

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

3 AGOSTO 2021



BORSA ITALIANA

TABLE OF CONTENTS

Titolo IA.1 Domanda di ammissione alla quotazione, domanda di ammissione alle negoziazioni e documenti da allegare 6

Modelli di domanda per emittente non avente strumenti finanziari ammessi alla quotazione in borsa italiana successivamente al 02/01/1998.....	7
Domanda di ammissione alla quotazione	17
Domanda di ammissione alle negoziazioni ai mercati MTA e MIV degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettere a) e d) del Regolamento	21
Modelli di domanda per emittente avente altri strumenti finanziari già ammessi alla quotazione in borsa italiana successivamente al 02/01/1998.....	26
Domanda di ammissione alla quotazione	32
Domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato MOT	35
<i>[obbligazioni e obbligazioni strutturate]</i>	35
Domanda di ammissione alle negoziazioni ai mercati MOT di strumenti finanziari di emittenti non aventi altri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati	46
Modello di domanda di ammissione alla quotazione per Emittente avente un Programma di obbligazioni/obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite da ammettere alle quotazioni nel mercato MOT	47
<i>[obbligazioni, obbligazioni strutturate e</i>	47
<i>obbligazioni bancarie garantite]</i>	47
Modello di domanda di ammissione alla quotazione per Emittente avente un Programma di obbligazioni/obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite da ammettere alle quotazioni nel mercato MOT per il quale Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla quotazione	55
<i>[obbligazioni, obbligazioni strutturate e</i>	55
<i>obbligazioni bancarie garantite]</i>	55
Modello di domanda di ammissione alla quotazione per Emittente avente un Programma di obbligazioni/obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite da ammettere alle quotazioni nel mercato MOT per il quale Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla quotazione	62
Domanda di ammissione alle negoziazioni di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato	64
Modello di domanda per l'ammissione di ETC/ETN alla quotazione nel mercato ETFplus	71
Domanda di ammissione alla quotazione	71

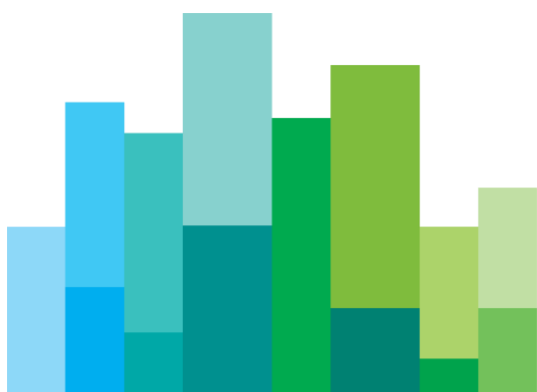
Modello di domanda per l'ammissione di quote o azioni di ETF alla quotazione nel mercato ETFplus.....	80
Sezione IA.1.1	88
Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione per emittente non avente strumenti finanziari ammessi alla quotazione in borsa italiana	88
Sezione IA.1.2	132
Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione in borsa italiana di strumenti finanziari emessi da soggetti aventi altri titoli già ammessi alla quotazione in borsa italiana ...	132
Sezione IA.1.3	139
Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione di azioni di risparmio	139
ALLEGATO 1 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	140
ALLEGATO 2 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA	141
Titolo IA.2 obblighi degli emittenti e modalità di quotazione.....	143
Sezione IA.2.1	144
Operazioni straordinarie sul capitale, stacco cedola, importi periodici	144
Sezione IA.2.2	151
Pagamento degli interessi, degli importi periodici, esercizio a scadenza e rimborso delle obbligazioni e delle abs quotate, controlli periodici su obbligazioni bancarie garantite	151
Sezione IA.2.3	152
Statuti, modifiche statutarie rilevanti e variazioni del capitale sociale	152
Sezione IA.2.4	153
Rating.....	153
Sezione IA.2.5	154
Modalità di adempimento degli obblighi informativi degli emittenti	154
Sezione IA.2.6	157
Schemi di comunicato price-sensitive.....	157
Sezione IA.2.7	169
Comunicazioni nel caso di acquisto di azioni proprie mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nell'idem.....	169
Sezione IA.2.8	170
termini e modalità di quotazione	170
Sezione IA.2.9	172

Cancellazione dalla quotazione di strumenti finanziari aventi una durata limitata nel tempo	172
Sezione IA.2.10	175
Disposizioni relative agli emittenti Star	175
Sezione IA.2.11	179
Requisiti di indipendenza dello sponsor	179
Sezione IA.2.12	181
Operazioni di reverse merger	181
Sezione IA.2.13	182
Richiesta di esclusione dalle negoziazioni	182
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE	182
RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI	185
Titolo IB .1 Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari già negoziati su un altro mercato regolamentato e di quelli emessi o garantiti da un altro stato membro dell'unione europea o emessi da organismi internazionali	195
Sezione IB.1	196
Procedura di ammissione alle negoziazioni nel mercato MOT	196
Titolo IC.1 CHAPTER ammissione degli strumenti finanziari nel mercato ETFPlus	200
Sezione IC.1	201
Ammissione degli strumenti finanziari nel mercato ETFplus.....	201
Titolo IA.3 partecipazione degli operatori ai mercati	202
Capo IA.3.1 – Condizioni di ammissione e permanenza alle negoziazioni..	203
Capo IA.3.2 – Regole di condotta	213
Titolo Ia.4 Mercato MTA.....	218
Capo IA.4.1 – Compensazione, garanzia e liquidazione	219
Capo IA.4.2 - Segmentazione	220
Capo IA.4.3 – Modalità di negoziazione	221
CAPO IA.4.4 - Mercato MTA: Obblighi specialisti e operatori market maker mifid2.....	225
Capo IA.4.5 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti e gestione delle rettifiche in caso di corporate events	228
Titolo IA.5 Mercato MIV.....	230
Capo IA.5.1 – Compensazione, garanzia e liquidazione	231
Capo IA.5.2 - Segmentazione	231
Capo IA.5.3 - Modalità di negoziazione.....	232

Capo IA.5.4 - Mercato MIV: Obblighi specialisti e operatori market maker mifid2	232
Capo IA.5.5 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti e gestione delle rettifiche in caso di corporate events	235
Titolo IA.6 Mercato MOT	236
Capo IA.6.1 - Compensazione, garanzia e liquidazione	237
Capo IA.6.2 - Segmentazione	237
Capo IA.6.3 – Modalità di negoziazione	238
Capo IA.6.4 – Mercato MOT: Obblighi specialisti e operatori market maker mifid2	240
Capo IA.6.5 – Modalità di gestione delle rettifiche in caso di stacchi cedole/rimborsi parziali/totali di obbligazioni	243
Capo IA.6.6 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti	243
Titolo IA.7 Mercato ETFplus	253
Capo IA.7.1 – Compensazione, garanzia e liquidazione	254
Capo IA.7.2 – Segmentazione	254
Capo IA.7.3 – Modalità di negoziazione	255
Capo IA.7.4 - mercato ETFplus: Obblighi specialisti e operatori market maker mifid2	258
Capo IA.7.6 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti	261
Titolo IA.8 Mercato IDEM	263
Capo IA.8.1 - Contratti derivati ammessi alle negoziazioni	264
Capo IA.8.2 – Modalità di negoziazione	294
Capo IA.8.3 - Operatori Market Maker volontari e operatori market maker mifid2 e operatori specialisti dell'IDEM.	300
Titolo IA.9 VIGILANZA SUI MERCATI	306
Capo IA.9.1 – Gestione errori	307
Capo IA.9.2 – Gestione delle disfunzioni tecniche	313
Capo IA.9.3 – Negoziazione di strumenti finanziari sospesi	314
Capo IA.9.4 – Situazioni di stress del mercato	314
Titolo IA .10 Servizi strumentali alle negoziazioni	316

TITOLO IA.1

**DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA QUOTAZIONE,
DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLE NEGOZIAZIONI E
DOCUMENTI DA ALLEGARE**



Modelli di domanda per emittente non avente strumenti
finanziari ammessi alla quotazione in borsa italiana
successivamente al 02/01/1998

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER LE AZIONI (ECCETTO CHE
PER LE AZIONI DA AMMETTERE SUL MERCATO MIV)**

Sezione 1 - Emittente

Denominazione Sociale

con sede legale in

Indirizzo CAP

Tel. Fax

.....

Partita IVA Cod. Fiscale

Legal Entity Identifier (LEI).....

Nome e cognome del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari
poteri.....

Carica ricoperta nella Società.....

PREMESSO CHE

- la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- la Società, in data con atto ha nominato quale Sponsor affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del

CHIEDE

ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni, mediante la procedura di cui all'art. 2.4.2 [2.4.3 in tal caso deve essere specificato se l'Emittente intende avvalersi della modalità di distribuzione degli strumenti finanziari di cui al comma 7 nonché dichiarata dall'Emittente la piena corrispondenza delle modalità operative di svolgimento dell'offerta rispetto alle previsioni contenute nel prospetto depositato presso la Consob] [2.4.4] del Regolamento, impegnandosi a tal fine a inoltrare mediante QUICK, il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana, accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUICK. L'Emittente si impegna pertanto a riconoscere come propri le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password) assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.

Ai fini dell'utilizzo del Servizio QUICK, l'Emittente richiede a Borsa Italiana S.p.A. l'abilitazione dei seguenti soggetti, mediante l'invio dei codici di accesso:

Utente autorizzativo Emittente

Nome e Cognome.....
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio).....
Fax E-mail
Carica ricoperta nella Società

Utente autorizzativo Emittente

Nome e cognome.....
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio).....
Fax E-mail
Carica ricoperta nella Società

Utente operativo Emittente

Nome e Cognome
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
Fax E-mail
Carica ricoperta nella Società

Le comunicazioni dell'Emittente sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n. ☐ uno ☐ due dei suddetti utenti autorizzativi dell'Emittente.

Inoltre l'Emittente dichiara che:

☐ analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di

- ☐ è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato di
- ☐ non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi 12 mesi.

L'Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
2. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo di cui alla Sezione 2 della presente domanda il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi della presente domanda e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.
3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione l'Emittente si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che dichiara di

conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.

La presente Domanda di Ammissione e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono pertanto disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento, dalle Istruzioni e dalle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK, che l'Emittente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare, avendone preso visione sul sito internet di Borsa Italiana.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Emittente accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento: artt. nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.1 (Requisiti delle azioni), 2.2.2 (Requisiti degli emittenti azioni), 2.2.3 (Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.6 (Rapporti tra emittente e specialista Star), 2.3.7 (Pubblicità) 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.7 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.8 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto) 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre

controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

- le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di fornitura del Servizio: QUiCK artt. 1 (Oggetto), 2 (Modalità operative di utilizzo del Servizio QUiCK), 3 (Obblighi e garanzie delle Parti), 4 (Durata), 7 (Responsabilità), 9 (Disposizioni generali), 10 (Legge applicabile e Foro competente).

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Sezione 2 – Tracciabilità dei flussi finanziari

[SU CARTA INTESTATA DELL'EMITTENTE]

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari

Egregi signori,

al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (d'ora in poi "L. 136/10"), il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di _____ (ragione sociale), con sede in _____ (città), _____ (indirizzo), C.F. e P.IVA _____ (d'ora in poi, "Emittente"), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,

DICHIARA CHE

- ☐ l'Emittente rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,

COMUNICA CHE

- il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono i/il seguente/i: _____;
- il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i: _____;
- tutte le richieste di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi dallo Scrivente Emittente devono intendersi, sin d'ora, integrati dalla menzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) rilevante e, ove previsto, dal Codice Unico di Progetto (CUP) rilevante.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri)

Sezione 3 - Sponsor

Denominazione Sociale
con sede legale in
Sede degli uffici addetti all'attività di Sponsor (se diversa da sede legale)
.....

Indirizzo CAP
Tel. Fax.....

Categoria di appartenenza:
☐ banca
☐ impresa d'investimento.

Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione lo Sponsor si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.

Lo Sponsor si impegna altresì a inoltrare mediante QUIK, il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana, accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUIK. Lo Sponsor si impegna pertanto a riconoscere come propri le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password) assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.

Ai fini dell'utilizzo del Servizio QUIK, lo Sponsor richiede a Borsa Italiana S.p.A. l'abilitazione dei seguenti soggetti, mediante l'invio dei codici di accesso:

Utente autorizzativo Sponsor

Nome e Cognome
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
Fax E-mail
Carica ricoperta nella Società

Utente autorizzativo Sponsor

Nome e Cognome
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
Fax E-mail
Carica ricoperta nella Società

Utente operativo Sponsor

Nome e Cognome
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
Fax E-mail
Carica ricoperta nella Società

Le comunicazioni dello Sponsor sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n. ☐ uno ☐ due dei suddetti utenti autorizzativi dello Sponsor.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., lo Sponsor accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento: articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.
- le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUICK: artt. 1 (Oggetto), 2 (Modalità operative di utilizzo del Servizio QUICK), 3 (Obblighi e garanzie delle Parti), 4 (Durata), 7 (Responsabilità), 9 (Disposizioni generali), 10 (Legge applicabile e Foro competente).

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Sezione 4 – Operatore specialista

Denominazione Sociale
con sede legale in
Member ID
Tel. Fax
AmMESSO alle negoziazioni in Borsa nel comparto MTA
Data di conferimento e durata dell'incarico
☐ L'operatore specialista dichiara di non far parte del gruppo cui appartiene
l'emittente o che fa capo all'emittente
☐ L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in
possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le
modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione, l'operatore specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività dell'operatore specialista, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

L'operatore specialista sul mercato MTA approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Star), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

La presente Domanda di Ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, va inviata in originale (ed eventualmente anticipata via telefax) a:

BORSA ITALIANA S.p.A. Equity Market Listing, Piazza degli Affari

Domanda di ammissione alla quotazione

**[SI APPLICA AI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI, ALLE
OBBLIGAZIONI EMESSE DA ENTI LOCALI, ALLE OBBLIGAZIONI BANCARIE
GARANTITE, ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, ALLE ASSET BACKED
SECURITIES (ABS), AI WARRANT, E AGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI
SUL MERCATO MIV]**

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., [Limitatamente per gli strumenti azionari] Legal Entity Identifier (LEI).....

in persona di(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

[- che, la Società in data con atto ha nominato quale Sponsor affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del]

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari:

.....
.....

.....

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.2 [2.4.3 in tal caso deve essere specificato se l'Emittente intende avvalersi della modalità di distribuzione degli strumenti finanziari di cui al comma 7 nonché dichiarata dall'Emittente la piena corrispondenza delle modalità operative di svolgimento dell'offerta rispetto alle previsioni contenute nel prospetto depositato presso la Consob] [2.4.4] del Regolamento.

DICHIARA CHE

- ☐ analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di
- ☐ è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato di
- ☐ non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi 12 mesi.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
2. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.
3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente).

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

L'emittente allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

-
-
-

E SI OBBLIGA

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.6 (Requisiti degli enti locali), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.15 (Requisiti degli emittenti di warrant), 2.2.16 (Requisiti dei warrant), 2.2.31 (Requisiti degli emittenti di ABS), 2.2.32 (Requisiti delle ABS), 2.2.33 (Informazioni sull'operazione), 2.2.34 (Requisiti di ammissione delle quote o azioni di FIA e ELTIF), 2.2.36 (Requisiti di ammissione delle azioni sul Segmento Professionale del Mercato MIV), 2.2.37 (Requisiti delle società sul Segmento Professionale del Mercato MIV), 2.2.40 (Altri titoli), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.3 (Ulteriori obblighi delle società ammesse sul Segmento Professionale del mercato MIV), 2.6.4 (Ulteriori obblighi degli emittenti che esercitano o che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 296/2006), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.7 (Modalità di acquisto

di azioni proprie sul mercato), 2.6.8 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto e dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della finanza), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Qualora oggetto della domanda siano obbligazioni garantite secondo quanto previsto dall'articolo 2.2.5, comma 5, del Regolamento la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal garante e dovrà essere controfirmata dall'emittente le obbligazioni.

Qualora la Società si avvalga dello Sponsor ai sensi dell'articolo 2.3.1 del Regolamento, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura dello Sponsor medesimo:

Dati relativi allo Sponsor

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Sede degli uffici addetti all'attività di Sponsor
- Tel.
- Fax
- Categoria di appartenenza:
 - ☐ banca
 - ☐ impresa di investimento.

- Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Con la sottoscrizione della presente domanda, lo Sponsor si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Lo Sponsor approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Domanda di ammissione alle negoziazioni ai mercati MTA e MIV degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettere a) e d) del Regolamento

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "Emittente"), in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), in qualità di richiedente,

PREMESSO

che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data con provvedimento n. un provvedimento di ammissione alla quotazione di [strumento finanziario]:

.....

.....;

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento, l'ammissione alle negoziazioni nel mercato [●], segmento [●], degli strumenti finanziari di cui sopra mediante la procedura di cui all'articolo [2.4.2, comma 4,] [2.4.3, commi 5 e 6,] [2.4.3 in tal caso deve essere specificato se l'Emittente intende avvalersi della modalità di distribuzione degli strumenti finanziari di cui al comma 7] del Regolamento, così come deliberato in data [●].

A tal fine,

SI OBBLIGA

- a inoltrare mediante il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa

Italiana [QUiCK]¹, accessibile dal sito internet del servizio stesso, ogni documento, dichiarazione e/o informazione che si rendesse necessario acquisire ai fini dell'ammissione alle negoziazioni, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK. La Società si impegna pertanto a riconoscere come propri i documenti, le dichiarazioni e le informazioni come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password) assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati. Ai fini dell'utilizzo del Servizio QUiCK, l'Emittente conferma a Borsa Italiana S.p.A. gli stessi utenti abilitati in sede di deposito della domanda di ammissione alla quotazione, di seguito riportati:

Utente autorizzativo Emittente

Nome e Cognome.....
 Telefono (cellulare)..... Telefono
 (ufficio).....
 Fax E-
 mail.....
 Carica ricoperta nella Società.....

Utente autorizzativo Emittente

Nome e Cognome.....
 Telefono (cellulare) Telefono
 (ufficio)..... Fax E-
 mail.....
 Carica ricoperta nella Società

Utente operativo Emittente

Nome e Cognome.....
 Telefono (cellulare) Telefono
 (ufficio)..... Fax E-
 mail.....

¹ I riferimenti al QUiCK si intendono validi solo in caso di domanda di ammissione alle negoziazioni al mercato MTA degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettere a). Nelle altre ipotesi la presente domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, sarà inviata congiuntamente con la documentazione rilevante, a Borsa Italiana in originale (ed eventualmente anticipata via telefax) al seguente indirizzo: Borsa Italiana S.p.A., Equity Market Listing, Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano, Fax: +39 02 72426393.

Carica ricoperta nella Società
.....

Le comunicazioni dell'Emittente sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n. ☐ uno ☐ due dei suddetti utenti autorizzativi dell'Emittente.

- nel caso in cui si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3, commi 5 e 6, del Regolamento, a comunicare a Borsa Italiana i risultati dell'offerta, utilizzando l'ALLEGATO 2 – MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA, nei termini di cui al dell'articolo 2.4.3, comma 1, lettera a) del Regolamento;
- all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Istruzioni, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Qualora la Società si avvalga dello Sponsor ai sensi dell'articolo 2.3.1 del Regolamento, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura dello Sponsor medesimo.

Denominazione Sociale

con sede legale in

Sede degli uffici addetti all'attività di Sponsor (se diversa da sede legale)

.....

Indirizzo CAP

Tel. Fax.....

Categoria di appartenenza:

☐ banca

☐ impresa d'investimento.

Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente domanda di ammissione alle negoziazioni lo Sponsor si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.

Lo Sponsor si impegna altresì a inoltrare mediante QUICK, il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana, accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati previsti dal

Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUICK. Lo Sponsor si impegna pertanto a riconoscere come propri le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password) assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.

Ai fini dell'utilizzo del Servizio QUICK, lo Sponsor conferma a Borsa Italiana S.p.A. gli stessi utenti abilitati in sede di deposito della domanda di ammissione alla quotazione, di seguito riportati:

Utente autorizzativo Sponsor

Nome e Cognome
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
.....
Fax E-mail
.....
Carica ricoperta nella Società

Utente autorizzativo Sponsor

Nome e Cognome
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
.....
Fax E-mail
.....
Carica ricoperta nella Società

Utente operativo Sponsor

Nome e Cognome
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
.....
Fax E-mail
.....
Carica ricoperta nella Società

Le comunicazioni dello Sponsor sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n. ☐ uno ☐ due dei suddetti utenti autorizzativi dello Sponsor.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Modelli di domanda per emittente avente altri strumenti
finanziari già ammessi alla quotazione in borsa italiana
successivamente al 02/01/1998

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER LE AZIONI (ECCEZIONE PER
LE AZIONI DA AMMETTERE SUL MERCATO MIV)**

Sezione 1 - Emittente

Denominazione Sociale

con sede legale in

Indirizzo CAP

Tel. Fax

.....

Partita IVA Cod. Fiscale

Legal Entity Identifier (LEI).....

Nome e cognome del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari
poteri.....

Carica ricoperta nella Società.....

PREMESSO CHE

- la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- la Società, in data con atto ha nominato quale Sponsor affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del

CHIEDE

ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni, mediante la procedura di cui agli articoli 2.4.2 [2.4.3, in tal caso deve essere specificato se l'Emittente intende avvalersi della modalità di distribuzione degli strumenti finanziari di cui al comma 7] e [2.4.4] del Regolamento.

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione l'Emittente si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.

La presente Domanda di Ammissione e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono pertanto disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento e dalle Istruzioni che l'Emittente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare, avendone preso visione sul sito internet di Borsa Italiana.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Emittente accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento: artt. nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.1 (Requisiti delle azioni), 2.2.2 (Requisiti degli emittenti azioni), 2.2.3 (Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.6 (Rapporti tra emittente e specialista Star), 2.3.7 (Pubblicità) 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.7 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.8 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto) 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti),

2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Qualora la Società si avvalga dello Sponsor ai sensi dell'articolo 2.3.1 del Regolamento, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura dello Sponsor medesimo:

Sezione 2 - Sponsor

Denominazione Sociale
con sede legale in
Sede degli uffici addetti all'attività di Sponsor (se diversa da sede legale)
.....
.....

Indirizzo CAP

Tel. Fax.....

Categoria di appartenenza:

☐ banca

☐ impresa d'investimento.

Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione lo Sponsor si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., lo Sponsor accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento: articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Sezione 3 – Operatore specialista

Denominazione Sociale
con sede legale in
Member ID
Tel. Fax
AmMESSO alle negoziazioni in Borsa nel comparto MTA
Data di conferimento e durata dell'incarico
☐ L'operatore specialista dichiara di non far parte del gruppo cui appartiene
l'emittente o che fa capo all'emittente
☐ L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in
possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le
modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione, l'operatore specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività dell'operatore specialista, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

L'operatore specialista sul mercato MTA approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Star), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

La presente Domanda di Ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, va inviata in originale (ed eventualmente anticipata via telefax) a:

**BORSA ITALIANA S.p.A. Equity Market Listing, Piazza degli Affari, 6 -
20123 Milano**

Fax +39 02 72426393

Domanda di ammissione alla quotazione

**[SI APPLICA AI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI, ALLE
OBBLIGAZIONI EMESSE DA ENTI LOCALI, ALLE OBBLIGAZIONI BANCARIE
GARANTITE, ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, ALLE ASSET BACKED
SECURITIES (ABS), AI WARRANT, E AGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI
SUL MERCATO MIV]**

La sottoscritta società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"),
con sede sociale a, Via, C.F. e Partita IVA.
....., [Limitatamente per gli strumenti azionari] Legal Entity
Identifier (LEI).....
in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari
poteri),

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei
seguenti strumenti finanziari:

.....

.....

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.2 [2.4.3 in tal caso deve essere
specificato se l'Emittente intende avvalersi della modalità di distribuzione degli
strumenti finanziari di cui al comma 7] [2.4.4] del Regolamento.

DICHIARA CHE

- ☐ analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di
.....
- ☐ è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso
il mercato regolamentato di
- ☐ non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato
regolamentato nei prossimi 12 mesi.

A tal fine allega la seguente documentazione che forma parte integrante della
presente domanda:

- domanda di ammissione alla quotazione del
-
-

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,
gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni
generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri),
2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e
sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.1 (Requisiti delle azioni), 2.2.4

(Certificati rappresentativi di azioni), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.6 (Requisiti degli enti locali), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.15 (Requisiti degli emittenti di warrant), 2.2.16 (Requisiti dei warrant), 2.2.31 (Requisiti degli emittenti di ABS), 2.2.32 (Requisiti delle ABS), 2.2.33 (Informazioni sull'operazione), 2.2.34 (Requisiti di ammissione delle quote o azioni di FIA e ELTIF), 2.2.36 (Requisiti di ammissione delle azioni sul Segmento Professionale del Mercato MIV), 2.2.37 (Requisiti delle società sul Segmento Professionale del Mercato MIV), 2.2.40 (Altri titoli), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.3 (Ulteriori obblighi delle società ammesse sul Segmento Professionale del mercato MIV), 2.6.4 (Ulteriori obblighi degli emittenti che esercitano o che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 296/2006), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.7 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.8 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto e dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della finanza), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Qualora oggetto della domanda siano obbligazioni garantite secondo quanto previsto dall'articolo 2.2.5, comma 5, del Regolamento la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal garante e dovrà essere controfirmata dall'emittente le obbligazioni.

Nel caso la domanda abbia ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.3.1 del Regolamento, di prima ammissione, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura dello Sponsor medesimo:

Dati relativi allo Sponsor

- Denominazione sociale

- Sede legale
- Sede degli uffici addetti all'attività di Sponsor
- Tel.
- Fax
- Categoria di appartenenza:
 - ☐ banca
 - ☐ impresa di investimento.
- Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Con la sottoscrizione della presente domanda, lo Sponsor si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Lo Sponsor approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

L'inoltro della domanda e della relativa documentazione allegata può avvenire, in alternativa alla forma cartacea, utilizzando l'apposito canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana.

Domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato MOT

[obbligazioni e obbligazioni strutturate]

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

e ove previsto

La società garante (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "il garante"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L'Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante (ove previsto) in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDONO

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei
seguenti strumenti finanziari _____ :

- ☐ mediante la procedura di cui all'articolo
 - ☐ 2.4.2, comma 4
 - ☐ 2.4.2, comma 6
 - ☐ 2.4.3, commi 5 e 6 [e comma 7 specificando se con limitazioni a determinati operatori ammessi alle negoziazioni]
 - ☐ 2.4.3, comma 9 [e comma 7 specificando se con limitazioni a determinati operatori ammessi alle negoziazioni]

del Regolamento

- ☐ sul Segmento Professionale del mercato MOT

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	è validamente costituito e che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili;
☐	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui gli strumenti finanziari sono emessi;
☐	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di ☐ Monte Titoli ☐ Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a quotazione);

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐		il garante è validamente costituito e che la garanzia incondizionata ed irrevocabile relativa all'emissione è stata rilasciata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili
☐	☐	è stato conferito al revisore legale o alla società di revisione legale _____ l'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio in corso

		(questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐	☐	☐ i risultati dell'offerta sono: - Quantitativo complessivo dei titoli assegnati: _____ - Valore nominale complessivo emesso: _____ - Numero di soggetti sottoscrittori (indicare solo se il valore nominale complessivo è inferiore ai requisiti regolamentari previsti): _____ ☐ di assumersi gli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 del Regolamento (nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento)
☐	☐	l'emittente e/o il garante e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento, rispettivamente per le obbligazioni e per le obbligazioni strutturate, e IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio]. _____ _____
☐	☐	☐ al momento della presentazione della domanda non è previsto l'impegno di alcun soggetto specialista di cui all'articolo 4.4.1 che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti ☐ assume l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici; alternativamente ☐ di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista) ☐ è previsto l'impegno di cui all'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni al Regolamento ad esporre proposte in acquisto (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista/Operatore in acquisto)
		☐ Nel caso di preventiva distribuzione attraverso il MOT di cui all'articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento, l'operatore o gli operatori incaricati della vendita: _____
☐	☐	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Il sostituto del referente informativo: _____

		Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
☐	☐	assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.29, comma 1, lettera c) del Regolamento di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione (utilizzare solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate indicizzate all'andamento delle attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.27, lettere a), e), f), g) e h))
☐	☐	il garante o in mancanza l'emittente dichiara che le copie dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, inviate a Borsa Italiana, sono corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge cui sono sottoposti e sono conformi all'originale; (questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐	☐	la disponibilità al pubblico di informazioni sottoposte ad aggiornamento giornaliero e messe a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione della attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione è: ☐ assicurata come segue: _____ ☐ assicurata come indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)
☐	☐	che porrà in essere politiche di copertura in coerenza con le proprie policy interne
☐	☐	il soggetto prescelto quale agente per il calcolo è: ☐ _____ ☐ indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
☐	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato

	da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
--	---

IL GARANTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

IL GARANTE	DICHIARA CHE
☐	Il garante è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
☐	Limitatamente al garante di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il garante ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare
☐	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente [e ove presente il garante] assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
2. L'Emittente [e ove presente il garante], qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.
3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente [e ove presente il garante]:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante] ai sensi della presente domanda;

- (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante]).

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente [e ove presente il garante] entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente [e ove presente il garante] e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente [e ove presente il garante] qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
☐ All. 1	Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, bozza del documento di registrazione e bozza di nota informativa e nota di sintesi]: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
☐ All. 2	In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular).
All. 3	Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni. (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di ammissione in caso di obbligazioni bancarie già distribuite al pubblico)
☐ All. 4	Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge. (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐ All. 5	Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un garante, si allega ove presente anche la copia del bilancio dell'emittente gli strumenti finanziari, eventualmente corredato della relazione di revisione legale dei conti relativo all'ultimo esercizio.
☐ All. 6	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, del precedente esercizio (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente); (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

□ All. 7	Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui sopra sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali del garante ove presente, o dell'emittente, consolidati se disponibili, in mancanza di esercizio, redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente). (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana) Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura. In questi casi si allega la situazione patrimoniale ed economica relativa alla data diversa richiesta da Borsa Italiana.
□ All. 8	Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie - ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale contenente gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla copia delle relazioni di un revisore legale o di una società di revisione legale relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale contenente gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo. (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
□ All. 9	Ai sensi dell'articolo 2.2.5, comma 1, del Regolamento: - per le società per le quali sia accettato un numero inferiore di bilanci anche consolidati, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato, eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente allegato, se disponibile;

	- nel caso di emittenti che non abbiano mai pubblicato e depositato un bilancio annuale, devono essere presentati i documenti di cui al precedente allegato. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐ All. 10	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, parere legale nel quale viene confermato che per l'emittente di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.
☐ All. 11	Limitatamente al garante di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, parere legale nel quale viene confermato che per il garante di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.
☐ All. 12	Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (in caso di emissione garantita).
☐ All. 13	Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob. La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato MOT e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-<i>quater</i> del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-<i>bis</i>, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato MOT per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-<i>bis</i>, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

Green and Social Bonds

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

☐ All. 14	Limitatamente ai Green bonds e/o Social bonds di cui all'articolo 2.2.7, comma 5 del Regolamento, certificazione da parte del soggetto terzo circa la natura ambientale e/o sociale dei progetti oggetto di finanziamento attraverso l'emissione di tali strumenti finanziari.
-------------------------------------	--

□ All. 15	Limitatamente ai Green bonds e/o Social bonds di cui all'articolo 2.2.7, comma 5 del Regolamento, dichiarazione che il soggetto terzo incaricato di effettuare la certificazione circa la natura ambientale e/o sociale dei progetti oggetto di finanziamento attraverso l'emissione di tali strumenti finanziari è: - indipendente dalla società emittente, dagli amministratori, i dirigenti e consulenti della stessa; - remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura della remunerazione; e - un soggetto specializzato avente expertise nell'ambito della valutazione di progetti di natura ambientale e/o sociale.
-------------------------	---

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGANO

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
(luogo, data) _____ _____ (Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)	(luogo, data) _____ _____ (Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.2.40 (Altri titoli), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione e procedura di ammissione alle negoziazioni nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli ETC/ETN emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-

sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i> _____ _____ <i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(luogo, data)</i> _____ _____ <i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA/OPERATORE IN ACQUISTO

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto [e in vendita] sugli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4, del Regolamento.

Dati relativi allo operatore

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MOT [DomesticMOT] [EuroMOT]
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e l'operatore è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista [operatore in acquisto] dichiara che gli addetti all'attività di specialista [operatore in acquisto] sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista [operatore in acquisto] e dei relativi strumenti tecnici

- Lo Specialista [operatore in acquisto] si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4, del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato MOT [ed in particolare di quanto previsto dall'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni], che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista [operatore in acquisto] approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), [IA.6.4.2 delle Istruzioni (Obblighi degli operatori specialisti in acquisto nel mercato MOT)], 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Domanda di ammissione alle negoziazioni ai mercati MOT di strumenti finanziari di emittenti non aventi altri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), in qualità di richiedente,

PREMESSO

- a) che la Società ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. una domanda di ammissione alla quotazione di [strumento finanziario]:

.....
.....;

- b) [che ai sensi dell'articolo [2.4.2, comma 4,] [2.4.3, comma 5,] del Regolamento, la presente domanda di ammissione alle negoziazioni prende efficacia a far data dal provvedimento di ammissione alla quotazione di Borsa Italiana S.p.A. (*compilare solo qualora la domanda di ammissione alle negoziazioni sia presentata prima dell'ammissione alla quotazione*)]

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento, l'ammissione alle negoziazioni nel mercato [●], segmento [●], degli strumenti finanziari di cui sopra mediante la procedura di cui all'articolo [2.4.2, comma 4,][2.4.3, commi 5 e 6,] del Regolamento.

A tal fine,

SI OBBLIGA

- a trasmettere a Borsa Italiana i dati e le informazioni anagrafiche relative agli strumenti finanziari oggetto della presente domanda di ammissione, nonché ogni ulteriore documento e/o informazione che si rendesse necessario acquisire ai fini dell'ammissione alle negoziazioni;
- nel caso in cui si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3, commi 4 e 5, del Regolamento, a comunicare a Borsa Italiana i risultati dell'offerta, utilizzando l'ALLEGATO 2 – MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA, nei termini di cui all'articolo 2.4.3, comma 1, lettera a) del Regolamento;
 - all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Istruzioni, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Modello di domanda di ammissione alla quotazione per
Emittente avente un Programma di obbligazioni/obbligazioni
strutturate e obbligazioni bancarie garantite da ammettere alle
quotazioni nel mercato MOT

*[obbligazioni, obbligazioni strutturate e
obbligazioni bancarie garantite]*

**DOMANDA DI RICHIESTA DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ ALLA QUOTAZIONE
[OBBLIGAZIONI, OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E OBBLIGAZIONI BANCARIE
GARANTITE] EMESSE SULLA BASE DI UN PROGRAMMA**

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente
"Società" o "l'emittente"), con sede sociale a, Via, C.F.
e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o
soggetto munito dei necessari poteri),

e ove previsto

La società garante (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "il
garante"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA.
....., in persona di (legale rappresentante o soggetto
munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L'Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante (ove previsto) in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDONO

- ☐ ai sensi dell'articolo 2.4.6 del Regolamento il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari:

- _____
- _____

da emettere nell'ambito del programma _____
relativamente alle seguenti [Note Integrative/Programma]
_____.

- ☐ ammissione sul Segmento Professionale del mercato MOT.

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	è validamente costituito;

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐		il garante è validamente costituito e che la garanzia incondizionata ed irrevocabile relativa al programma è stata rilasciata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili
☐	☐	è stato conferito al revisore legale o alla società di revisione legale _____ l'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio in corso (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐	☐	l'emittente e/o il garante sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui agli artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento e IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio]. _____ _____
☐	☐	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Il sostituto del referente informativo: Nome: _____

		Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
☐	☐	il garante o in mancanza l'emittente dichiara che le copie dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, inviate a Borsa Italiana, sono corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge cui sono sottoposti e sono conformi all'originale; (questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
☐	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)

IL GARANTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

IL GARANTE	DICHIARA CHE
☐	Il garante è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
☐	Limitatamente al garante di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il garante ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l’Emittente [e ove presente il garante] assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli “Obblighi di Tracciabilità”).
2. L’Emittente [e ove presente il garante], qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.
3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all’Emittente [e ove presente il garante]:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall’Emittente [e ove presente il garante] ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall’accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall’Emittente [e ove presente il garante]).

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all’Emittente [e ove presente il garante] entro 7 (sette) giorni.
4. Borsa Italiana si impegna ad informare l’Emittente [e ove presente il garante] e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l’Emittente [e ove presente il garante] qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
☐ All. 1	Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall’autorità competente con gli estremi dell’approvazione [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, bozza del documento di registrazione e bozza di nota informativa e nota di sintesi]: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana anche in versione con mark-up rispetto all’ultima versione precedentemente depositata.
☐ All. 2	Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge. (questo allegato non è richiesto in caso di soggetti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

☐ All. 3	Nel caso in cui il programma sia garantito in modo incondizionato e irrevocabile da un garante, si allega ove presente anche la copia del bilancio dell'emittente gli strumenti finanziari, eventualmente corredato della relazione di revisione legale dei conti relativo all'ultimo esercizio
☐ All. 4	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, del precedente esercizio (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente); (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐ All. 5	Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui sopra sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali del garante ove presente, o dell'emittente, consolidati se disponibili, in mancanza di esercizio, redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente): (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana) Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura. In questi casi si allega la situazione patrimoniale ed economica relativa alla data diversa richiesta da Borsa Italiana.
☐ All. 6	Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie - ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale contenente gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla copia delle relazioni di un revisore legale o di una società di revisione legale relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale contenente gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di

	conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐ All. 7	Ai sensi dell'articolo 2.2.5, comma 1, del Regolamento: - per le società per le quali sia accettato un numero inferiore di bilanci anche consolidati deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato, eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente allegato, se disponibile; - nel caso di emittenti che non abbiano mai pubblicato e depositato un bilancio annuale, devono essere presentati i documenti di cui al precedente allegato. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐ All. 8	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE parere legale nel quale viene confermato che per l'emittente di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.
☐ All. 9	Limitatamente al garante di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, parere legale nel quale viene confermato che per il garante di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.
☐ All. 10	Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (se esistente)
☐ All. 11	Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob. La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato MOT e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato MOT per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

QUALORA SI RICHIEDA IL RILASCIO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE, ALLA DOMANDA OCCORRE AGGIUNGERE, INOLTRE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

☐ All. 12	descrizione sintetica della struttura dell'operazione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti (banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice, società cessionaria, "asset monitor" etc...), loro ruoli e, se disponibili, i loro rating;
☐ All. 13	descrizione sintetica della garanzia prestata dalla società cessionaria nonché dei dati quantitativi e qualitativi relativi al patrimonio separato della medesima società cessionaria, destinato al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite;
☐ All. 14	descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal patrimonio separato tra le singole emissioni dell'operazione. Per ogni emissione deve essere inoltre specificato il piano cedolare, la modalità di rimborso nonché le eventuali subordinazioni ad altre emissioni;
☐ All. 15	descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione dei rischi relativi al patrimonio separato, la descrizione di eventuali trigger events con le conseguenze sulle obbligazioni emesse nonché le modalità di intervento a sostegno delle stesse obbligazioni.

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGANO

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i> _____ _____ <i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(luogo, data)</i> _____ _____ <i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.2.40 (Altri titoli), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.3

(Procedura di ammissione alla quotazione e procedura di ammissione alle negoziazioni nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli ETC/ETN emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>	<i>(luogo, data)</i>
_____	_____
_____	_____
<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

Modello di domanda di ammissione alla quotazione per
Emittente avente un Programma di obbligazioni/obbligazioni
strutturate e obbligazioni bancarie garantite da ammettere alle
quotazioni nel mercato MOT per il quale Borsa Italiana S.p.A.
ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla quotazione

*[obbligazioni, obbligazioni strutturate e
obbligazioni bancarie garantite]*

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE
(OBBLIGAZIONI, OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E OBBLIGAZIONE BANCARIE
GARANTITE)**

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente
"Società" o "l'emittente"), con sede sociale a, Via, C.F.
e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o
soggetto munito dei necessari poteri),

e ove previsto

La società garante (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "il
garante"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA.
....., in persona di (legale rappresentante o soggetto
munito dei necessari poteri),

PREMESSO

a) che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data con provvedimento n.
..... un giudizio di ammissibilità alla quotazione di [strumento finanziario]:

.....
.....

da emettere nell'ambito delle [Note Integrative/Programma]
_____;

b) che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di
ammissibilità di cui alla premessa che precede in data _____ con
provvedimento n. _____ (compilare solo in caso di successiva conferma);

CHIEDONO

☐ ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione
dei seguenti strumenti finanziari
_____ emessi sulla base delle [Note

Integrative/Programma] mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.6 [e 2.4.3, comma 7 preceduta da distribuzione attraverso il MOT specificando se con limitazioni a determinati operatori ammessi alle negoziazioni] del Regolamento.

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili.
☐	le obbligazioni bancarie garantite sono state emesse o saranno emesse in conformità alle disposizioni di attuazione dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, relativamente alle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2.2.9, comma 1, lettera a). (Questa dichiarazione è richiesta solo in caso di ammissione di obbligazioni bancarie garantite)
☐	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui gli strumenti finanziari sono emessi.
☐	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di ☐ Monte Titoli ☐ Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata. (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a quotazione);

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	☐	☐ i risultati dell'offerta sono: - Quantitativo complessivo dei titoli assegnati: _____ - Valore nominale complessivo emesso: _____ - Numero di soggetti sottoscrittori (indicare solo se il valore nominale complessivo è inferiore ai requisiti regolamentari previsti): _____ ☐ di assumersi gli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 del Regolamento (nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento).
☐	☐	l'emittente e/o il garante e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui agli artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il

		giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio] _____ _____
☐	☐	☐ al momento della presentazione della domanda non è previsto l'impegno di alcun soggetto specialista di cui all'articolo 4.4.1 che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti; ☐ assume l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici; alternativamente ☐ di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista); ☐ è previsto l'impegno di cui all'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni al Regolamento ad esporre proposte in acquisto (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista/Operatore in acquisto).
		☐ Nel caso di preventiva distribuzione attraverso il MOT di cui all'articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento, l'operatore o gli operatori incaricati della vendita: _____
☐	☐	assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.29, comma 1, lettera c del Regolamento di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione (utilizzare solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate indicizzate all'andamento delle attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.27, lettere a), e), f), g) e h)).
☐	☐	la disponibilità al pubblico di informazioni sottoposte ad aggiornamento giornaliero e messe a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione della attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione è: ☐ assicurata come segue: _____ ☐ assicurata come indicato nel prospetto informativo. (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)
☐	☐	che potrà in essere politiche di copertura in coerenza con le proprie policy interne.
☐	☐	il soggetto prescelto quale agente per il calcolo è: ☐ _____ ☐ indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono

	conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare.
☐	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

QUALORA SI RICHIEDA LA QUOTAZIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE SOTTOPOSTE AD UN ORDINAMENTO ESTERO OCCORRE CHE L'EMITTENTE DICHIARI INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi. Salvo il caso in cui gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda).
☐	le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/108/CE). Salvo il caso in cui gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda).
☐	il parere legale a supporto delle dichiarazioni non è richiesto perché gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra; non è richiesto invece il parere legale di supporto alle dichiarazioni).

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
☐ All. 1	Avviso integrativo del programma contenente le condizioni definitive dell'emissione.
☐ All. 2	In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular).
All. 3	Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni. (questo allegato non è richiesto in caso di obbligazioni bancarie già distribuite al pubblico)

QUALORA SI RICHIEDA LA QUOTAZIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE, ALLA DOMANDA OCCORRE AGGIUNGERE, INOLTRE, I SEGUENTI DOCUMENTI NEL CASO NON FOSSERO GIA' STATI FORNITI:

☐ All. 4	descrizione sintetica della struttura dell'operazione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti (banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice, società cessionaria, "asset monitor" etc...), loro ruoli e, se disponibili, i loro rating.
☐ All. 5	descrizione sintetica della garanzia prestata dalla società cessionaria nonché dei dati quantitativi e qualitativi relativi al patrimonio separato della medesima società cessionaria, destinato al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite;
☐ All. 6	descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal patrimonio separato tra le singole emissioni dell'operazione. Per ogni emissione deve essere inoltre specificato il piano cedolare, la modalità di rimborso nonché le eventuali subordinazioni ad altre emissioni.
☐ All. 7	descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione dei rischi relativi al patrimonio separato, la descrizione di eventuali trigger events con le conseguenze sulle obbligazioni emesse nonché le modalità di intervento a sostegno delle stesse obbligazioni.
☐ All. 8	Nel caso di obbligazioni bancarie garantite sottoposte a un ordinamento estero, parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emissione è sottoposta nel quale viene confermato che le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi. Il parere legale non è richiesto se gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.
☐ All. 9	Nel caso di obbligazioni bancarie garantite sottoposte a un ordinamento estero, parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emissione è sottoposta nel quale viene confermato che le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/108/CE). Il parere legale non è richiesto se gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

Green and Social Bonds:

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

☐ All. 10	Limitatamente ai Green bonds e/o Social bonds di cui all'articolo 2.2.7, comma 5 del Regolamento, certificazione da parte del soggetto terzo circa la natura ambientale e/o sociale dei progetti oggetto di finanziamento attraverso l'emissione di tali strumenti finanziari.
-------------------------------------	--

□ All. 11	Limitatamente ai Green bonds e/o Social bonds di cui all'articolo 2.2.7, comma 5 del Regolamento, dichiarazione che il soggetto terzo incaricato di effettuare la certificazione circa la natura ambientale e/o sociale dei progetti oggetto di finanziamento attraverso l'emissione di tali strumenti finanziari è: - indipendente dalla società emittente, dagli amministratori, i dirigenti e consulenti della stessa; - remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura della remunerazione; e - un soggetto specializzato avente expertise nell'ambito della valutazione di progetti di natura ambientale e/o sociale.
-------------------------	---

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
(luogo, data) _____ _____ (Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)	(luogo, data) _____ _____ (Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA/OPERATORE IN ACQUISTO

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto [e in vendita] sugli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4, del Regolamento.

Dati relativi allo operatore

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MOT [DomesticMOT] [EuroMOT]
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e l'operatore è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista [operatore in acquisto] dichiara che gli addetti all'attività di specialista [operatore in acquisto] sono in possesso di

un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista [operatore in acquisto] e dei relativi strumenti tecnici

- Lo Specialista [operatore in acquisto] si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4, del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato MOT [ed in particolare di quanto previsto dall'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni], che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista [operatore in acquisto] approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), [IA.6.4.2 delle Istruzioni (Obblighi degli acquisto nel mercato MOT)], 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Modello di domanda di ammissione alla quotazione per
Emittente avente un Programma di obbligazioni/obbligazioni
strutturate e obbligazioni bancarie garantite da ammettere alle
quotazioni nel mercato MOT per il quale Borsa Italiana S.p.A.
ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla quotazione

**[OBBLIGAZIONI, OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E
OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE]**

Domanda di richiesta di conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione
(obbligazioni, obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite)

La società _____ (denominazione e ragione
sociale) (di seguito, la "Società"), con sede legale in
_____,
_____, C.F. e Partita IVA n.
_____, in persona di
_____ (legale rappresentante o soggetto
munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- a) che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data _____ con provvedimento
n. _____ un giudizio di ammissibilità alla quotazione di obbligazioni
da emettere nell'ambito del programma _____
relativamente alle seguenti Note Integrative
_____;
- b) che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di
ammissibilità di cui alla premessa che precede in data _____ con
provvedimento n. _____ (*compilare nel caso di successiva conferma*);

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 3 del Regolamento la conferma del giudizio di
ammissibilità alla quotazione delle obbligazioni da emettere nell'ambito del
programma..... relativamente alle seguenti Note Integrative

DICHIARA CHE

le modifiche apportate alle Note Integrative di cui sopra, relativamente alle
caratteristiche degli strumenti finanziari, per le quali si chiede conferma del
giudizio di ammissibilità, sono esclusivamente quelle di seguito indicate o
evidenziate nel testo allegato. Si conferma pertanto che, al di fuori di tali
modifiche, le Note Integrative allegate sono conformi a quelle da ultimo oggetto di
rilascio di giudizio di ammissibilità".

Elenco delle principali modifiche _____

A tal fine allega la seguente documentazione che forma parte integrante della presente domanda:

- Note Integrative con evidenziazione delle modifiche

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione e procedura di ammissione alle negoziazioni nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli ETC/ETN emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.3.12 (Controlli automatici delle negoziazioni), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Domanda di ammissione alle negoziazioni di titoli emessi da enti sovranazionali e di titoli garantiti da uno stato

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L'Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Tutto ciò premesso, la Società in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alle negoziazioni dei seguenti titoli _____ :

mediante la procedura di cui all'articolo

- ☐ 2.4.2, comma 6
- ☐ 2.4.3, comma 7 preceduta da distribuzione attraverso il MOT 7 specificando se con limitazioni a determinati operatori ammessi alle negoziazioni
- ☐ 2.4.3, comma 9

del Regolamento.

DICHIARA CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	è validamente costituito e che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili; (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea).
☐	I titoli da ammettere alla quotazione sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui i titoli sono emessi.
☐	I titoli da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di ☐ Monte Titoli ☐ Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a quotazione).
☐	☐ i risultati dell'offerta sono: - Quantitativo complessivo dei titoli assegnati: _____ - Valore nominale complessivo emesso: _____ - Numero di soggetti sottoscrittori (indicare solo se il valore nominale complessivo è inferiore ai requisiti regolamentari previsti): _____ ☐ di assumersi gli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 del Regolamento (nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento).
☐	l'emittente e/o il garante e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento, rispettivamente per le obbligazioni e per le obbligazioni strutturate, e IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o titolo oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o titolo sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio] _____ _____
☐	☐ al momento della presentazione della domanda non è previsto l'impegno di alcun soggetto specialista di cui all'articolo 4.4.1 che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti ☐ assume l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici; ☐ di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista);

☐	è previsto l'impegno di cui all'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni al Regolamento ad esporre proposte in acquisto (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista/Operatore in acquisto).
☐	Nel caso di preventiva distribuzione attraverso il MOT di cui all'articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento, l'operatore o gli operatori incaricati della vendita: _____
☐	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
☐	assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.29, comma 1, lettera c) del Regolamento di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione (utilizzare solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate indicizzate all'andamento delle attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.27, lettere a), e), f), g) e h)). (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)
☐	la disponibilità al pubblico di informazioni sottoposte ad aggiornamento giornaliero e messe a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione della attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione è: ☐ assicurata come segue: _____ ☐ assicurata come indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate). (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)
☐	che porrà in essere politiche di copertura in coerenza con le proprie policy interne. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)
☐	il soggetto prescelto quale agente per il calcolo è:

☐	☐ indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate).
--------------------------	---

QUALORA LE OBBLIGAZIONI SIANO EMESSE DA UN EMITTENTE RESIDENTE IN UN PAESE DIVERSO DAI PAESI UE, SU RICHIESTA DI BORSA ITALIANA, L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti titoli ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda).

NEL CASO DI TITOLI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	I titoli di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare.
☐	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi i titoli per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
☐ All. 1	Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, bozza del documento di registrazione e bozza di nota informativa e nota di sintesi]: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)
☐ All. 2	In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular). (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri)

	dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)
All. 3	Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea) (questo allegato non è richiesto in caso di obbligazioni bancarie già distribuite al pubblico)
☐ All. 4	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE parere legale nel quale viene confermato che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente residente in un Paese diverso dai Paesi appartenenti all'UE delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti titoli ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. (esclusivamente su richiesta di Borsa Italiana).
☐ All. 5	Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (in caso di emissione garantita).

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGA

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE
<i>(luogo, data)</i>

<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri),

2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.2.40 (Altri titoli), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione e procedura di ammissione alle negoziazioni nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.7 (Ammissione alla quotazione di titoli emessi o garantiti da Stati o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE
<i>(luogo, data)</i> <i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA/OPERATORE IN ACQUISTO

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto [e in vendita] sugli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4, del Regolamento.

Dati relativi allo operatore

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax

- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MOT [DomesticMOT] [EuroMOT]
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e l'operatore è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista [operatore in acquisto] dichiara che gli addetti all'attività di specialista [operatore in acquisto] sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista [operatore in acquisto] e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista [operatore in acquisto] si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4, del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato MOT [ed in particolare di quanto previsto dall'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni], che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista [operatore in acquisto] approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), [IA.6.4.2 delle Istruzioni (Obblighi degli operatori specialisti in acquisto nel mercato MOT)], 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

L'inoltro della domanda deve avvenire utilizzando l'apposito canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana. solo previa autorizzazione di Borsa Italiana, è possibile l'invio dei modelli di domanda cartacei di cui sotto.
in caso di difformità o incompatibilità riscontrate tra i contenuti della domanda di cui sotto e i contenuti del canale informatico prevale sempre il contenuto del regolamento e delle istruzioni

Modello di domanda per l'ammissione di ETC/ETN alla quotazione nel mercato ETFplus

Domanda di ammissione alla quotazione

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L'Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Tutto ciò premesso, la Società in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari _____ :

Emessi sulla base di un prospetto	
☐	Approvato da _____ (autorità competente) in data _____ e trasmesso alla Consob (ove applicabile) in data _____.
☐	Non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.2, comma 6 del Regolamento.

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	è validamente costituito e che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili.
☐	Gli strumenti finanziari sono già quotati presso _____ (mercato regolamentato UE).
☐	gli strumenti finanziari sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui gli strumenti finanziari sono emessi.
☐	gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione alle negoziazioni).
☐	gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni prevedono la possibilità, almeno per alcune categorie di soggetti qualificati, di sottoscrivere e rimborsare in via continuativa gli strumenti finanziari attraverso la consegna degli strumenti finanziari o merci componenti il patrimonio o di un ammontare in denaro equivalente e sono previste disposizioni adeguate di regolamento e consegna degli stessi.

L'EMITTENTE INOLTRE DICHIARA CHE :

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	l'oggetto sociale prevede in via esclusiva la realizzazione di una o più operazioni di emissione di strumenti finanziari; a tal fine: ☐ trasmette copia dello statuto vigente (cfr. allegato n. 10) ☐ dichiara che lo statuto già trasmesso non è stato modificato (nel caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).
☐	le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente.
☐	le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione.
☐	sulle attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei relativi strumenti finanziari.
☐	è stato conferito al revisore legale o alla società di revisione legale _____ l'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio in corso. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐	l'incarico di revisione legale dei conti è scaduto in data _____ e non è stato ancora rinnovato; a tal riguardo si impegna espressamente a provvedere non appena possibile a conferire l'incarico di revisione legale dei conti al revisore legale o alla società di revisione legale. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐	l'emittente e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'art. 2.2.20, comma 3, del Regolamento e IA.2.4.1: [indicare per ciascun

	soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio] _____ _____
☐	di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.7.4.1 delle Istruzioni.
☐	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ L'Emittente rimane l'unico responsabile per tutte le informazioni e i dati trasmessi e per l'adempimento degli obblighi relativi agli strumenti finanziari, come richiesto dalle leggi e dal Regolamento (questa dichiarazione è necessaria solo se i soggetti responsabili non sono dell'Emittente). Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile eventualmente fornito da Borsa Italiana.
☐	assume l'impegno di cui all'articolo IA.2.2.2, comma 2 a comunicare a Borsa Italiana, appena nota e non oltre il termine previsto, la data prevista per il rimborso relativamente agli strumenti finanziari che prevedono per l'emittente la possibilità di rimborsare anticipatamente il capitale; assume inoltre l'impegno di cui all'IA.2.1.11, comma 1 lettera d), di comunicare senza indugio l'ora, il minuto e il secondo in corrispondenza del quale si verifica una condizione risolutiva che comporta l'estinzione degli strumenti finanziari.
☐	assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.22, comma 1, lettera b) del Regolamento, nelle ipotesi ivi previste, di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione.
☐	l'emittente di diritto estero dichiara che le copie dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati (ovvero dell'ultimo bilancio se l'emittente è in attività da un periodo inferiore), anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, inviate a Borsa Italiana, sono corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge cui sono sottoposti e sono conformi all'originale. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐	la disponibilità al pubblico di un prezzo, o altra misura del valore, affidabile e aggiornato delle attività sottostanti, a sensi dell'articolo 2.2.21, comma 1, e che la modalità di pubblicazione dei prezzi è indicata in Allegato 3.

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIA' QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto.
☐	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana; la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda).

NEL CASO DI ETC/ETN SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare.
☐	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
2. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.
3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
☐ All. 1	Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, bozza del documento di registrazione e bozza di nota informativa e nota di sintesi]: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
☐ All. 2	Scheda riepilogativa delle caratteristiche dello strumento finanziario secondo lo schema e il formato definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento. (Eventuali dati non ancora definiti al momento della presentazione della domanda dovranno essere trasmessi appena disponibili e comunque prima del provvedimento di ammissione alle negoziazioni).
☐ All. 3	Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali (ovvero dell'ultimo bilancio se l'emittente è in attività da un periodo inferiore) approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge. In caso di emittente di recente costituzione, in assenza di una situazione patrimoniale e conto economico di un periodo inferiore all'anno, si richiede un'attestazione con gli estremi di iscrizione al registro delle imprese o equivalente per società estere. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐ All. 4	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, dei due precedenti esercizi. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐ All. 5	Ove richiesto da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.2.21, comma 2, del Regolamento, si allega un parere legale rilasciato da un avvocato che esercita la sua professione in Italia o nel paese di negoziazione dello strumento finanziario sottostante, attestante l'esistenza in tale ordinamento di norme sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti in Italia in materia di informazione da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo da parte dell'emittente lo strumento finanziario sottostante.
☐ All. 6	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE parere legale nel quale viene confermato per che l'emittente di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.

☐ All. 7	Qualora l'attività sottostante gli strumenti finanziari sia costituita dalle attività di cui all'articolo IC.1.1, comma 1, lettera f), delle Istruzioni, si allega il dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici, ove non già sufficientemente illustrata nel prospetto informativo.
☐ All. 8	Copia dello statuto vigente dell'emittente, rilasciato dall'Ufficio del Registro delle imprese, o nel caso di enti o emittenti esteri, da altra Autorità competente. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana a condizione che si sia dichiarato che lo statuto già trasmesso non è stato modificato)
☐ All. 9	Parere legale rilasciato da un primario studio legale internazionale, nel quale venga confermato che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2.2.22, comma 2, del Regolamento.
☐ All. 10	Descrizione della struttura dell'operazione 1. Descrizione sintetica della struttura dell'operazione con l'indicazione dei soggetti coinvolti, loro ruoli e, se disponibili, i loro rating; presenza di garanzia accessorie all'operazione o alla singola tranche (<i>credit enhancement</i>); operazioni finanziarie accessorie all'operazione; 2. Descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività sottostanti, alle attività componenti il patrimonio e alle eventuali attività costituite in garanzia e destinate al rimborso degli strumenti finanziari (<i>collateral</i>) nonché dei rischi connessi alle attività stesse, ove non dettagliatamente esplicitata nel prospetto; 3. Descrizione delle modalità di gestione dei flussi di cassa attesi in occasione della sottoscrizione e del rimborso degli strumenti finanziari, ove non dettagliatamente esplicitata nel prospetto; 4. Descrizione delle misure adottate per la custodia delle merci, per ciascuna tipologia/tranche di strumenti finanziari che possono essere emessi nell'ambito del prospetto, che abbiano come sottostante merci, ove non dettagliatamente esplicitata nel prospetto; 5. Descrizione della tipologia di contratti, anche derivati, stipulati al fine di collegare il valore degli strumenti finanziari emessi al prezzo del sottostante e delle controparti di tali contratti, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari che possono essere emessi nell'ambito del prospetto; descrizione, inoltre, delle condizioni in presenza delle quali possono essere sostituite le controparti di tali contratti e le conseguenze di tali sostituzioni per i detentori degli strumenti finanziari. Le descrizioni suddette non devono essere fornite se già dettagliatamente esplicitate nel prospetto; 6. Descrizione dell'esposizione ai rischi, nonché la valutazione del rischio di default e di credit downgrade (ove rilevante) con riferimento alle controparti dei contratti sottostanti gli strumenti finanziari oppure degli eventuali garanti, ove non dettagliatamente esplicitata nel prospetto.
☐ All. 11	Nel caso in cui non sia stato inserito nella domanda d'ammissione, l'impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal rappresentante contrattuale dello specialista che riproduce integralmente il contenuto della sezione appositamente prevista dal presente modello di domanda.
☐ All. 12	Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob. La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

	Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato ETFPlus e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w- <i>quater</i> del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112- <i>bis</i> , comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato ETFPlus per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112- <i>bis</i> , comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.
--	--

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita. In tali ipotesi si dovranno allegare gli ulteriori documenti informazioni, chiarimenti e documentazione richiesti da Borsa Italiana, e ove autorizzati da Borsa Italiana si potranno omettere le informazioni o i documenti superflui o già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGANO

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE
(luogo, data) (Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.20 (Requisiti degli emittenti ETC/ETN), 2.2.21 (Attività sottostante), 2.2.22 (Requisiti degli ETC/ETN), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli ETC/ETN emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.9 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato ETFplus), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12

(Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.3.12 (Controlli automatici delle negoziazioni), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE
(luogo, data) (Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA

--

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore Specialista sul mercato ETFplus a esporre in via continuativa prezzi in acquisto e in vendita sugli strumenti finanziari

.....

per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4 del Regolamento.

Dati relativi allo Specialista

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto ETFplus
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici

- Lo Specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4 del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Il presente modello di domanda si applica in quanto compatibile anche alle emissioni effettuate nell'ambito di un programma (Articolo 2.4.6 del Regolamento)

L'inoltro della domanda deve avvenire utilizzando l'apposito canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana. Solo previa autorizzazione di Borsa Italiana, è possibile l'invio dei modelli di domanda cartacei di cui sotto. In caso di difformità o incompatibilità riscontrate tra i contenuti della domanda di cui sotto e i contenuti del canale informatico prevale sempre il contenuto del regolamento e delle istruzioni

Modello di domanda per l'ammissione di quote o azioni di ETF alla quotazione nel mercato ETFplus

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di Borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L'Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Tutto ciò premesso, la Società in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari _____ :

Emessi sulla base di un prospetto

Per gli ETF di diritto estero:

☐ approvato da _____ (autorità competente) in data _____

☐ non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

Per gli ETF di diritto italiano

☐ redatto in conformità al Regolamento Emittenti di Consob

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.2, comma 6 del Regolamento.

DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	Le quote o azioni sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in le quote o azioni sono emesse.
☐	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.
☐	☐ Che lo statuto della società di gestione o della Sicav allegato (All. 1) è vigente e conforme all'originale alternativamente ☐ Che lo statuto della società di gestione o della Sicav fornito a Borsa in data _____ è tutt'ora vigente e non è stato modificato.
☐	per gli ETF di diritto italiano, il regolamento di gestione dell'ETF, è stato approvato dall'emittente e la copia allegata (all. 2) è conforme all'originale.
☐	Per gli ETF di diritto estero l'ETF ha completato la procedura per l'offerta in Italia di cui all'articolo 42 del Testo Unico della Finanza.
☐	Ha dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.7.4.1 delle Istruzioni.
☐	si impegna a mettere a disposizione del pubblico il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
☐	per gli ETF a gestione attiva, le informazioni sul portafoglio sono disponibili _____ e sono aggiornate con periodicità _____
☐	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail: _____ Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____

	E-mail _____ L'Emittente rimane l'unico responsabile per tutte le informazioni e i dati trasmessi e per l'adempimento degli obblighi relativi agli strumenti finanziari, come richiesto dalle leggi e dal Regolamento (questa dichiarazione è necessaria solo se i soggetti responsabili non sono dell'Emittente) Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile eventualmente fornito da Borsa Italiana.
--	---

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIA' QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
☐	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda).

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
2. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.
3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.
4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza

dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
☐ All. 1	Copia dello statuto vigente della società di gestione o della Sicav. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana a condizione che si sia dichiarato che lo statuto già trasmesso non è stato modificato ed è ancora vigente)
☐ All. 2	Per gli ETF di diritto italiano, copia del regolamento di gestione dell'ETF.
☐ All. 3	Bozza del prospetto, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione e le "informazioni chiave per l'investitore" (KIID). Le eventuali versioni definitive del prospetto dovranno essere fornite tempestivamente a Borsa Italiana
☐ All. 4	Per gli ETF di diritto estero, bozza del documento di quotazione redatto secondo le modalità di cui alle vigenti delibere Consob. Le eventuali versioni definitive di tale documento dovranno essere fornite tempestivamente a Borsa Italiana.
☐ All. 5	Per gli ETF indicizzati, indicazione della composizione, il sistema e le fonti di calcolo, l'aggiornamento e la diffusione dell'indice di riferimento. (Tale relazione non è richiesta qualora l'indice di riferimento sia calcolato, aggiornato e diffuso dalla Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi)
☐ All. 6	Per gli ETF strutturati, indicazione della composizione, il sistema e le fonti di calcolo, l'aggiornamento e la diffusione dell'indice a cui è legato l'andamento dell'ETF e sulle eventuali altre variabili della formula che esprime il collegamento tra valore dell'indice e dell'ETF. Borsa Italiana si riserva di non richiedere tale relazione qualora tali elementi siano già a disposizione della stessa
☐ All. 7	Copia dell'ultimo rendiconto annuale o semestrale dell'ETF, ove disponibile. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
☐ All. 8	Scheda riepilogativa delle caratteristiche dello strumento finanziario secondo lo schema e il formato definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento. (Eventuali dati non ancora definiti al momento della presentazione della domanda dovranno essere trasmessi appena disponibili e comunque prima del provvedimento di ammissione alle negoziazioni).
☐ All. 9	Limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale, nella quale venga confermato che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana.
☐ All. 10	Per gli ETF di diritto estero, attestazione UCITS o AIFMD (se applicabile e non risultante da altra documentazione trasmessa a Borsa Italiana), nonché eventuale comunicazione

	o autorizzazione della Consob rilasciata ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico della Finanza e inerente la commercializzazione di quote o azioni di FIA agli investitori al dettaglio.
☐ All. 11	Per i FIA aperti copia dell'eventuale comunicazione o autorizzazione della Consob rilasciata ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico della Finanza e inerente la commercializzazione di quote o azioni di FIA agli investitori al dettaglio.
☐ All. 12	Nel caso in cui non sia stato inserito nella domanda d'ammissione, l'impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal rappresentante contrattuale dello specialista che riproduce integralmente il contenuto della sezione appositamente prevista nel presente modello di domanda.

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGA

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE
<i>(luogo, data)</i> _____ <i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.35 (Requisiti di ammissione degli ETF), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.5.1 (Sospensione e revoca) 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.9 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato ETFplus); 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie

sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE
(luogo, data) _____ (Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA

--

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore Specialista per gli ETF a esporre in via continuativa prezzi in acquisto e in vendita sugli strumenti finanziari

.....

.....

.....

.....

per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4 del Regolamento.

Dati relativi allo Specialista per gli ETF

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto ETFplus
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista per gli ETF si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4 del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista per gli ETF, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Sezione IA.1.1

Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione per emittente non avente strumenti finanziari ammessi alla quotazione in borsa italiana

TAVOLA 1: AZIONI

A seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione di azioni deve essere prodotta la seguente documentazione attraverso il servizio telematico di Borsa Italiana [QUiCK] in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio, ad eccezione della ricerca predisposta dallo sponsor in sede di offerta, di cui al punto 2.05, secondo alinea, della presente Tavola che deve essere trasmessa a Borsa Italiana in forma cartacea:

1.00 L'emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente e, se diverso, copia dello statuto dell'emittente vigente alla data di ammissione alle negoziazioni la cui conformità all'originale deve essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Bozza del prospetto informativo ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, bozza del documento di registrazione e bozza di nota informativa e nota di sintesi. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente, anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
4. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle azioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
5. Nel caso di società controllante società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea, attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni per la quotazione di all'articolo 15 del Regolamento Mercati, lettere a, b e c (i), nonché attestazione dell'organo di controllo circa quanto previsto in tema di sistema amministrativo contabile dall'articolo 15 del Regolamento Mercati Consob.

6. Nel caso di società controllata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, attestazione dell'organo amministrativo circa la non sussistenza delle condizioni che inibiscono la quotazione di cui all'articolo 16 del Regolamento Mercati Consob.
7. Nel caso di società finanziaria il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni, attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento Mercati Consob.
8. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 3 del Regolamento.
9. Delibera dell'organo amministrativo dell'emittente, previo parere dell'organo di controllo, attestante:
 - (i) l'adozione di un Sistema di controllo di gestione tale da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società e delle principali società del gruppo a essa facente eventualmente capo e tale da consentire in modo corretto:
 - il monitoraggio dei principali *key performance indicator* e dei fattori di rischio che attengono alla società e alle principali società del gruppo ad essa facente eventualmente capo;
 - la produzione dei dati e delle informazioni con particolare riguardo all'informazione finanziaria, secondo dimensioni di analisi adeguate alla tipologia di *business*, alla complessità organizzativa e alle specificità del fabbisogno informativo del *management*;
 - l'elaborazione dei dati finanziari prospettici del piano industriale e del budget nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali mediante un'analisi degli scostamenti;
 - (ii) la compatibilità delle eventuali aree di criticità del Sistema con la seguente casistica:
 - criticità riguardanti l'automazione del processo di consolidamento e/o della produzione di report relative a società o SBU che complessivamente rappresentano meno del 25% dei ricavi totali del gruppo dell'emittente;
 - criticità riguardanti l'automazione del processo di consolidamento e/o della produzione di report relative a società di recente acquisizione che non rappresentano più del 50% dei ricavi totali del gruppo dell'emittente post acquisizione;
 - piano di risoluzione delle aree di criticità individuate che preveda il suo completamento entro la data di completezza della domanda di ammissione alla quotazione di cui all'art 2.4.1, comma 5.
10. Sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo e dei Dirigenti; descrizione delle eventuali deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e delle mansioni dei Dirigenti.
11. Relazione contenente il confronto del sistema di governo societario dell'emittente con le raccomandazioni proposte dal Codice di

Autodisciplina delle Società Quotate. Qualora successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alla quotazione intervengano modifiche al governo societario o assunzioni di impegno in tal senso da parte dell'emittente, la relazione, opportunamente integrata, dovrà essere trasmessa non appena disponibile e comunque prima del provvedimento di ammissione alla quotazione.

12. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.

13. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato MTA e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater* del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato MTA per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

14. Copia dell'eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento; in mancanza, dichiarazione di non disponibilità.

Le attestazioni di cui ai punti 5, 6 e 7 devono essere rinnovate senza indugio qualora sopravvengano significativi mutamenti relativamente alle circostanze oggetto di tali attestazioni.

2.00 Azioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente circa la libera negoziabilità delle azioni alla data di inizio delle negoziazioni e la loro sottoposizione al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le azioni sono emesse.

2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
4. Dichiarazione che il servizio titoli è svolto dall'emittente o, in alternativa, l'indicazione del mandatario incaricato di svolgere il servizio titoli per conto dell'emittente.
5. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - documento elaborato a supporto della valutazione, in cui dovrà essere riportato lo sviluppo del metodo di attualizzazione dei flussi economico/finanziari e del metodo dei multipli di mercato. Lo sponsor dovrà inoltre indicare l'intervallo nell'ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni; qualora questa documentazione non sia disponibile alla data della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione, lo sponsor può trasmetterla successivamente, possibilmente entro 20 giorni di borsa aperta dopo la presentazione della domanda, anche senza l'indicazione dell'intervallo nell'ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni. Qualora lo sponsor non avesse incluso nel documento elaborato a supporto della valutazione l'indicazione dell'intervallo nell'ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni, tale elemento dovrà essere comunicato possibilmente entro 10 giorni di borsa aperta prima della data prevista per il provvedimento di ammissione;
 - ricerca (come definita nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014) predisposta dallo sponsor in sede di offerta; qualora la ricerca non sia disponibile alla data della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione, lo sponsor può trasmetterla successivamente purché possibilmente entro 5 giorni di borsa aperta prima del provvedimento di ammissione alla quotazione;
 - dichiarazione in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
6. Numero stimato degli azionisti, quale risulta dalle evidenze del libro soci, dalle più recenti comunicazioni pervenute e da altri dati a disposizione, nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.2 del Regolamento. Nel caso della procedura di ammissione di cui all'art. 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3

- i risultati dell'offerta secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dei fascicoli relativi agli ultimi tre bilanci annuali, di esercizio o consolidati, ove l'emittente sia tenuto alla loro redazione. Tali bilanci devono essere (i) completi di tutti gli allegati previsti dalla legge, (ii) accompagnati da esplicita dichiarazione del legale rappresentante dell'emittente, o del soggetto munito dei necessari poteri, attestante che i fascicoli in oggetto sono stati approvati dagli organi competenti, sono stati pubblicati e sono conformi all'originale. Rispetto al momento del provvedimento di ammissione alla quotazione non devono essere trascorsi più di quindici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio annuale pubblicato.
2. Ove non inclusa nei documenti di cui ai punti 1.03 e 3.01, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, di esercizio e consolidato, dell'ultimo dei tre periodi annuali e, se esistente, dei due precedenti esercizi.
3. Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui al punto 3.01 sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione alla quotazione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, di esercizio o consolidati, - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate, assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. La situazione patrimoniale e il conto economico infra-annuali, di esercizio e consolidati, devono essere (i) completi di tutti gli allegati previsti dalla legge, (ii) accompagnati da esplicita dichiarazione del legale rappresentante dell'emittente, o del soggetto munito dei necessari poteri, attestante che i fascicoli in oggetto sono stati approvati dagli organi competenti e sono conformi all'originale. Con riferimento alle revisioni contabili richiamate al presente punto, Borsa Italiana si riserva, in via eccezionale, di accettare forme di revisione legale dei conti limitate la cui estensione dovrà essere preventivamente concordata con Borsa Italiana stessa, purché risultino comunque disponibili tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.
4. Qualora siano trascorsi più di quarantacinque giorni tra il termine di ciascun trimestre di esercizio e la data del provvedimento di ammissione alla quotazione, l'emittente verifica la coerenza dell'andamento effettivo della gestione del periodo rispetto ai dati previsionali di cui al punto 8 delle Istruzioni relativi all'esercizio in corso e comunica a Borsa Italiana l'insussistenza di scostamenti rilevanti. Laddove riscontri uno scostamento rilevante ai fini della procedura di ammissione comunica le ragioni di tale scostamento a Borsa Italiana che può chiedere i seguenti dati contabili, consolidati, e – laddove applicabile - pro-forma espressi per aree di business:
 - (i) ricavi;

- (ii) margine operativo;
- (iii) posizione finanziaria netta;
- (iv) portafoglio ordini, se significativo in funzione del business della società.

I dati devono essere riferiti al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre e devono essere posti a confronto con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente.

5. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto a quelle previste ai punti 3.03 e 3.04, sottoposta a revisione contabile completa. Con riferimento alle revisioni contabili richiamate al presente punto, Borsa Italiana si riserva, in via eccezionale, di accettare forme di revisione legale dei conti limitate la cui estensione dovrà essere preventivamente concordata con Borsa Italiana stessa, purché risultino comunque disponibili tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.
6. Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie - ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda di ammissione alla quotazione o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione alla quotazione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione alla quotazione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale contenente il gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci annuali di esercizio o consolidati che costituiscono per una parte largamente preponderante la base dei dati pro-forma, unitamente agli allegati e alle dichiarazioni di cui ai punti (i) e (ii) del punto 3.01 delle stesse Istruzioni. Tali documenti devono essere accompagnati dalla copia della relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale. Rispetto al momento del provvedimento di ammissione alla quotazione non devono essere trascorsi più di quindici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono i dati pro-forma. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione alla quotazione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione

legale contenente gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali. Devono essere inoltre allegati la situazione patrimoniale e il conto economico infra-annuali, di esercizio o consolidati, che costituiscono per una parte largamente preponderante la base dei dati pro-forma, unitamente agli allegati, alle dichiarazioni e alle revisioni legali dei conti di cui al punto 3.03 delle stesse Istruzioni. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.

7. Per le società di cui all'articolo 2.2.2, comma 5 del Regolamento, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio annuale, di esercizio e consolidato, ove l'emittente sia tenuto alla sua redazione, unitamente agli allegati e alle dichiarazioni di cui ai punti (i) e (ii) del punto 3.01 delle stesse Istruzioni, nonché accompagnato dalla copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale, eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto 6. Nel caso di emittenti che non abbiano mai pubblicato e depositato un bilancio annuale, devono essere presentati i documenti di cui al precedente punto 6.
8. Il piano industriale consolidato dell'esercizio in corso e dei due esercizi seguenti, ponendo a confronto i dati previsionali in esso contenuti con gli analoghi dati consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi. Il piano industriale, per il quale si richiede l'approvazione dell'organo competente dell'emittente, dovrà illustrare: (i) la strategia realizzata a livello *corporate* e delle singole aree di *business*; (ii) le intenzioni strategiche a livello *corporate* e delle singole aree di *business*; (iii) l'*Action Plan*; (iv) le ipotesi alla base della determinazione dei dati previsionali e il modello economico utilizzato; (v) i dati previsionali economico-patrimoniali-finanziari.

Il piano industriale dovrà evidenziare per ogni area di *business* e, ove rilevanti, per canale distributivo, prodotto, servizio e/o *brand*, area geografica, tipologia di clienti: (i) le previsioni di sviluppo del fatturato, dei costi operativi e dei margini; (ii) gli importi, le tipologie e le finalità degli investimenti previsti; (iii) le previsioni sull'evoluzione del capitale circolante.

Il piano industriale dovrà essere supportato da un'analisi – da effettuare seguendo schemi predisposti da Borsa Italiana – che consenta di comprendere il *Business Model* dell'emittente, di identificare gli *stakeholder* rilevanti e di inquadrare il settore di appartenenza. In alternativa, tale analisi potrà essere ricompresa all'interno del piano

industriale, utilizzando schemi in uso presso l'emittente e avvalendosi di informazioni già disponibili nell'ambito del processo di preparazione alla quotazione.

Con riferimento alle imprese bancarie, gli elementi informativi che richiedono un particolare esplicitazione, oltre a quelli di cui al primo comma del presente punto, sono, a livello consolidato: (i) l'evoluzione prevista per le principali forme di impiego e di raccolta (valori medi), con evidenziazione delle ipotesi circa i relativi tassi; (ii) l'evoluzione prevista per la raccolta indiretta, facendo riferimento anche al risparmio gestito; (iii) le previsioni circa l'andamento di incagli, sofferenze e svalutazioni.

Con riferimento alle imprese assicurative, si richiede che - a livello consolidato - siano forniti, oltre a quanto previsto al primo comma del presente punto: (i) le previsioni circa l'evoluzione dei premi e della redditività per ramo (con la distinzione tra premi annuali e premi unici); (ii) il prospetto di calcolo dell'*embedded value*.

I dati previsionali del piano industriale devono essere elaborati conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e i dati storici relativi agli ultimi due esercizi, già redatti secondo principi contabili nazionali, devono essere *restated* conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002.

I dati storici presenti nel piano industriale devono essere riclassificati in forma omogenea con i dati previsionali e riconciliati con i dati contenuti nei documenti di cui al punto 1.03. Le società risultanti da operazioni straordinarie ovvero che abbiano subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale, qualora siano impossibilitate a rispettare tale previsione, dovranno fornire elementi informativi di supporto idonei a garantirne il confronto.

Il piano industriale e l'analisi relativa al *Business Model* dell'emittente, agli *stakeholder* rilevanti e al settore di appartenenza devono essere inviati anche su supporto elettronico (in file formato .ppt e .xls).

9. Analisi alla data più recente di eventuali rapporti di debito scaduti dell'emittente e delle altre società del gruppo ad esso facenti capo, inclusi sia i debiti finanziari sia quelli di natura commerciale, tributaria e previdenziale. Relativamente a detti rapporti di debito, devono essere segnalate eventuali iniziative di sospensione della fornitura intraprese dai fornitori, solleciti o ingiunzioni di pagamento ricevuti e azioni esecutive intraprese da parte dei creditori. Tale analisi deve essere predisposta secondo lo schema predisposto da Borsa Italiana e di seguito presentato.

Società debitrice	Tipologia del debito	Ammontare scaduto da 60 giorni	Ammontare scaduto da 90 giorni	Ammontare scaduto da 120 giorni	Sospensioni fornitura, solleciti, ingiunzioni, azioni esecutive

4.00 Sponsor

1. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 2, del Regolamento, secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.11 delle Istruzioni.
2. Dichiarazione dello Sponsor ai sensi dall'articolo 2.3.4, comma 2, lettera c) del Regolamento rilasciata dopo aver:
 - ottenuto la dichiarazione sul Sistema di controllo di gestione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 2.2.2, comma 6 del Regolamento;
 - esaminato quanto riportato nel Memorandum sul Sistema di controllo di gestione predisposto dall'emittente;
 - preso atto delle verifiche di conformità sul Sistema di controllo di gestione rispetto a quanto descritto dall'emittente nel Memorandum, effettuate da un revisore legale o da una società di revisione legale o da altro soggetto qualificato individuato dallo Sponsor e da quest'ultimo incaricato congiuntamente con l'emittente, in possesso di requisiti di professionalità e indipendenza ²;
 - verificato che le eventuali criticità evidenziate dall'emittente siano compatibili con la casistica indicata da Borsa Italiana.
3. Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2.3.4, comma 2 del Regolamento. Ai fini delle dichiarazioni di cui alle lettere c) e d), si raccomanda che le verifiche siano condotte secondo i criteri stabiliti dalle Associazioni nazionali di categoria o, comunque, secondo i migliori standard in uso a livello internazionale.

5.00 Operazioni straordinarie

1. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un'operazione di fusione di cui all'articolo 2.3.4, comma 10, del Regolamento, non è richiesta la documentazione di cui al precedente punto 1.09; in questa ipotesi, su richiesta motivata dell'emittente, Borsa Italiana si riserva di esonerare l'emittente dalla redazione dell'analisi che consente di comprendere il Business Model dell'emittente, di identificare gli stakeholder rilevanti e di inquadrare il settore di appartenenza, a supporto del piano industriale consolidato di cui al punto 3.08.

² Nel valutare l'indipendenza del terzo, a titolo esemplificativo, lo Sponsor deve indicare un soggetto diverso dall'advisor che ha supportato l'emittente nell'adeguamento del proprio SCG. Per quanto riguarda i revisori legali o le società di revisione legale, l'indipendenza è allo stato disciplinata dagli articoli 10 e 17 del d.lgs. 39/2010 e relative norme di attuazione. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dagli artt. 10, comma 12, e 17, comma 2, D. Lgs. 39/2010, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 39/2010 trovano applicazione per i revisori di enti di interesse pubblico gli artt. da 149-bis a 149-duodecies del Regolamento Emittenti e il Principio sull'indipendenza del revisore (cd. "PR 100") emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e approvato dalla Consob in data 5 ottobre 2005. Il requisito di professionalità delle società di revisione è oggetto del principio di revisione n. 200.

2. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un'operazione di fusione di cui all'articolo 2.3.4, comma 11, non è richiesta la documentazione di cui ai precedenti punti 1.09 e 3.08.
3. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente rinvenienti da un'operazione di fusione di cui all'articolo 2.3.1, comma 2, non è richiesta la documentazione di cui ai precedenti punti 1.09 e 3.08.
4. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente che abbia deliberato un'operazione di fusione per incorporazione di una società quotata (incorporata) in società non quotata (incorporante), nel caso in cui l'incorporante abbia altre significative attività oltre alla partecipazione nella quotata, si applicano le norme di cui alla presente Tavola 1.
5. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente rinveniente da una operazione di scissione da una società quotata trovano applicazione le norme della presente Tavola 1; in questa ipotesi, su richiesta motivata dell'emittente, Borsa Italiana si riserva di esonerare l'emittente dalla redazione dell'analisi che consente di comprendere il Business Model dell'emittente, di identificare gli stakeholder rilevanti e di inquadrare il settore di appartenenza, a supporto del piano industriale consolidato di cui al punto 3.08.

6.00 Emittenti di diritto estero

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre produrre, a seguito della presentazione della domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

7.00 Passaggio dal mercato AIM Italia

1. Le disposizioni previste in questa Tavola si applicano anche nei casi di ammissione alla quotazione in borsa di azioni già ammesse alle negoziazioni nel mercato AIM Italia.
2. Per gli emittenti ammessi alle negoziazioni nel mercato AIM Italia da almeno 18 mesi, l'emittente non deve allegare i documenti di cui al punto 2.05, primo e secondo alinea e l'analisi di cui al punto 3.08, paragrafo 3 di questa Tavola.

8.00 Emittente Certificato

1. Per gli Emittenti Certificato, non devono essere allegati i documenti di cui ai punti 3.08 e 4.02. Il documento di cui al punto 3.08 sarà oggetto dell'esame preventivo condotto nell'ambito del programma. Le dichiarazioni di cui al punto 4.03 si intendono riferite esclusivamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 2.3.4, comma 2, lettere a) e d) del Regolamento.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE o extracomunitari.

TAVOLA 2: CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI

Alla domanda di ammissione alla quotazione di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata:

1. La documentazione di cui alla Tavola 1, punti 1.01, 1.02, 2.01, 2.02, 3.00, 4.00 relativa all'emittente le azioni rappresentate.
2. La documentazione di cui alla Tavola 1, punti 1.00 e 2.00 relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni.
3. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MTA e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MTA per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2 Regolamento Emittenti Consob.

* * *

Gli emittenti le azioni rappresentate di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- le azioni rappresentate sono state emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana S.p.A.; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

Gli emittenti i certificati rappresentativi di azioni di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito, il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

TAVOLA 3: OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

3.1 obbligazioni bancarie garantite

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni bancarie garantite deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
2. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione nonché gli estremi della comunicazione effettuata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementari dovranno essere forniti tempestivamente.
3. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni bancarie garantite per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
4. Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio, ai sensi dell'articolo 2.2.10, comma 2 del Regolamento.
5. Copia della eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente e alla singola emissione, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
6. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
7. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in

proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MOT e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione del Regolamento Emittenti Consob.

2.00 Le obbligazioni bancarie garantite oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che le obbligazioni bancarie garantite sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le obbligazioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione delle delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Dichiarazione dell'emittente dalla quale risulti che gli strumenti finanziaria da ammettere alle negoziazioni potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli S.p.A., ovvero di Euroclear o di Clearstream attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.
4. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle obbligazioni bancarie garantite in sede di offerta;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
5. Numero complessivo dei sottoscrittori del prestito, numero e valore nominale dei titoli obbligazionari collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati

dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

6. In caso le obbligazioni bancarie garantite vengano assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 2.2.29, comma 1, lettera c), dichiarazione attestante l'assunzione dell'impegno ivi contenuto.
7. Dichiarazione dell'emittente che le obbligazioni bancarie garantite sono state emesse o saranno emesse in conformità alle disposizioni di attuazione dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, relativamente alle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2.2.9, comma 1, lettera a).

3.00 Dati finanziari

1. Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove l'emittente sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge e dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Ove non inclusa nei documenti di cui ai punti 1.03 e 3.01, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, del precedente esercizio.
3. Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui al punto 3.01 sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura.
4. Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie - ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale contenente gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla

copia delle relazioni di un revisore legale o di una società di revisione legale relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale contenente gli esiti dell'attività sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.

5. Ai sensi dell'articolo 2.2.5, comma 1 del Regolamento:

- per le società per le quali sia accettato un numero inferiore di bilanci anche consolidati deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto 4, se disponibile;
- nel caso di emittenti che non abbiano mai pubblicato e depositato un bilancio annuale, devono essere presentati i documenti di cui al punto 4.

4.00 Struttura dell'operazione

1. Descrizione sintetica della struttura dell'operazione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti (banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice, società cessionaria, "asset monitor" etc...), loro ruoli e, se disponibili, i loro rating.
2. Descrizione sintetica della garanzia prestata dalla società cessionaria nonché dei dati quantitativi e qualitativi relativi al patrimonio separato della medesima società cessionaria, destinato al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite.
3. Descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal patrimonio separato tra le singole emissioni dell'operazione. Per ogni emissione deve essere inoltre specificato il piano cedolare, la modalità di rimborso nonché le eventuali subordinazioni ad altre emissioni.

4. Descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione dei rischi relativi al patrimonio separato, la descrizione di eventuali trigger events con le conseguenze sulle obbligazioni emesse nonché le modalità di intervento a sostegno delle stesse obbligazioni.

* * *

Qualora le obbligazioni bancarie garantite siano emesse da un soggetto estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è sottoposto;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Per le obbligazioni bancarie garantite sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;
- le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/108/CE); tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale

rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.2 obbligazioni emesse da enti locali

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
2. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione nonché gli estremi della comunicazione effettuata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
3. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
4. Copia della eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente e alla singola emissione, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
5. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
6. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR

precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MOT e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MOT per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

2.00 Le obbligazioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che le obbligazioni sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le obbligazioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali le obbligazioni medesime sono state o saranno emesse.
3. Dichiarazione dell'emittente dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli S.p.A ovvero di Euroclear o di Clearstream, nel caso di euro-obbligazioni o di obbligazioni di emittente estero, attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.
4. In caso di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali ex. art. 207, comma 1-bis, D.Lgs. 267/2000, copia dell'eventuale garanzia fideiussoria rilasciata dagli enti capofila dell'emissione.
5. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle obbligazioni in sede di offerta;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
6. Numero complessivo dei sottoscrittori delle obbligazioni, numero e valore nominale dei titoli obbligazionari collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

7. Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, copia del contratto di fideiussione, nonché copia dello statuto vigente della società garante rilasciata dall'Ufficio del Registro delle Imprese o, nel caso di enti o emittenti esteri, da altra autorità competente e copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio. Nel caso il garante abbia titoli ammessi alla quotazione, alla domanda dovrà essere allegato il solo contratto di fideiussione.

3.00 I dati finanziari

1. Per i soggetti indicati all'articolo 2.2.6, comma 1, lettera a), del Regolamento, copia degli ultimi due rendiconti della gestione approvati e pubblicati, corredati dagli allegati previsti dalla legge, dalla relazione dell'organo di revisione incaricato e dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, nonché copia dei bilanci annuale e pluriennale di previsione, corredati dagli allegati previsti dalla legge.
2. Per i soggetti indicati all'articolo 2.2.6, comma 1, lettera b), del Regolamento, copia degli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati - corredati dagli allegati previsti dalla legge, dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - nonché dati previsionali relativi all'esercizio in corso e ai due esercizi successivi.
3. Le regioni producono copia degli ultimi due rendiconti della gestione.

* * *

Qualora l'emissione sia effettuata congiuntamente da più enti locali ex. art. 207, comma 1-bis, D.Lgs. 267/2000, Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti da parte degli enti locali non capofila dell'emissione e garantiti dalla fideiussione di cui al precedente punto 2.05.

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.3 obbligazioni convertibili in azioni

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
4. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
5. Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito al revisore legale o alla società di revisione legale l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2.2.5, comma 3, del Regolamento.
6. Copia della eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente e alla singola emissione, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
7. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
8. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari ai mercati MTA e MIV e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari ai mercati MTA e MIV per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se

stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

2.00 Le obbligazioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che le obbligazioni sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le obbligazioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese, nonché - nel caso di obbligazioni che attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni - copia della delibera di aumento del capitale al servizio del prestito e delle relative omologazioni e autorizzazioni. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Nel caso di obbligazioni che attribuiscono diritti di acquisto di azioni, copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa.
4. Nel caso i titoli derivanti dalla conversione siano emessi da un terzo, copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni di compendio.
5. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
6. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle obbligazioni in sede di offerta;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
7. Numero complessivo dei sottoscrittori del prestito, numero e valore nominale dei titoli obbligazionari collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

8. Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, copia del contratto di fideiussione, nonché copia dello statuto vigente della società

garante rilasciata dall'Ufficio del Registro delle Imprese o, nel caso di enti o emittenti esteri, da altra autorità competente e copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio. Nel caso il garante abbia titoli ammessi alla quotazione, alla domanda dovrà essere allegato il solo contratto di fideiussione.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove l'emittente sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge e dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Ove non inclusa nei documenti di cui ai punti 1.03 e 3.01, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, del precedente esercizio.
3. Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui al punto 3.01 sia anteriore di oltre 6 mesi alla data di presentazione della domanda di quotazione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate, assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura, sottoposta a revisione contabile completa. Con riferimento alle revisioni contabili richiamate al presente punto, Borsa Italiana si riserva, in via eccezionale, di accettare forme di revisione limitate la cui estensione dovrà essere preventivamente concordata con Borsa Italiana stessa, purché risultino comunque disponibili tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.
4. Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale contenente gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla

copia delle relazioni di un revisore legale o di una società di revisione legale relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale contenente gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.

5. Per le società di cui all'articolo 2.2.2, comma 5 del Regolamento, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto 4, se disponibile.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente o il garante abbiano già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.4 asset backed securities (ABS)

Alla domanda di ammissione alla quotazione di ABS deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia dello statuto vigente dell'emittente, rilasciato dall'Ufficio del Registro delle imprese, o nel caso di enti o emittenti esteri, da altra Autorità competente.
2. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione nonché gli estremi della comunicazione effettuata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
3. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle ABS per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
4. Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito al revisore legale o alla società di revisione legale l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2.2.31, comma 2 del Regolamento.
5. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
6. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MOT e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MOT per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito

dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

2.00 Le ABS oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che le ABS sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le obbligazioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Dichiarazione dell'emittente dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli, ovvero Euroclear o di Clearstream attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.
4. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle ABS in sede di offerta;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
5. Numero complessivo dei sottoscrittori del prestito, numero e valore nominale di titoli collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.
6. In caso le ABS vengano assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 2.2.29, comma 1, lettera c), dichiarazione attestante l'assunzione dell'impegno ivi contenuto.
7. Copia del contratto di cessione del credito o dell'attività oggetto di cartolarizzazione ovvero, per operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi di ordinamenti esteri di cui all'articolo 2.2.30, comma 1, lettera b), del Regolamento, documentazione comprovante la cessione del collaterale.

8. Copia della relazione di rating relativa all'emissione. Per le ABS emesse in base al diritto domestico, il rating deve essere stato assegnato da una delle società che abbia i requisiti stabiliti dalla Consob nel regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e che sia iscritta nell'elenco delle agenzie di rating del credito pubblicato da ESMA ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1060/2009, disponibile sul relativo sito internet. Per le ABS emesse in base ad un diritto estero il rating deve essere stato assegnato da una delle società iscritte nell'elenco delle agenzie di rating del credito pubblicato da ESMA ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1060/2009, disponibile sul relativo sito internet. In ogni caso, le ABS devono avere un rating minimo pari a "investment grade".

3.00 Struttura dell'operazione

1. Descrizione sintetica della struttura dell'operazione con l'indicazione dei soggetti coinvolti, loro ruoli e, se disponibili, i loro rating; presenza di garanzia accessorie all'operazione o alla singola tranche (credit enhancement); operazioni finanziarie accessorie all'operazione.
2. Descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (collateral) nonché dei rischi connessi alle attività stesse.
3. Descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole "tranche" dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa.
4. Descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola "tranche" in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.

* * *

Qualora l'ABS sia emessa da un soggetto estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è sottoposto;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla

quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Per le ABS sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori dei cedenti né da quelli del cessionario; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente o il garante abbiano già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

TAVOLA 4: WARRANT

Alla domanda di ammissione alla quotazione di warrant ed altri titoli ad essi assimilabili deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.

4. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri dei warrant per i quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
5. Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito al revisore legale o alla società di revisione legale l'incarico di revisione legale dei conti.
6. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
7. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MTA e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MTA per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

2.00 I warrant oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che i warrant sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui i warrant sono emessi.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese, nonché - nel caso di warrant che attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni - copia della delibera di aumento del capitale al servizio dei warrant stessi e delle

relative omologazioni e autorizzazioni. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.

3. Nel caso di warrant che attribuiscono diritti di acquisto di azioni, copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa.
4. Nel caso le azioni di compendio siano emesse da un terzo, copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant e l'emittente le azioni di compendio.
5. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
6. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione dei warrant in sede di offerta;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
7. Numero complessivo dei sottoscrittori dei warrant, numero e valore dei titoli collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dei fascicoli relativi agli ultimi tre bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove l'emittente sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge e dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Ove non inclusa nei documenti di cui ai punti 1.03 e 3.01, copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei tre esercizi annuali e, se esistente, dei due precedenti esercizi.
3. Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui al punto 3.01 sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente

anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate, assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura, sottoposta a revisione contabile completa. Con riferimento alle revisioni contabili richiamate al presente punto, Borsa Italiana si riserva, in via eccezionale, di accettare forme di revisione limitate la cui estensione dovrà essere preventivamente concordata con Borsa Italiana stessa, purché risultino comunque disponibili tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.

4. Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale contenente gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla copia delle relazioni di un revisore legale o di una società di revisione legale relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale contenente gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed

economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.

5. Per le società di cui all'articolo 2.2.2, comma 5 del Regolamento, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto 4, se disponibile.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

TAVOLA 5: AZIONI O QUOTE DI FIA

Alla domanda di ammissione alla quotazione di azioni o quote di FIA deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 La società di gestione e il fondo o l'emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante della società di gestione o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto della società di gestione o dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Copia del regolamento del fondo, corredata dall'autorizzazione della Banca d'Italia o dalla corrispondente autorità di vigilanza nel caso di emittente estero e dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante della società di gestione o dal soggetto munito dei necessari poteri.
4. Copia della notifica relativa all'autorizzazione ad operare come GEFIA UE ai sensi della direttiva AIFM ottenuta dal gestore del FIA da parte dell'autorità competente con specifica indicazione dei FIA oggetto di commercializzazione in Italia o altra documentazione attestante tale notifica o autorizzazione.
5. Copia della notifica o altra documentazione relativa alla commercializzazione in Italia delle quote o azioni di FIA riservati ai sensi dell'articolo 43, comma 8 del Testo Unico della Finanza.
6. Copia della comunicazione della Consob di cui all'articolo 43, comma 4 del Testo Unico della Finanza e inerente la commercializzazione di quote o azioni di FIA riservati gestiti da una società di gestione o da un GEFIA non UE autorizzato.
7. Per gli ELTIF copia della documentazione di cui ai numeri precedenti in quanto compatibili [a norma dell'articolo 4 quinquies comma 5 del Testo Unico della Finanza].
8. Copia dell'eventuale comunicazione o autorizzazione della Consob rilasciata ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico della Finanza e inerente la commercializzazione di quote o azioni di FIA agli investitori al dettaglio.
9. Bozza del prospetto informativo ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente. Nel caso di FIA aperti si fa riferimento alla pubblicazione del prospetto contenente le informazioni previste ai sensi dell'articolo 113-bis del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni di attuazione. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente, anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
10. Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2.3.4, comma 2 del Regolamento, per le parti previste dal comma 7 del medesimo articolo.
11. Relazione contenente il confronto del sistema del governo societario dell'emittente con le raccomandazioni proposte dal codice di

autodisciplina adottato dalla associazione di categoria. Qualora successivamente alla data di presentazione della domanda intervengano modifiche al governo societario o assunzioni di impegno in tal senso da parte dell'emittente, la relazione, opportunamente integrata, dovrà essere trasmessa non appena disponibile e comunque prima del provvedimento di ammissione alla quotazione.

12. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.
13. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MIV e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari al mercato MIV per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

2.00 Certificati oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione della banca depositaria che le azioni o quote di FIA sono liberamente negoziabili e sottoposte a regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le quote sono emesse.
2. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
3. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - indicazione del prezzo di offerta delle quote o azioni;

- indicazione del quantitativo minimo di attribuzione dei certificati in sede di offerta;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
4. Nel caso di fondo, numero complessivo dei sottoscrittori dei certificati, numero e valore dei certificati collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

Nel caso di Sicaf o Sicav, numero stimato degli azionisti, quale risulta dalle evidenze del libro soci, dalle più recenti comunicazioni pervenute e da altri dati a disposizione.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dell'ultima relazione annuale, o in mancanza, una situazione patrimoniale ed economica relativa ad un periodo inferiore all'anno, corredato della relazione emessa da un revisore legale o da una società di revisione legale, dichiarato conforme all'originale dal legale rappresentante della società di gestione o del soggetto munito dei necessari poteri. Qualora, rispetto al momento del provvedimento di ammissione alla quotazione, siano trascorsi più di 7 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere allegata anche la copia della relazione semestrale corredata di un giudizio del revisore legale o della società di revisione legale. Rispetto al momento del provvedimento alla quotazione di ammissione non devono essere trascorsi più di 14 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo rendiconto annuale.
2. Nel caso di cui all'articolo 2.2.34, comma 2, del Regolamento, copia della situazione economica e patrimoniale pro-forma. Deve essere inoltre allegata la relazione di un revisore legale o di una società di revisione contenente gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione del pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento.

4.00 Specialista

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

1. Impegno dell'operatore Specialista a intervenire sul mercato al fine di sostenere la liquidità degli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4 del Regolamento.

Dati relativi allo Specialista

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MIV
- Data di conferimento e durata dell'incarico
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista per i FIA non riservati si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4 del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista per i FIA non riservati, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

5.00 Emittenti di diritto estero

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione, nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente dei requisiti di cui all'articolo 2.2.34 del Regolamento; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

TAVOLA 6: AZIONI ORDINARIE AMMESSE SUL SEGMENTO PROFESSIONALE DEL MERCATO MIV

Alla domanda di ammissione alla quotazione di azioni sul Segmento Professionale del mercato MIV deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'Emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la strategia di investimento nonché copia della strategia di investimento approvata se non già contenuta nella delibera.
4. Bozza del prospetto informativo ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente, anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
5. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle azioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular).
6. Nel caso di società controllante società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea, attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni per la quotazione di cui all'articolo 15 del Regolamento Mercati Consob, lettere a, b e c, (i) nonché attestazione dell'organo di controllo circa quanto previsto in tema di sistema amministrativo contabile dall'articolo 15 del Regolamento Mercati Consob.
7. Nel caso di società controllata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, attestazione dell'organo amministrativo circa la non sussistenza delle condizioni che inibiscono la quotazione di cui all'articolo 16 del Regolamento Mercati Consob.
8. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 3 del Regolamento.
9. Documentazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.2.37, comma 9 relativo alla costituzione di un conto vincolato, ove necessario.
10. Sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo e dei Dirigenti; descrizione delle deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e delle mansioni dei Dirigenti.
11. Per i soggetti indicati all'articolo 2.2.37, comma 10, sintetico *curriculum vitae* da cui risulti la sussistenza del requisito di professionalità di cui al 2.2.37, comma 10.
12. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile fornito da Borsa Italiana.

13. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato MIV e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater* del Testo Unico della Finanza o che abbiano l'Italia come unico Stato membro ospitante ma non abbiano valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nello Stato d'origine ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. Tale dichiarazione deve essere allegata nel caso di emittenti richiedenti l'ammissione al mercato MIV per i quali l'Italia è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea e non nello Stato membro d'origine, se stabilito dalla Consob ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

14. Copia dell'eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
15. Una relazione sui processi decisionali e sulla struttura organizzativa, specificando in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità.

In particolare, sono descritte in modo sintetico ma esaustivo *(i)* le singole unità aziendali specificando le funzioni ed i responsabili delle medesime, *(ii)* la ripartizione di compiti tra i diversi organi aziendali e all'interno degli stessi, nonché *(iii)* la documentazione funzionale al processo di formazione delle decisioni e che dia conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

La relazione descrive altresì: i soggetti cui è ricondotto il controllo della società e l'eventuale ruolo della stessa all'interno del gruppo d'appartenenza.

La relazione deve descrivere la composizione dell'organo amministrativo con particolare riferimento alla presenza di membri indipendenti e il ruolo dell'organo amministrativo nella determinazione delle politiche aziendali, specialmente in relazione alle strategie e alle decisioni di investimento; il ruolo e le responsabilità dei diversi livelli di management, precisando l'esistenza di comitati esecutivi o consultivi e la presenza all'interno di questi ultimi di membri indipendenti; sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo, dei dirigenti e dei dipendenti addetti all'elaborazione e identificazione delle opportunità di investimento, in cui si evidenzia l'esperienza maturata in materia di gestione di portafogli di investimento; descrizione delle deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e mansioni dei dirigenti; frequenza e contenuto

dell'informativa fornita all'organo amministrativo e all'alta direzione per l'attività di controllo dell'andamento della società; l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda; i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti.

La relazione descrive il sistema di gestione del rischio dell'impresa, le misure predisposte per assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità, i meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli della società, le procedure e sistemi di segnalazione interna, comunicazione e conservazione delle informazioni.

La relazione descrive l'organo aziendale preposto all'individuazione di obiettivi, strategie, profili e livelli di rischio e alla relativa verifica periodica nonché alle decisioni sugli investimenti. Inoltre la relazione descrive i presidi adottati per garantire che gli investimenti siano selezionati in maniera indipendente e nell'esclusivo interesse degli investitori, la relazione descrive inoltre la politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 2.2.37, comma 11, in cui sono illustrati i presidi, le procedure e le misure organizzative posti alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse e i relativi flussi informativi. Nella relazione si specificano le modalità di ricerca, due diligence e selezione delle società in cui investe.

Le attestazioni di cui ai punti 6, 7 e 8 devono essere rinnovate senza indugio qualora sopravvengano significativi mutamenti relativamente alle circostanze oggetto di tali attestazioni.

2.00 Azioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente circa la libera negoziabilità delle azioni alla data di inizio delle negoziazioni e la loro sottoposizione al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le azioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
4. Dichiarazione che il servizio titoli è svolto dall'emittente o, in alternativa, l'indicazione del mandatario incaricato di svolgere il servizio titoli per conto

dell'emittente.

5. Numero stimato degli azionisti, quale risulta dalle evidenze del libro soci, dalle più recenti comunicazioni pervenute e da altri dati a disposizione.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 2, fatto salvo il caso in cui ci si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all'articolo 2.4.3 comma 7, in cui dovrà essere comunicato il solo dato relativo al quantitativo collocato.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dell'ultimo bilancio annuale, o in mancanza, nei casi di cui all'articolo 2.2.37, comma 1, una situazione patrimoniale ed economica relativa ad un periodo inferiore all'anno purché assoggettata al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante della società o dal soggetto munito dei necessari poteri. Qualora, rispetto al momento del provvedimento di ammissione alla quotazione, siano trascorsi più di 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere allegata anche la copia della relazione semestrale corredata di un giudizio del revisore legale o della società di revisione legale. Rispetto al momento del provvedimento di ammissione alla quotazione non devono essere trascorsi più di 15 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio annuale pubblicato.
2. Nel caso di cui all'articolo 2.2.37, comma 2, del Regolamento, copia della situazione economica e patrimoniale pro-forma relativa ad almeno un semestre; la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale contenente gli esiti dell'attività di verifica sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento. Devono essere inoltre allegati i bilanci e le ricostruzioni contabili che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui all'articolo 2.2.37, comma 4, unitamente alla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

4.00 Sponsor

1. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 2, del Regolamento, secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.11 delle Istruzioni.
2. Attestazioni di cui all'articolo 2.3.4, commi 8 e 9.

5.00 Emittenti di diritto estero

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione, nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente dei requisiti di cui all'articolo 2.2.36 del Regolamento; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

TAVOLA 7: AZIONI DI EMITTENTI CHE ESERCITANO IN VIA PREVALENTE L'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E DELLE SIIQ

1.00 Rinvio

Alla domanda di ammissione alla quotazione di azioni di SIIQ, deve essere allegata, in quanto compatibile e conformemente alle disposizioni di cui al Capo 13, Titolo 2.2., Parte 2 del Regolamento, la documentazione di cui alla Tavola 1.

2.00 Piano industriale e struttura organizzativa

In aggiunta a quanto previsto al punto 3.08 della Tavola 1, il piano industriale che deve essere allegato alla domanda di ammissione deve prevedere per gli anni

prospettici esclusivamente gli effetti economici, patrimoniali e finanziari collegati agli attivi immobiliari rientranti nel portafoglio iniziale, vale a dire quelli di proprietà dell'emittente alla data di avvio delle negoziazioni e/o gli attivi oggetto di conferimenti e/o di contratti di acquisto condizionati all'avvio delle negoziazioni (ivi inclusi i contratti che si perfezionano anche successivamente alla quotazione). Il documento deve altresì includere, nella sezione dedicata alle intenzioni strategiche, una descrizione delle strategie di investimento che la società intende perseguire mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dalla quotazione e che siano coerenti con l'obiettivo di diversificazione del rischio. In particolare, devono essere esplicitati i seguenti elementi: i) l'area geografica (o le aree geografiche) e la destinazione d'uso degli *asset*; ii) l'eventuale livello di diversificazione dei ricavi e delle attività; iii) l'eventuale rendimento target degli *asset* e iv) la politica in materia di indebitamento.

In aggiunta a quanto sopra richiamato, deve essere allegata alla domanda di ammissione la seguente documentazione:

1. la relazione contenente la descrizione dettagliata della politica di gestione dei conflitti d'interessi. In particolare, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 2.2.39, comma 13, sono descritti i criteri per identificare i conflitti d'interesse che potrebbero insorgere dalle attività della SIIQ, nonché le procedure e le misure organizzative per la gestione dei medesimi.
2. il sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo, dei dirigenti e dei dipendenti addetti all'elaborazione e identificazione delle opportunità di investimento, in cui si evidenzia l'esperienza maturata e da cui risulti la sussistenza del requisito di professionalità di cui all'articolo 2.2.39, comma 12.

3.00 Formula per il calcolo del livello di investimento minimo delle SIIQ

Rapporto = $NAV / (NAV + AUCAP) \geq 0,3$

- AUCAP: i proventi massimi derivanti dall'aumento di capitale a servizio della quotazione al netto dei proventi destinati all'acquisizione degli immobili oggetto di contratti di acquisto condizionati alla quotazione;
- Net Asset Value (NAV): il valore di mercato degli attivi del portafoglio iniziale dell'emittente al netto del debito residuo sullo stesso;
- Portafoglio iniziale: gli attivi immobiliari, come definiti dall'art. 1, comma 121, della legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni, già identificati e di proprietà della società alla data di avvio delle negoziazioni e/o oggetto di conferimenti e/o di contratti di acquisto condizionati all'avvio delle negoziazioni (ivi inclusi i contratti che si perfezionano anche successivamente alla quotazione).

* * * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti.

Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti

in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE o extracomunitari.

Sezione IA.1.2

Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione in borsa italiana di strumenti finanziari emessi da soggetti aventi altri titoli già ammessi alla quotazione in borsa italiana

TAVOLA 1: AZIONI

A seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione delle azioni deve essere prodotta la seguente documentazione:

1. I documenti di cui alla Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.00, 3.08, e, nel caso la domanda abbia ad oggetto la prima ammissione di azioni, 1.09 e 4.00.
2. Nel caso l'emittente abbia azioni già quotate, le informazioni di cui ai richiamati punti 1.13, 1.14, 2.05 e 3.08 possono essere omesse. Peraltro, nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di cui agli articoli 2.4.3 e 2.4.4 del Regolamento dovrà essere prodotta la dichiarazione prevista dal comma 1, lettere a) e b) dei medesimi articoli.
3. Nel caso l'emittente si avvalga della procedura di cui all'articolo 2.4.4 del Regolamento - nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo - dovranno essere comunicati i risultati dell'offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre produrre, a seguito della presentazione della domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE o extracomunitari.

TAVOLA 2: CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI

Alla domanda di ammissione alla quotazione di certificati rappresentativi di azioni devono essere allegati:

1. La documentazione di cui al punto 1.01 della Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni, relativa all'emittente le azioni rappresentate. Nel caso in cui l'emittente le azioni rappresentate non abbia alcun titolo quotato, anche la documentazione di cui ai punti 2.01, 2.02 e 3.00 relativa all'emittente medesimo.
2. La documentazione di cui alla Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni, punti 1.00 e 2.00, relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni.

* * *

Qualora le azioni rappresentate siano di diritto estero e non siano già quotate nella Borsa Italiana, l'emittente le azioni deve inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- le azioni rappresentate sono state emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- limitatamente all'emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

Gli emittenti i certificati rappresentativi di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

TAVOLA 3: OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

3.1 obbligazioni bancarie garantite

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni bancarie garantite devono essere allegati i documenti di cui alla tavola 3.1, sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.02, 1.03, 1.05, 1.07, 2.00, 3.00, 4.00.

* * *

Per le obbligazioni bancarie garantite sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;
- le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/108/CE); tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.2 obbligazioni emesse da enti locali

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni emesse da enti locali devono essere allegati i documenti di cui alla Tavola 3.2, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 2.00.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.3 obbligazioni convertibili in azioni

Alla domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

1. I documenti di cui alla Tavola 3.3, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08 e 2.00.
2. Nel caso l'emittente si avvalga della procedura di cui al punto 2.4.4 del regolamento:
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.4 medesimo;
 - nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, dovranno essere comunicati i risultati dell'offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente o il garante abbiano già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.4 asset backed securities (ABS)

Alla domanda di ammissione alla quotazione di ABS devono essere allegati i documenti di cui alla tavola 3.4, sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 2.00, 3.00.

* * *

Per le ABS sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori dei cedenti né da quelli del cessionario, tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o qualora siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero l'emittente o il garante abbiano già

strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

TAVOLA 4: WARRANT

Alla domanda di ammissione alla quotazione di warrant deve essere allegata la seguente documentazione:

1. I documenti di cui alla Tavola 4, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07 e 2.00.
2. Nel caso l'emittente si avvalga della procedura di cui al punto 2.4.4 del regolamento:
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.4 medesimo;
 - nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, dovranno essere comunicati i risultati dell'offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

Sezione IA.1.3

Documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione di azioni di risparmio

A seguito della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione di azioni di risparmio deve essere prodotta la seguente documentazione attraverso il servizio telematico [QUiCK] di Borsa Italiana in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio:

1. I documenti di cui alla Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 2.01, 2.02, 2.03 e 2.04.
2. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi delle procedure di ammissione di cui agli articoli 2.4.3 e 2.4.4 del Regolamento, dichiarazione in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli medesimi.
3. Numero complessivo degli azionisti.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, nei termini di cui al comma 1, l'emittente dovrà comunicare i risultati dell'offerta, indicando il quantitativo dei titoli offerti, il quantitativo dei titoli oggetto delle accettazioni pervenute e il numero dei soggetti aderenti all'offerta, suddivisi tra appartenenti al pubblico indistinto e investitori istituzionali, a loro volta distinti tra italiani ed esteri. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo dei titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.4 del Regolamento, nei termini di cui al comma 1, l'emittente dovrà comunicare i risultati dell'offerta, indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo dei titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

ALLEGATO 1 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

[SU CARTA INTESTATA DELL'EMITTENTE [e ove presente del garante]

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari

Egregi signori,

al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (d'ora in poi "L. 136/10"), il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di _____ (ragione sociale), con sede in _____ (città), _____ (indirizzo), C.F. e P.IVA _____ (d'ora in poi, "Emittente [e ove presente il garante]"), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,

DICHIARA CHE

- ☐ L'Emittente [e ove presente il garante] rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,

COMUNICA CHE

- il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono i/il seguente/i: _____;
- il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i: _____;
- tutte le richieste di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi dallo Scrivente Emittente [e ove presente il garante] devono intendersi, sin d'ora, integrati dalla menzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) rilevante e, ove previsto, dal Codice Unico di Progetto (CUP) rilevante.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri)

ALLEGATO 2 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA

Quantitativo complessivo titoli offerti	n.	
Di cui in overallotment	n.	
Prezzo di assegnazione dei titoli		
Quantitativo complessivo titoli assegnati	n:	
Di cui	percentuale:	
1. Investitori non professionali	percentuale:	
2. investitori istituzionali o professionali	percentuale:	
(i) italiani	percentuale:	
(ii) esteri		
Numero dei soggetti assegnatari		
3. investitori istituzionali o professionali:	n.	
(i) italiani	n.	
(ii) esteri	n.	
4. Investitori non professionali (se disponibile)	n.	
Per titoli di debito:		
Numero dei soggetti sottoscrittori		
5. Investitori istituzionali	n.	
6. pubblico indistinto	n.	
In caso di overallotment, quantitativo assegnato in esercizio della greenshoe	n.	
Quantitativo dei titoli acquistati dal consorzio di garanzia (eventuale)	n.	
In caso di offerta di azioni:	Numero soggetti	Numero azioni
Soggetti assegnatari (se esistenti) delle partecipazioni di cui all'art. 2.2.1, c. 2, lettera b), n. 1; del Regolamento		
Soggetti assegnatari (se esistenti) delle partecipazioni pari o superiori al 5% di cui all'art. 2.2.1, c. 2, lettera b), n. 2 del Regolamento;		
Soggetti assegnatari (se esistenti) delle partecipazioni, pari o superiori al 5% di cui all'art. 2.2.1, c. 2, lettera b), n. 3 del Regolamento.		
Soggetti titolari di azioni ante offerta che, successivamente alla chiusura dell'offerta, costituiscono flottante, ai sensi dell'art. 2.2.1, comma 2, lettera b), del Regolamento	n.	n. azioni post-offerta
Quantitativo di titoli a servizio della greenshoe	n.	

Quantitativo di titoli post offerta (<i>pre greenshoe</i>)	n.
--	----

TITOLO IA.2

OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI E MODALITÀ DI QUOTAZIONE



Sezione IA.2.1

Operazioni straordinarie sul capitale, stacco cedola, importi periodici

Articolo IA.2.1.1

(Date di stacco cedola o pagamento degli importi periodici)

1. Borsa Italiana stabilisce, nell'ambito del calendario dei mercati, le date fissate per lo stacco delle cedole rappresentative di diritti inerenti gli strumenti finanziari quotati in borsa o negoziati nel mercato MIV, nonché per l'avvio delle operazioni di raggruppamento o frazionamento di azioni o di quote o azioni di OICR e di ETC/ETN. Tale calendario prevede:
 - a) per le operazioni straordinarie sul capitale comportanti lo stacco di un diritto o il raggruppamento o il frazionamento di azioni o di quote di FIA, quale data di riferimento il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno;
 - b) per lo stacco dei dividendi messi in pagamento da società emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB ovvero sottostanti contratti derivati su azioni negoziati sul mercato IDEM, una data di riferimento coincidente con il primo giorno di mercato aperto successivo al terzo venerdì di ciascun mese solare. Tale disposizione può essere derogata da Borsa Italiana, in casi eccezionali, su richiesta motivata dell'emittente e non si applica nel caso di contratti derivati su azioni ammesse in altri mercati regolamentati europei;
 - c) per lo stacco dei dividendi messi in pagamento da società diverse da quelle di cui alla precedente lettera b) nonché per lo stacco dei proventi di gestione relativi a quote di FIA, quale data di riferimento il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno;
 - d) per lo stacco dei proventi di gestione relativi a ETF e a ETC/ETN, nonché per le operazioni straordinarie comportanti lo stacco di un diritto o il raggruppamento o il frazionamento relativi a ETF e a ETC/ETN quale data di riferimento qualsiasi giorno di mercato aperto.
2. Lo stacco cedole inerenti interessi maturati su obbligazioni o titoli di Stato ha luogo nel rispetto delle date stabilite dalla relativa disciplina degli strumenti finanziari come descritta nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati, e tenuto conto della tempistica di liquidazione dello strumento.
3. In deroga al comma 1, lettera a) del presente articolo, gli stacchi cedola originati dall'esecuzione di un'operazione di scissione hanno luogo nel rispetto dei termini di efficacia giuridica dell'operazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo IA.2.1.8.

Articolo IA.2.1.2***(Obblighi di informativa sulle date stacco e sul pagamento dei dividendi e tempistica)***

1. Non oltre la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo, le società emittenti sono tenute alla trasmissione a Borsa Italiana di un comunicato nel quale vengano indicati:
 - a) nel caso in cui sia deliberata dall'organo competente della società la distribuzione del dividendo:
 - la data stacco del dividendo (ex date), la data di legittimazione a percepire il dividendo ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Testo Unico della Finanza (record date), nonché la data di pagamento del dividendo (payment date);
 - l'importo del dividendo per azione, specificando se da intendersi al lordo o al netto delle ritenute di legge;
 - il numero della cedola rappresentativa del dividendo; e
 - l'eventuale natura straordinaria del dividendo; con il termine "dividendo straordinario", si intende il dividendo, in denaro o in natura, che la società qualifica addizionale rispetto al dividendo derivante dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.
 - b) nel caso in cui sia deliberato dall'organo competente della società di non distribuire alcun dividendo, la notizia dell'esito di tale deliberazione.
2. Tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo e la data stacco del dividendo deve trascorrere almeno un giorno di mercato aperto. Ciò è particolarmente necessario nei casi in cui l'approvazione della proposta di distribuzione del dividendo abbia luogo in un giorno immediatamente precedente una possibile data di stacco fissata nel calendario in considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di Borsa Italiana.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nel caso in cui l'organo competente deliberi la distribuzione di acconti sui dividendi, tra la data di riunione dell'organo che delibera in merito alla distribuzione di acconti dividendi e la data stacco del dividendo deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

Articolo IA.2.1.3***(Obblighi di informativa sulle date stacco e sul pagamento dei dividendi per le società le cui azioni appartengono all'indice FTSE MIB, ovvero le cui azioni costituiscono il sottostante di contratti derivati su azioni negoziati sul mercato IDEM)***

1. Le società le cui azioni appartengono all'indice FTSE MIB, ovvero le cui azioni costituiscono il sottostante di contratti derivati su azioni negoziati sul mercato IDEM, comunicano entro il mese successivo alla data di chiusura del proprio esercizio sociale:
 - a) il mese previsto per lo stacco dell'eventuale dividendo a valere sui risultati dell'esercizio concluso, ove diverso dal mese in cui è stato staccato il precedente dividendo;
 - b) l'eventuale intenzione di adottare una politica di distribuzione di acconti su dividendi per l'esercizio in corso con l'indicazione dei mesi nei quali sono previste le date stacco per gli acconti e il saldo.

Tale disposizione non si applica nel caso di contratti derivati su azioni ammesse in altri mercati regolamentati europei.
2. La comunicazione è effettuata attraverso un comunicato stampa diffuso secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1.
3. Qualora la società debba modificare le informazioni di cui al precedente comma 1, la società deve diffondere, senza indugio, un comunicato stampa, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, indicando le modifiche rispetto alle informazioni fornite, nonché le ragioni sottostanti tale decisione.
4. Le società le cui azioni, in concomitanza con la revisione ordinaria dell'indice FTSE MIB, entrino a fare parte dell'indice FTSE MIB, ovvero le cui azioni divengano sottostante di contratti derivati su azioni, devono comunicare tempestivamente le informazioni di cui al precedente comma 1.

Articolo IA.2.1.4 **(Diritti di opzione)**

In occasione di operazioni di aumento misto o a pagamento del capitale sociale che prevedono l'offerta in opzione ai soci, le società emittenti sono tenute a prendere contatti con Borsa Italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente e, comunque, prima che vengano formalizzati i termini per l'esercizio del diritto di opzione. Ciò al fine di verificare la tempistica prevista per l'esecuzione della operazione, nonché il conseguente calendario di trattazione dei diritti di opzione. Borsa Italiana deve inoltre essere informata sulle date di effettuazione dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati a norma del terzo comma dell'articolo 2441 del c.c.

Articolo IA.2.1.5 **(Assegnazione gratuita, raggruppamento e frazionamento)**

1. Le società emittenti sono tenute ad osservare le date previste dal calendario degli stacchi cedola di cui al precedente articolo IA.2.1.1 per la fissazione della data di avvio delle operazioni di assegnazione gratuita, delle operazioni di raggruppamento e frazionamento dei propri strumenti finanziari.

2. Le società emittenti devono prendere contatti con Borsa Italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente al fine di verificare la tempistica di effettuazione dell'operazione.

Articolo IA.2.1.6***(Modifica dei diritti di una categoria di azioni)***

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di conversione di azioni in azioni di categoria diversa, e comunque prima che vengano formalizzati i termini per l'esecuzione dell'operazione, le società emittenti devono prendere contatti con Borsa Italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, gli interventi necessari anche in ordine all'eventuale cancellazione delle azioni oggetto di conversione.

Articolo IA.2.1.7***(Fusione per incorporazione di una società)***

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di fusione per incorporazione di una società avente azioni quotate in altra società, l'incorporata (nonché l'incorporante se società quotata) deve prendere contatti con Borsa Italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, l'intervento di cancellazione delle azioni dell'incorporata.

Articolo IA.2.1.8***(Scissione di una società)***

Non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera di scissione di una società avente azioni quotate, quest'ultima deve prendere contatti con Borsa Italiana, al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, la tempistica di effettuazione dell'operazione.

Articolo IA.2.1.9***(Ammissione alla quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli già quotati o azioni di pari categoria di nuova emissione e aventi le medesime caratteristiche di quelle già quotate ad eccezione del godimento)***

1. Ai fini dell'ammissione alla quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli già quotati o di azioni di pari categoria e aventi le medesime caratteristiche di quelle già quotate ad eccezione del godimento, l'emittente informa Borsa Italiana al più presto e comunque, non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera che autorizza l'emissione degli strumenti finanziari di nuova emissione.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l'emittente invia a Borsa Italiana, oltre alle informazioni di cui al comma precedente, una dichiarazione circa la sussistenza o meno dell'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della normativa vigente specificando, se del caso, l'ipotesi di esenzione ai sensi del Regolamento Emittenti Consob. Laddove sussista l'obbligo di pubblicare un prospetto o di mettere a disposizione un documento informativo dovrà essere indicata l'Autorità Competente per l'approvazione del prospetto, precisando in tale caso la tempistica della pubblicazione del prospetto o messa a disposizione del documento informativo.

L'emittente informa inoltre Borsa Italiana delle caratteristiche e dell'ammontare degli strumenti finanziari di nuova emissione nonché se intende avvalersi della procedura di cui all'articolo 2.4.3 comma 7 del Regolamento.

3. Borsa Italiana, acquisite le informazioni di cui ai commi precedenti, nonché verificato, ove previsto, che il prospetto sia pubblicato, sia reso disponibile il documento informativo o il documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti, ammette alle negoziazioni gli strumenti di nuova emissione, dandone comunicazione al mercato a seguito dell'efficacia dell'operazione dalla quale rinvergono gli strumenti finanziari di nuova emissione ovvero della comunicazione ai sensi dell'articolo 85-bis del Regolamento Emittenti Consob.
4. Le informazioni richieste ai sensi del presente articolo sono inviate al seguente indirizzo e-mail: info.lcs@borsaitaliana.it.

Articolo IA.2.1.10

(Obblighi informativi per l'esecuzione delle operazioni straordinarie sul capitale)

In occasione dell'esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale l'emittente comunica al mercato secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1:

- a. entro il terzo giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione, i termini dell'operazione;
- b. entro le ore 12.00 del giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione, l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte dell'autorità competente, ove previsto e non disponibile nei termini di cui alla lettera a).

Articolo IA.2.1.11

(Obblighi informativi per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus)

1. Agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus laddove non diffondano le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel Capo I del Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti Consob, si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IA.2.5 per l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 2.6.2 commi 1, 3 e 11 del

Regolamento.

Con le medesime modalità, comunicano a Borsa Italiana:

- a) l'entità del provento di gestione, la sua data di stacco nonché la data di pagamento; tra la data della comunicazione ed il giorno di negoziazione "ex diritto" deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto;
 - b) i giorni del mese nei quali il valore del patrimonio netto (NAV) dell'OICR o il valore ufficiale dell'ETC/ETN non viene calcolato a causa di una festività che riguarda il mercato principale di quotazione delle componenti del portafoglio oppure il Paese d'origine dell'agente di calcolo; tale comunicazione dovrà essere effettuata entro due giorni di mercato aperto precedenti ciascun mese di riferimento;
 - c) qualora l'OICR li preveda: il livello di protezione, il livello di garanzia e il valore del multiplo;
 - d) l'ora, il minuto ed il secondo in corrispondenza del quale si verifica una condizione che possa determinare una variazione nelle condizioni di prezzo alle quali è negoziato lo strumento (quali a titolo esemplificativo eventi di cd. *restrrike/reset*) oppure una condizione cd. risolutiva, che comporta l'estinzione degli ETC/ETN. Tale comunicazione è effettuata senza indugio e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) minuti dopo il suo verificarsi (indicando almeno il codice ISIN, il codice di negoziazione, l'attività sottostante, il fattore di cd. *restrrike/reset* e il prezzo di *reset*) secondo le modalità previste dall'art. IA.2.5.1 e previa anticipazione:
 - i. per telefono al seguente numero +39 02 72426280 (FI&SeDeX&ETFP Compliance and Operations Unit); e
 - ii. per e-mail a: infofi&sd@borsaitaliana.it;
 - e) la decisione di rimborso in conseguenza della liquidazione degli ETF, ETC ed ETN. Tale comunicazione è effettuata senza indugio e in ogni caso entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per il rimborso.
2. Gli emittenti ETF e ETC/ETN ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus comunicano a Borsa Italiana in ciascun giorno di borsa aperta nel formato elettronico da essa previsto:
- a) l'ultimo valore della quota o azione (NAV) nel caso di ETF o l'ultimo valore ufficiale nel caso di ETC/ETN;
 - b) il numero di quote o azioni o strumenti finanziari in circolazione.
3. Gli emittenti ETF e ETC/ETN ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus comunicano a Borsa Italiana l'information provider o il sito internet, e ogni successiva variazione, per il tramite del quale è assicurata la messa a disposizione del pubblico e il regolare aggiornamento delle seguenti informazioni:
- valore dell'indice di riferimento dell'ETF indicizzato o strutturato o del sottostante dell' ETC/ETN;
 - qualora l'ETF lo preveda, valore del cushion;

- valore dell'iNAV dell'ETF calcolato almeno ogni 60 secondi ed espresso in Euro;
- documento contenente le informazioni chiave (KID), per ETC/ETN.

Articolo IA.2.1.12

(Obblighi informativi per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato MIV)

1. Gli emittenti ammessi alle negoziazioni sul Segmento Professionale del mercato MIV comunicano periodicamente a Borsa Italiana il valore aggiornato del patrimonio netto (NAV), su base almeno semestrale e comunque al ricorrere di circostanze che incidono significativamente sul suo valore. In ogni caso, gli emittenti preavvisano a mezzo telefono con congruo anticipo Borsa Italiana circa l'inoltro delle menzionate comunicazioni. Tale disposizione non si applica alle SPAC come previsto dall'articolo 4.3.9 comma 1.

Articolo IA.2.1.13

(Obblighi delle società di diritto estero)

1. Alle società di diritto estero si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla presente Sezione.
2. L'emittente, in caso di impedimento a osservare la tempistica di cui alla presente Sezione, deve contattare al più presto Borsa Italiana per concordare le relative modalità.
3. Le società estere emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB devono prendere contatti con Borsa Italiana non appena l'organo sociale competente abbia approvato le operazioni che comportano lo stacco delle cedole rappresentative di un diritto, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di azioni e nel caso di impedimenti oggettivi all'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Sezione devono comunque fissare le date di decorrenza delle operazioni che comportano lo stacco delle cedole rappresentative di un diritto, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di azioni, in modo da non farle coincidere con il terzo venerdì di ciascun mese solare o con i tre giorni immediatamente precedenti.
4. In occasione di modifiche del capitale sociale, le società estere emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB devono comunicare a Borsa Italiana la variazione dell'ammontare e la nuova composizione del capitale. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo alla data in cui la modifica del capitale sociale è divenuta efficace in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili all'emittente.

Sezione IA.2.2

Pagamento degli interessi, degli importi periodici, esercizio a scadenza e rimborso delle obbligazioni e delle abs quotate, controlli periodici su obbligazioni bancarie garantite

Articolo IA.2.2.1 (Pagamento degli interessi)

1. Gli emittenti obbligazioni o ABS con cedola interessi variabile che negoziano a "corso secco" devono comunicare a Borsa Italiana l'entità della nuova cedola con un anticipo di almeno due giorni di mercato aperto rispetto al primo giorno di godimento della nuova cedola.
2. Gli emittenti obbligazioni o ABS, con cedola interessi variabile che negoziano "tel quel", devono comunicare a Borsa Italiana l'entità della cedola in pagamento con un anticipo di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione "ex diritto" dello strumento finanziario. La data a decorrere dalla quale lo strumento finanziario è negoziato "ex diritto" sarà comunicata da Borsa Italiana con proprio Avviso, tenuto conto della disciplina degli strumenti finanziari come descritta nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati, dello strumento finanziario stesso.

Articolo IA.2.2.2 (Rimborso del capitale)

1. Gli emittenti obbligazioni o ABS con rimborso di quota parte del capitale nominale, devono comunicare a Borsa Italiana con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto al giorno di rimborso, il nuovo valore nominale/taglio minimo di ciascun titolo e l'ammontare residuo in circolazione del prestito obbligazionario quotato o la quota del valore nominale delle ABS quotate ancora da rimborsare.
2. Gli emittenti obbligazioni, ABS o ETC/ETN che prevedano la possibilità di rimborso anticipato devono comunicare la data prevista per il rimborso appena nota, e comunque con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto alla data stessa.
3. Gli emittenti obbligazioni soggette a rimborso del capitale mediante estrazione a sorte devono comunicare a Borsa Italiana, con riferimento alle sole obbligazioni quotate, non appena stabilita la data di estrazione, e comunque con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per l'estrazione, le seguenti informazioni:
 - data di estrazione, precisando se ultima estrazione;

- il numero dei titoli in estrazione;
- l'ammontare residuo in circolazione del prestito obbligazionario successivamente all'estrazione.

Articolo IA.2.2.3

(Controlli periodici su obbligazioni bancarie garantite)

1. Gli emittenti obbligazioni bancarie garantite, di cui all'articolo 2.2.9, comma 1, lettera a) del Regolamento, devono prontamente comunicare a Borsa Italiana la mancata osservanza di almeno uno dei requisiti che devono essere verificati con periodicità almeno semestrale, come definito dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Borsa Italiana, con proprio Avviso, comunicherà tale situazione al pubblico.

Sezione IA.2.3

Statuti, modifiche statutarie rilevanti e variazioni del capitale sociale

Articolo IA.2.3.1

(Trasmissione dello statuto)

1. Successivamente all'avvio delle negoziazioni gli emittenti italiani di azioni trasmettono al più presto a Borsa Italiana copia del proprio statuto vigente, con l'indicazione della data di approvazione.
2. In caso di successive modificazioni dello statuto di cui al comma 1, l'emittente trasmette a Borsa Italiana, entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese, il testo integrale dello statuto con l'evidenziazione delle modifiche apportate e l'indicazione della data di approvazione.
3. I documenti di cui ai commi precedenti sono trasmessi con le modalità indicate all'articolo 2.7.1 del Regolamento.

Articolo IA.2.3.2

(Modifica della denominazione sociale)

Al fine della predisposizione dei necessari interventi tecnici da parte di Borsa Italiana, le società emittenti sono tenute a comunicare tempestivamente alla stessa, l'approvazione della modifica statutaria inerente il cambio della denominazione sociale da parte dell'organo competente dei soci, nonché la notizia dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 c.c. della relativa delibera.

Articolo IA.2.3.3 **(Modifica dell'oggetto sociale)**

Le società emittenti sono tenute a trasmettere tempestivamente a Borsa Italiana la notizia dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 c.c della delibera dell'organo competente di modifica dell'oggetto sociale.

Articolo IA.2.3.4 **(Variazioni del capitale sociale)**

Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 85-bis del Regolamento Emittenti Consob, gli emittenti italiani devono compilare il modello 1 allegato alle presenti Istruzioni.

Articolo IA.2.3.5 **(Società di diritto estero)**

Le disposizioni di cui agli articoli IA.2.3.1, IA.2.3.2 e IA.2.3.3 della presente Sezione si applicano anche agli emittenti di azioni di diritto estero, compatibilmente con le leggi e i regolamenti ad essi applicabili.

Gli emittenti di diritto estero comunicano ogni variazione dell'ammontare e della composizione del proprio capitale sociale al più presto compilando il modello 1 allegato alle presenti Istruzioni.

Sezione IA.2.4

Rating

Articolo IA.2.4.1 **(Definizione di rating pubblico)**

Per rating pubblico si intende la valutazione sul merito di credito:

- a) richiesta dall'emittente e che sia resa nota al mercato, ai sensi della normativa Consob, e/o sia comunicata dall'emittente a persone non soggette ad un obbligo di riservatezza - legale, regolamentare, statutario o contrattuale - ovvero sia comunicata, da parte della società di rating, a soggetti diversi dall'emittente stesso;
- b) non richiesta dall'emittente, comunque pervenuta nella disponibilità di quest'ultimo, qualora sia diffusa dall'emittente stesso a persone non soggette ad un obbligo di riservatezza, sia esso legale, regolamentare, statutario o contrattuale.

Sezione IA.2.5

Modalità di adempimento degli obblighi informativi degli emittenti

Articolo IA.2.5.1

(Modalità di comunicazione a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari)

1. Gli emittenti valori mobiliari adempiono gli obblighi di comunicazione con le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento attraverso lo SDIR o in proprio mediante l'invio di un flusso dati elaborabile. Con le medesime modalità comunicano a Borsa Italiana le altre informazioni necessarie per il buon funzionamento del mercato.
2. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dagli emittenti valori mobiliari laddove non diffondano le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel Capo I del Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti Consob, adempiono gli obblighi di comunicazione di cui al comma precedente seguente indirizzo e-mail: info.lcs@borsaitaliana.it.
3. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, per i mercati MTA e MIV, in relazione alle informazioni di carattere tecnico per le quali Borsa Italiana ha predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione, gli emittenti trasmettono tali informazioni mediante l'uso di tale canale oppure, in caso di suo malfunzionamento, mediante comunicazione al seguente indirizzo e-mail: info.lcs@borsaitaliana.it.³
4. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, per i mercati ETFPlus e MOT, in relazione alle informazioni di carattere tecnico per le quali Borsa Italiana ha predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione (NIS Tech), gli emittenti trasmettono tali informazioni mediante l'uso di tale canale oppure, in caso di suo malfunzionamento, mediante comunicazione al seguente indirizzo e-mail: infofi&sd@borsaitaliana.it.
5. A seguito della presentazione della domanda di ammissione, Borsa Italiana fornirà all'emittente valore mobiliari il codice NDG che l'emittente provvederà a trasmettere ai gestori dei sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate da esso prescelti. Il medesimo codice deve essere trasmesso in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto.

³ L'attivazione del canale elettronico di trasmissione sarà comunicata da Borsa Italiana mediante pubblicazione di apposito Avviso.

Articolo IA.2.5.2***(Modalità di trasmissione dei documenti a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari)***

1. Gli emittenti strumenti finanziari inviano attraverso lo SDIR o in proprio mediante l'invio di un flusso dati elaborabile i documenti, destinati al pubblico, previsti dal Regolamento, nonché quelli per i quali il Regolamento Emittenti Consob, o le altre disposizioni di legge stabiliscono il deposito presso Borsa Italiana, anche se alternativo ad altre modalità di pubblicazione. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare tale flusso, i documenti sono inviati, in formato Portable Document Format (PDF), al seguente indirizzo di posta elettronica: infosocietaria.bilanci@borsaitalia.it, o, ove ciò non sia possibile, su supporto elettronico al seguente indirizzo:

BORSA ITALIANA S.P.A.

LISTED COMPANIES SUPERVISION

Piazza degli Affari, 6

20123 Milano

2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, per il mercato ETFplus, in relazione ai documenti per i quali Borsa Italiana ha predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione, gli emittenti trasmettono tali documenti mediante l'uso di tale canale.

Articolo IA.2.5.3***(Modalità di trasmissione dei comunicati a Borsa Italiana in caso di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio di diffusione delle informazioni)***

1. Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio dello SDIR utilizzato dall'emittente o del servizio di diffusione in proprio gestito dall'emittente medesimo ai fini della diffusione delle informazioni regolamentate, gli emittenti strumenti finanziari adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana attraverso l'invio di un comunicato al seguente indirizzo e-mail: info.lcs@borsaitaliana.it.

Articolo IA.2.5.4***(Comunicati relativi a informazioni privilegiate diffusi a mercato aperto)***

1. Si richiede agli emittenti strumenti finanziari quotati di preavvertire Borsa Italiana a mezzo telefono circa l'inoltro del comunicato a mercato aperto allo

scopo di consentire a Borsa Italiana di valutare con maggiore ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle contrattazioni.

Articolo IA.2.5.5
(Comunicati in lingua inglese)

1. Gli emittenti azioni rientranti nella composizione dell'indice FTSE MIB devono predisporre i comunicati di cui all'articolo 114, commi 1, 4 e 5, del Testo Unico della Finanza, anche in lingua inglese e trasmetterli senza indugio a Borsa Italiana secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento.
2. Gli emittenti azioni quotate diversi da quelli di cui al comma precedente che provvedono alla diffusione dei comunicati di cui all'articolo 114, commi 1, 4 e 5, del Testo Unico della finanza anche in lingua inglese, sono tenuti a trasmetterli senza indugio a Borsa Italiana secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento.

Articolo IA.2.5.6
(Modifiche successive alle modalità di diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti strumenti finanziari comunicano senza indugio a Borsa Italiana l'individuazione di un nuovo SDIR nel caso di sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Articolo IA.2.5.7
(Modulo e modalità di comunicazione del referente informativo)

1. L'emittente strumenti finanziari trasmette a Borsa Italiana il modulo relativo al Referente Informativa al momento della presentazione della domanda di ammissione. Le medesime informazioni sono fornite anche nel formato elaborabile individuato da Borsa Italiana laddove l'emittente sia soggetto alle norme di cui all'articolo 65-sexies del Regolamento Emittenti Consob. In occasione di ogni variazione dei nominativi trasmessi, l'emittente deve aggiornare le suddette informazioni nel medesimo formato elaborabile; laddove l'emittente non diffonda le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel Capo I del Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti Consob, l'aggiornamento dei nominativi è comunicato al seguente indirizzo e-mail: info.lcs@borsaitaliana.it.

MODULO RELATIVO AL REFERENTE INFORMATIVO

I Referente Informativo

Nome:
 Cognome:
 Ruolo aziendale:
 Recapito telefonico:
 Recapito cellulare:
 E-mail

II Referente Informativo

Nome:
 Cognome:
 Ruolo aziendale:
 Recapito telefonico:
 Recapito cellulare:
 E-mail

(luogo) , (data)

Sezione IA.2.6**Schemi di comunicato price-sensitive****Articolo IA.2.6.1
(Criteri generali)**

1. I comunicati diffusi dell'articolo 17, del Regolamento UE n. 596/2014 (c.d. comunicati *price sensitive*) così come quelli diffusi ai sensi dell'articolo 78-bis del Regolamento Emittenti Consob, sono redatti in osservanza delle modalità di rappresentazione e, ove rientranti nelle fattispecie contemplate, dei contenuti minimi specificati negli articoli seguenti.
2. Resta rimessa agli emittenti la valutazione caso per caso dell'idoneità dei contenuti minimi e delle modalità di rappresentazione a soddisfare gli obblighi relativi alle informazioni privilegiate come definite ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento UE n. 596/2014.

3. I comunicati devono essere integrati con le ulteriori informazioni eventualmente previste da disposizioni di legge, da Consob¹ e da altre autorità, nonché dal Regolamento e dalle Istruzioni.

Articolo IA.2.6.2

(Modalità di rappresentazione dei comunicati)

1. I comunicati *price sensitive* si compongono di:
 - codice identificativo di cui all'articolo 65-ter Regolamento Emittenti Consob;
 - titolo;
 - sommario;
 - testo;
 - contatti societari.
2. Il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica della circostanza o evento a cui si riferisce un'informazione privilegiata come definita ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento UE n. 596/2014. Nel caso in cui il comunicato si riferisca a più circostanze o eventi, il titolo fa menzione di ciascuna circostanza o evento.
3. Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti della circostanza o evento a cui si riferisce un'informazione privilegiata come definita ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento UE n. 596/2014, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante e può essere omesso nel caso in cui il titolo del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali di tale informazione privilegiata.
4. Il testo riporta in forma articolata il contenuto dell'informazione privilegiata secondo un indice liberamente scelto dalla società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione. Qualora necessario al fine di assicurare una maggiore chiarezza di contenuto, il testo è organizzato in sezioni, accompagnate da un titolo.
5. I contatti societari contengono i nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'eventuale indirizzo internet della società.
6. Il contenuto di eventuali *disclaimer* in calce ai comunicati deve essere coerente con gli obblighi informativi e le connesse responsabilità a cui sono soggetti gli emittenti, e non devono fornire, al riguardo, indicazioni fuorvianti per il pubblico.

¹ Per un quadro coordinato degli interventi operati da Consob in materia vedi Comunicazione n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

Articolo IA.2.6.3**(Contenuto minimo dei comunicati concernenti l'approvazione dei dati economici-finanziari di periodo)**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai comunicati *price sensitive* concernenti l'approvazione di dati economico-finanziari di periodo diffusi ai sensi dell'articolo 78-bis del Regolamento Emittenti Consob, nonché in quanto compatibili, ai comunicati inerenti alla diffusione di dati economico-finanziari preconsuntivi. Tali disposizioni si applicano ai comunicati concernenti l'approvazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive volontariamente pubblicate dall'emittente, ai sensi dell'articolo 82-ter Regolamento Emittenti Consob, in quanto compatibili e comunque limitatamente alle informazioni divulgate dall'emittente stesso.
2. Il sommario riassume i principali dati economico-finanziari contabili ed eventualmente extra-contabili, opportunamente raffrontati con i dati del corrispondente periodo precedente e, ove necessario per una comprensione più chiara, con l'indicazione della variazione percentuale intervenuta². Nel caso di comunicati riguardanti l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, il sommario indica anche l'eventuale dividendo proposto.
Nel sommario sono riportati i dati consolidati³, con evidenza, in nota, delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel perimetro di consolidamento e l'effetto, in percentuale, della modifica del perimetro stesso.
3. Il testo del comunicato, con la chiara specificazione se si tratta di commento ai dati individuali o consolidati, contiene almeno i seguenti elementi:
 - l'indicazione dell'organo che ha approvato i dati oggetto di comunicazione al mercato;
 - l'indicazione dei principali dati economico-finanziari contabili e extra-contabili, nonché degli altri dati utili al fine di comprendere in via sintetica sia i componenti di reddito più significativi ai fini della formazione del risultato della gestione sia la situazione patrimoniale e finanziaria, opportunamente commentati per quanto riguarda le ragioni delle variazioni più significative occorse rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, anche a seguito di modifiche intervenute nel perimetro di consolidamento, nei principi contabili o a seguito di correzioni di errori presenti nelle rendicontazioni contabili precedenti, nella misura in cui siano di entità significativa;
 - la ripartizione del fatturato o valore della produzione⁴ per aree di business e/o per area geografica, qualora necessario per una corretta valutazione della situazione societaria;
 - l'evidenza delle componenti di reddito derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente che sono stati eventualmente evidenziati nello schema di conto economico, se di entità significativa;

² Per le società calcistiche, vedi anche Raccomandazione Consob n. DEM/2080535 del 9 dicembre 2002

³ Nel caso in cui la società non sia tenuta alla predisposizione dei dati consolidati, dovranno essere riportati i dati civilistici.

⁴ Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.

- l'evidenza dell'eventuale scostamento, se rilevante, dei dati approvati rispetto a dati preconsuntivi o previsionali ove precedentemente comunicati al mercato, con esplicitazione delle ragioni sottostanti tali variazioni; nel caso in cui la società si trovi ad avere in precedenza comunicato dati previsionali relativi a periodi successivi a quello consuntivato, è necessario chiarire se tali previsioni restano valide ovvero, in caso contrario, indicare le variazioni in tali dati prospettici conseguenti all'approvazione dei dati contabili;
 - le modifiche rilevanti intervenute nella posizione finanziaria netta⁵ consolidata⁴ e/o nella sua composizione rispetto al più recente dato fornito al mercato con indicazione analitica delle motivazioni sottostanti tali variazioni;
 - l'indicazione, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, della proposta di destinazione dell'utile, precisando in particolare l'eventuale proposta di dividendo unitario per ciascuna categoria di azioni, la data di stacco cedola (ex date), la data di legittimazione a percepire il dividendo ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Testo Unico della Finanza (record date), la data di messa in pagamento del dividendo (payment date), nonché il trattamento fiscale applicabile ai fondi in distribuzione, ove differente rispetto a quello ordinario;
 - un eventuale commento ai principali dati individuali della società quotata, evidenziando quei fattori che non sono già illustrati nella sezione relativa alla situazione consolidata, se necessario per una corretta informazione al pubblico;
 - i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo e l'evoluzione prevedibile della gestione;
 - l'indicazione, nel caso di approvazione di dati infrannuali, di eventuali fenomeni ciclici e stagionali che caratterizzano l'attività svolta;
 - nel caso in cui la società o le società controllate abbiano emesso, anche all'estero, obbligazioni o ottenuto finanziamenti di importo rilevante che prevedono il rispetto di *covenants*, l'indicazione dell'eventuale mancato rispetto di tali parametri e delle possibili conseguenze;
 - nel caso in cui la società o le società controllate abbiano debiti scaduti da oltre 60 giorni, che, anche cumulati a livello di gruppo, siano di ammontare significativo, l'indicazione dell'ammontare e della natura di tali debiti.
 - gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa riportano i principali indicatori di vigilanza prudenziale assicurando coerenza nei successivi comunicati (ad. esempio SREP, CET, etc).
4. Ad eccezione degli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa, nei comunicati relativi all'approvazione del progetto di bilancio annuale o semestrale abbreviato da parte dell'organo competente, la società riporta l'elenco dei prestiti obbligazionari rilevanti emessi dalla società o da sue controllate in scadenza nei diciotto mesi successivi alla chiusura del periodo di riferimento, nonché l'elenco delle obbligazioni rilevanti emesse nel corso del periodo di riferimento, precisando, per ciascuna emissione, l'ammontare in

⁵ Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.

⁴ Nel caso in cui la società non sia tenuta alla predisposizione dei dati consolidati, dovranno essere riportati i dati civilistici.

circolazione, la scadenza, nonché l'eventuale garanzia prestata dalla società o da sue controllate.

5. Ad integrazione delle informazioni richiamate ai precedenti punti la società allega gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario⁵ previsti dalla vigente normativa riferiti sia al bilancio separato che consolidato. Qualora la società disponga di schemi riclassificati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario⁶ completi e sufficientemente analitici, la società potrà in alternativa allegare detti prospetti fornendo in tal caso note esplicative dei criteri di riclassificazione adottati ai fini della loro produzione se diversi da quelli comunicati con il bilancio. In entrambi i casi i dati contenuti negli schemi dovranno esser comparati con quelli del periodo precedente, avendo cura di evidenziare gli eventuali effetti connessi al mutamento dei principi contabili di riferimento. Occorre precisare, con riguardo agli schemi di bilancio previsti dalla legge, che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale dei conti e, con riguardo agli schemi riclassificati, che si tratta di dati non oggetto di verifica da parte del revisore legale o della società di revisione legale.
6. Se nel comunicato sono utilizzati "indicatori alternativi di performance" si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione degli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015.
7. Nel testo del comunicato è inserita la seguente dichiarazione "Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (nome/cognome) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".

Articolo IA.2.6.4

(Contenuto minimo dei comunicati relativi all'approvazione dei dati economico-finanziari di periodo da parte dei FIA)

1. Il testo del comunicato relativo all'approvazione dei dati economico-finanziari di periodo da parte dei FIA contiene almeno:
 - l'indicazione dell'organo che approva i dati;
 - il valore complessivo netto del FIA e il valore unitario della quota o, nel caso di Sicav o Sicaif, dell'azione;
 - un confronto con i valori del periodo precedente, indicando le principali ragioni sottostanti le variazioni;
 - il risultato di gestione e le principali grandezze che hanno contribuito alla sua formazione;

⁵ Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.

⁶ Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.

- la destinazione del risultato e in particolare, se viene deliberata la distribuzione di proventi o rimborsi parziali, l'indicazione della data stacco e data di pagamento;
 - i principali investimenti e disinvestimenti realizzati nel periodo in esame evidenziando, eventualmente, quelli effettuati con controparte soci ovvero società del gruppo di appartenenza della società di gestione;
 - l'ammontare della liquidità e l'indicazione delle modalità di impiego della liquidità ancora disponibile, con indicazione delle variazioni intervenute nel periodo in esame;
 - l'ammontare dei prestiti assunti (e, se difforni da quelle di mercato, le relative condizioni contrattuali), con l'indicazione della destinazione e delle variazioni intervenute nel periodo in esame;
 - i fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo di riferimento.
2. Ad integrazione di tali informazioni, il FIA allega la composizione del patrimonio, una tabella riepilogativa della situazione patrimoniale e di quella reddituale alla data di riferimento, se disponibili nel rendiconto di gestione e nella relazione semestrale.

Articolo IA.2.6.5

(Contenuto minimo dei comunicati relativi ai giudizi e alle dichiarazioni del revisore legale o della società di revisione legale)

1. Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* da diffondere al mercato a seguito del rilascio da parte del revisore legale o della società di revisione legale di una relazione di revisione contenente una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale⁷, di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo, o di una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche.
2. Il testo del comunicato contiene almeno:
 - la notizia della presenza nella relazione di revisione della dichiarazione sulle incertezze significative o del giudizio con modifica forniti dal revisore legale o dalla società di revisione legale;
 - la copia integrale della relazione di revisione legale dei conti.

Articolo IA.2.6.6

(Contenuto minimo dei comunicati contenenti dati previsionali o obiettivi quantitativi)

⁷ Art. 14, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

1. Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* inerenti a dati previsionali o obiettivi quantitativi.
2. Il testo del comunicato contiene almeno i seguenti elementi:
 - la precisazione che i dati prospettici siano vere e proprie previsioni o obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale;
 - l'illustrazione delle principali ipotesi che hanno condotto alla formulazione dei dati prospettici con particolare riferimento alle ipotesi di crescita, ai tassi di cambio, alla situazione del mercato di riferimento, segnalando quelle che riguardano fattori al di fuori del proprio controllo;
 - le eventuali modifiche di precedenti stime comunicate al pubblico dalla società.
3. Se nel comunicato sono utilizzati "indicatori alternativi di performance" si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione degli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015.

Articolo IA.2.6.7

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti alle dimissioni o alla nomina di componenti gli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave)

1. Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* relativi alle dimissioni o alla nomina di componenti gli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave dell'azienda.
2. Il testo del comunicato relativo alle dimissioni contiene:
 - le motivazioni delle dimissioni, se disponibili o in alternativa l'informazione che dette motivazioni non sono state rese note alla società;
 - nel caso dei componenti l'organo amministrativo, il ruolo e le caratteristiche del soggetto dimissionario in termini di indipendenza, esecutività e appartenenza a comitati interni;
 - l'eventuale partecipazione detenuta dal soggetto alla data di dimissioni, se resa disponibile alla società.
 - con riferimento alle indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica il comunicato contiene altresì le informazioni richieste dall'articolo IA.2.6.8, nonché nel caso l'emittente dichiari di aderire al Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, si ricorda che il medesimo Codice raccomanda di comunicare le informazioni indicate nel suo principio 6.P.5 e nel relativo criterio applicativo 6.C.8.
3. Il testo del comunicato relativo alla nomina contiene:
 - nel caso di nomina assembleare, la lista dalla quale ciascuno dei componenti degli organi sociali è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza o dalla minoranza, l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, l'indicazione della percentuale

di voti conseguita dalla lista di maggioranza, precisando altresì quali componenti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del Testo Unico della Finanza e/o di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina;

- il ruolo e le caratteristiche del soggetto in termini di indipendenza (precisando quali componenti sono stati valutati dall'organo di appartenenza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del Testo Unico della Finanza e/o di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina), nonché - nel caso di componenti l'organo amministrativo - anche le caratteristiche del soggetto in termini di esecutività e appartenenza a comitati interni: nel caso di nomina assembleare tali informazioni saranno diffuse al momento della loro determinazione da parte dell'organo di appartenenza;
- l'indicazione delle modalità per reperire il curriculum vitae o una sintesi del medesimo;
- l'eventuale partecipazione detenuta dal soggetto alla data di nomina, se resa disponibile alla società.

Articolo IA.2.6.8

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti alle operazioni con parti correlate)

1. Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* relativi all'approvazione di operazioni con parti correlate come definite dal Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010 ("Regolamento OPC").
2. Il comunicato da diffondere al pubblico, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi degli articoli precedenti, contiene le seguenti informazioni:
 - a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
 - c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento OPC e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Regolamento;
 - d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
 - e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

Articolo IA.2.6.9

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti operazioni e programmi relativi ad acquisizioni/cessioni di una società o di una attività)

1. Il presente articolo disciplina i contenuti dei comunicati *price sensitive* inerenti a operazioni e programmi relativi ad acquisizione o cessione di assets. Rientrano in tale articolo anche le operazioni di acquisizione/cessione realizzate attraverso il conferimento di beni con conseguente aumento di capitale riservato al conferimento.
2. Il testo del comunicato contiene almeno i seguenti elementi:
 - la descrizione delle modalità, termini, finalità e tempistica dell'operazione, con particolare riferimento al valore della transazione e alle modalità di regolamento; nel caso di acquisizione realizzata mediante aumento di capitale al servizio del conferimento di beni, occorre precisare la data prevista per la convocazione dell'assemblea degli azionisti o, in caso di delega ex articolo 2443 c.c, dell'organo amministrativo;
 - relativamente al valore della transazione, l'indicazione di eventuali contratti di accollo del debito o di cessione di crediti;
 - la descrizione della società e/o delle attività e passività oggetto dell'operazione di acquisizione/cessione con l'indicazione dei principali dati economico-finanziari relativi almeno all'ultimo esercizio della società e/o delle attività e passività oggetto dell'operazione;
 - l'indicazione, delle modalità di finanziamento dell'acquisizione ovvero delle forme di impiego del ricavato della cessione;
 - le eventuali condizioni sospensive o risolutive rilevanti ai fini del perfezionamento dell'operazione;
 - le eventuali opzioni *call/put* negoziate fra le parti con indicazione dei termini economico-temporali delle stesse;
 - l'eventuale *lock-up* sulle azioni emesse al servizio del conferimento;
 - nel caso in cui la società abbia diffuso in precedenza dati previsionali ovvero obiettivi quantitativi, essa comunica se l'operazione incide sulle prospettive fornite al mercato, indicando le eventuali modifiche che interverranno in tali dati a seguito della transazione;
 - nel caso in cui l'operazione sia conclusa con parte correlata, così come definita dal Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010, le indicazioni richieste dall'articolo IA.2.6.8.
3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.
4. Se nel comunicato sono utilizzati "indicatori alternativi di performance" si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione degli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015.

Articolo IA.2.6.10

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti decisioni e programmi relativi ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili, finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie)⁸

1. Il testo del comunicato inerente a decisioni e programmi relativi ad aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili, finalizzate alla raccolta di risorse finanziarie illustra almeno i seguenti elementi:
 - termini, modalità e condizioni dell'operazione, nonché l'organo deliberante e la fase in cui si trova il processo deliberativo;
 - le motivazioni e la destinazione dei fondi raccolti, in rapporto anche all'andamento gestionale della società e del relativo gruppo;
 - il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione;
 - l'eventuale esistenza di un consorzio di garanzia e/o collocamento, le modalità e i termini dell'intervento;
 - gli eventuali impegni formali, se noti, assunti da azionisti rilevanti o da soggetti terzi circa l'intenzione di sottoscrivere le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, anche attraverso l'acquisto di diritti di opzione, precisando l'entità dell'impegno, nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinato;
 - gli eventuali impegni di *lock-up* sulle azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione;
 - l'eventuale intenzione di richiedere per l'emissione obbligazionaria il rating da diffondersi ai canali di distribuzione o al pubblico;
 - l'eventuale esistenza di *covenants* dell'emissione obbligazionaria, con l'indicazione delle principali caratteristiche.
2. Qualora l'organo amministrativo convochi l'assemblea degli azionisti per l'attribuzione delle deleghe di cui agli articoli 2443 e 2420-ter c.c., nel comunicato deve essere specificato se l'organo amministrativo intenda dare immediato esercizio alla delega, precisando, ove noto, l'ammontare per il quale si intende dare esercizio della delega.
3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.
4. Nel caso in cui l'aumento di capitale e/o l'emissione di obbligazioni convertibili configuri un'operazione con parte correlata, così come definita dal Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010, il comunicato contiene almeno le indicazioni richieste dall'articolo IA.2.6.8.

Articolo IA.2.6.11

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti all'emissione di obbligazioni)

1. Il presente articolo disciplina i contenuti dei comunicati *price sensitive* inerenti all'emissione di obbligazioni.

⁸ Si intende escludere operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservate al conferimento di beni.

2. Il testo del comunicato illustra:
 - termini, modalità e condizioni dell'operazione;
 - le motivazioni e la destinazione dei fondi raccolti, in rapporto anche all'andamento gestionale della società e del relativo gruppo;
 - l'esistenza di eventuali garanzie presentate da società del gruppo o da terzi;
 - i soggetti destinatari del collocamento dell'obbligazione, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 2412, comma 2 c.c.;
 - l'intenzione da parte dell'emittente di richiedere la quotazione delle obbligazioni in un mercato regolamentato, precisando l'eventuale timing;
 - l'eventuale esistenza di un consorzio di garanzia e/o collocamento, nonché la modalità e i termini dell'intervento;
 - l'eventuale intenzione di richiedere per l'emissione obbligazionaria il rating da diffondersi ai canali di distribuzione o al pubblico;
 - l'eventuale esistenza di covenants, con l'indicazione delle principali caratteristiche;
 - gli eventuali impegni formali, se noti, assunti da soggetti terzi circa l'intenzione di sottoscrivere le obbligazioni di nuova emissione, precisando l'entità dell'impegno, nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinato;
 - nel caso di emissione di obbligazioni a conversione obbligatoria, ove determinabile, il numero di azioni della società, rappresentativo di tale conversione a scadenza delle obbligazioni, assumendone l'integrale collocamento.
3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.

Articolo IA.2.6.12

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti a operazioni su azioni proprie)

1. Il presente articolo disciplina il contenuto dei comunicati *price sensitive* inerenti alle deliberazioni con le quali l'organo amministrativo propone all'Assemblea di deliberare in merito all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie.
2. Il testo del comunicato illustra almeno:
 - le motivazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione delle azioni proprie;
 - il numero massimo di azioni proprie acquistabili, ripartite per categoria;
 - il potenziale esborso massimo di acquisto previsto per l'operazione in oggetto;
 - il periodo di validità dell'autorizzazione assembleare;
 - le modalità per l'effettuazione dell'acquisto e l'indicazione del prezzo minimo e massimo di acquisto;
 - l'indicazione se la società intenderà avvalersi del *safe harbour* previsto ai sensi del Regolamento (CE) n. 596/2014 e/o attenersi alle prassi di mercato ammesse dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo

2009, qualora le motivazioni dell'autorizzazione fossero coerenti con le fattispecie ivi rappresentate.

- ammontare, espresso anche in termini percentuali sul capitale sociale, di azioni proprie detenute dalla società.
3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.

Articolo IA.2.6.13

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti a operazioni e programmi relativi a fusioni/scissioni)

1. Il presente articolo disciplina il contenuto dei comunicati *price sensitive* inerenti alle deliberazioni con le quali l'organo amministrativo esamina un'operazione o un programma relativi a fusione o scissione.
2. Il testo del comunicato illustra almeno:
 - descrizione delle società oggetto dell'operazione;
 - finalità dell'operazione;
 - descrizione sintetica delle modalità, dei termini e della tempistica dell'operazione, fra cui almeno lo stadio al quale si trova l'operazione (approvazione preliminare dei rapporti di concambio o approvazione del progetto di fusione/scissione), il rapporto di concambio, l'eventuale diritto di recesso spettante agli azionisti;
 - eventuale impatto dell'operazione sulla composizione dell'azionariato della società;
 - l'eventuale *lock-up* sulle azioni emesse al servizio della fusione/scissione ovvero sulle azioni già detenute dai soci dell'incorporante;
 - eventuali condizioni sospensive o risolutive cui è sottoposta l'operazione;
 - indicazione delle eventuali ristrutturazioni o riorganizzazioni previste successivamente all'operazione;
3. Nel caso in cui l'operazione sia realizzata con una parte correlata, così come definita dall'articolo 3, Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010, il comunicato contiene almeno le indicazioni richieste dall'articolo IA.2.6.8.
4. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.
5. Se nel comunicato sono utilizzati "indicatori alternativi di performance" si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione degli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015.

Sezione IA.2.7

Comunicazioni nel caso di acquisto di azioni proprie mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nell'idem

Articolo IA.2.7.1

(Comunicazioni al pubblico)

1. Prima dell'inizio delle operazioni di acquisto delle azioni proprie mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nell'IDEM ai sensi dell'articolo 2.6.7, comma 3 del Regolamento, devono essere comunicate al pubblico le serie di strumenti oggetto di compravendita. Il numero di serie comunicato non può essere superiore a 10. Modifiche successive di tali serie devono essere tempestivamente comunicate al pubblico.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente devono essere effettuate secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento.

Sezione IA.2.8

termini e modalita' di quotazione

Articolo IA.2.8.1

(Negoziazione dei diritti di opzione)

Nello stabilire modalità e termini di negoziazione dei diritti di opzione, Borsa Italiana si attiene ai seguenti criteri:

- le modalità di negoziazione dei diritti sono fissate coerentemente con quelle dello strumento finanziario dal quale hanno avuto origine;
- la decorrenza del periodo di trattazione dei diritti coincide con il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno, in funzione del periodo per l'esercizio del diritto di opzione fissato dall'emittente;
- il termine ultimo di trattazione dei diritti coincide con il quarto giorno di mercato aperto antecedente il termine ultimo (se giorno di mercato aperto) del periodo di opzione.

Articolo IA.2.8.2

(Disponibilità degli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione)

Gli emittenti rendono disponibili gli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione a partire dall'ultimo giorno del periodo di opzione.

Articolo IA.2.8.3

(Definizione di "ex diritto")

Ex diritto significa "privo di diritto" (ove il diritto può assumere di volta in volta la configurazione di dividendo, opzione, assegnazione, raggruppamento, frazionamento, estrazione, rimborso, interessi, importo periodico, ecc...).

L'effetto di negoziare uno strumento finanziario "ex diritto" è tale per cui l'acquirente dello strumento non è legittimato ad esercitare il relativo diritto.

Articolo IA.2.8.4

(Quotazione ex diritto)

1. Borsa Italiana segnala con proprio avviso la data a decorrere dalla quale lo strumento finanziario è quotato "ex diritto", fatta eccezione per la quotazione ex cedola inerente interessi maturati su obbligazioni o ABS quotate a corso secco o su titoli di Stato.

2. La quotazione ex diritto di uno strumento finanziario quotato decorre di norma da una delle date di stacco cedola stabilite nel calendario dei mercati, fatti salvi i casi elencati nell'articolo IA.2.1.1, commi 2, e 3 agli articoli IA.2.8.5 e IA.2.8.6 della presente Sezione.

Articolo IA.2.8.5 **(Quotazione ex estrazione)**

La quotazione ex estrazione delle obbligazioni soggette ad estrazione per premi o rimborsi decorre dal giorno in cui ha luogo l'estrazione medesima (fatta naturalmente eccezione per l'ultima estrazione).

Dalla stessa data di quotazione ex estrazione Borsa Italiana provvede a modificare l'importo residuo in circolazione del prestito.

Articolo IA.2.8.6 **(Quotazione ex rimborso)**

1. La quotazione ex rimborso delle obbligazioni diverse da quelle convertibili e delle ABS soggette a rimborso parziale decorre dal secondo giorno antecedente quello in cui ha luogo il rimborso parziale. A tal fine, il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di negoziazione ex-rimborso decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

Dalla stessa data di quotazione ex rimborso Borsa Italiana provvede a modificare il quantitativo minimo di negoziazione, decurtando dal precedente lotto di negoziazione la quota divenuta rimborsabile, nonché l'importo residuo in circolazione del prestito obbligazionario o la quota del valore nominale delle ABS ancora da rimborsare.

2. La quotazione ex rimborso delle obbligazioni convertibili soggette a rimborso parziale decorre dal secondo giorno di calendario TARGET aperto antecedente quello in cui ha luogo il rimborso parziale. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di negoziazione ex-rimborso decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

Dalla stessa data di quotazione ex rimborso Borsa Italiana provvede a modificare il quantitativo minimo di negoziazione, decurtando dal precedente lotto di negoziazione la quota divenuta rimborsabile, nonché l'importo residuo in circolazione del prestito.

Articolo IA.2.8.7 **(Quotazione "in percentuale" o "a valore unitario")**

1. I titoli di Stato e le obbligazioni e le ABS sono quotati "in percentuale", ponendo convenzionalmente uguale a 100 il valore nominale del titolo.

Qualunque sia il valore nominale unitario dei titoli di Stato, delle obbligazioni e delle ABS, la quotazione nel mercato viene rapportata al valore nominale convenzionale di 100 e viene espressa in percentuale di tale somma.

2. Per i titoli azionari di qualunque categoria (ordinari, privilegiati, di risparmio), e le quote o azioni di OICR, la modalità di quotazione consiste nel rilevarne il prezzo unitario, quale che sia il valore nominale.
3. Per i warrant, ETC/ETN e i diritti (di opzione, assegnazione, ecc...) la modalità di quotazione consiste nel rilevarne il prezzo unitario.

Articolo IA.2.8.8 **(Quotazione "a corso secco" o "tel quel")**

Per i titoli di Stato, per le obbligazioni e per le ABS, i prezzi di mercato si intendono, salva specifica diversa indicazione fornita da Borsa Italiana nel relativo avviso di ammissione, a "corso secco". Ciò significa che al prezzo del titolo che viene formato quotidianamente, espresso in termini percentuali, va aggiunto il rateo di interessi maturato fino al giorno di liquidazione incluso.

Le eccezioni più ricorrenti alle categorie di strumenti citati riguardano le obbligazioni e le ABS con cedola, anche pluriennale, la cui entità è quantificabile solo alla scadenza della cedola, nonché le obbligazioni il cui capitale di rimborso è determinabile solo alla scadenza, le quali sono quotate "tel quel", includendo nel prezzo il valore della cedola in corso di maturazione.

Per tutti gli altri strumenti finanziari ammessi alla quotazione, i prezzi di mercato si intendono "tel quel", comprendendo cioè nel prezzo il valore dei diritti accessori (dividendi in maturazione non ancora esigibili, diritti di opzione o di assegnazione, ecc.) sino al giorno antecedente quello di quotazione "ex diritto" dello strumento finanziario.

Sezione IA.2.9

Cancellazione dalla quotazione di strumenti finanziari aventi una durata limitata nel tempo

Articolo IA.2.9.1 **(Separata linea di quotazione di azioni)**

La cancellazione dalla quotazione di una separata linea di quotazione di azioni è disposta da Borsa Italiana al ricevimento, da parte dell'emittente, del comunicato societario di approvazione del bilancio.

In particolare la data di cancellazione coincide alternativamente:

- con la data di quotazione ex dividendo;

- con il primo giorno di mercato aperto successivo a quello di approvazione del bilancio, nel caso di mancata distribuzione del dividendo.

Articolo IA.2.9.2

(Obbligazioni diverse da quelle convertibili e da quelle soggette ad estrazione per rimborso)

La cancellazione dalla quotazione delle ABS, delle obbligazioni diverse da quelle convertibili o da quelle soggette ad estrazione per rimborso è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno antecedente quello stabilito per il rimborso (anche anticipato) dell'obbligazione medesima. A tal fine, il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

Articolo IA.2.9.3

(Obbligazioni soggette ad estrazione)

La cancellazione dalla quotazione delle obbligazioni soggette ad estrazione per rimborso è disposta da Borsa Italiana in coincidenza con la data in cui ha luogo l'ultima estrazione (anche anticipata) dell'obbligazione medesima.

Articolo IA.2.9.4

(Obbligazioni convertibili)

1. La cancellazione dalla quotazione delle obbligazioni convertibili è disposta da Borsa Italiana, di norma, il primo giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione, anche anticipata, dell'obbligazione medesima. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.
2. Nel caso di obbligazioni convertibili il cui periodo di conversione cessi con ampio anticipo rispetto alla scadenza dell'obbligazione medesima, Borsa Italiana, il primo giorno di mercato aperto successivo al termine ultimo di conversione, può provvedere a cancellare la stessa dal relativo mercato di quotazione e contestualmente provvede ad ammetterla a quotazione nel mercato MOT. In via propedeutica, Borsa Italiana dispone la sospensione dalla quotazione dell'obbligazione convertibile il giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione e l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione.

Articolo IA.2.9.5 **(Titoli di Stato)**

La cancellazione dalla quotazione dei titoli di Stato è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno antecedente quello stabilito per il rimborso dei titoli medesimi. A tale fine, il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

Articolo IA.2.9.6 **(Warrant ed ETC/ETN)**

1. La cancellazione dalla quotazione dei warrant è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno utile ai fini della presentazione dei warrant per l'esercizio degli stessi. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.
2. La cancellazione dalla quotazione di ETC/ETN è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno antecedente la data di scadenza degli strumenti finanziari stessi, tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

Articolo IA.2.9.7 **(FIA)**

1. La cancellazione dalla quotazione delle quote di FIA nel caso di scadenza del termine di durata del fondo stesso è disposta da Borsa Italiana, di norma, il secondo giorno di calendario TARGET aperto antecedente la scadenza del fondo. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, Borsa Italiana, se lo richiede la tutela degli investitori, anche in considerazione delle previsioni del regolamento del fondo, può cancellare le quote del fondo dalla quotazione a conclusione delle operazioni di liquidazione.

Sezione IA.2.10

Disposizioni relative agli emittenti Star

Articolo IA.2.10.1

(Richiesta della qualifica Star)

1. Per ottenere la qualifica Star l'emittente presenta a Borsa Italiana S.p.A. una richiesta firmata dal legale rappresentante alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
 - dichiarazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera g) del Regolamento;
 - dichiarazione dell'emittente che lo stesso non è ammesso a procedure concorsuali e non ha società controllate ammesse a procedure concorsuali in misura superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni;
 - dichiarazione dell'emittente che lo stesso non incorre in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile;
 - indicazione delle eventuali partecipazioni, detenute dall'emittente in società quotate in un mercato regolamentato, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio e consolidato ove redatto o relazione semestrale approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - dichiarazione dell'emittente di aver verificato la possibilità, tenendo conto della tipicità del settore in cui l'emittente svolge la propria attività, di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera a) del Regolamento;
 - descrizione della struttura organizzativa della società, contenente la specificazione dei ruoli dei principali dirigenti, dei relativi poteri gestionali ed economici e descrizione del sistema delle deleghe;
 - nel caso di cui all'articolo 2.2.3, comma 6, copia della delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - curriculum vitae dell'investor relator;
 - dichiarazione dell'emittente che una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche è legata, anche sotto forma di piani di compenso basati su strumenti finanziari o partecipazioni agli utili, ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici prefissati non esclusivamente a breve termine; per le società di nuova quotazione, in alternativa alla dichiarazione di cui sopra, dichiarazione dell'emittente che l'organo competente ha deliberato le linee guida concernenti i meccanismi di incentivazione, indicando quantomeno le categorie dei beneficiari, le modalità e i termini di incentivazione, e ha fissato un termine non superiore a 3 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni per adottare tali meccanismi;

- dichiarazione dell'emittente che la remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi e che tale remunerazione non è – se non per una parte non significativa – legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente;
- nei casi in cui siano previsti dei piani di incentivazione, le dichiarazioni di cui ai 2 punti precedenti devono riportare:
 - gli estremi della delibera dell'Assemblea con la quale è stato deliberato il piano di compenso basato su strumenti finanziari e gli estremi della delibera del Consiglio d'Amministrazione che ha definito il regolamento del piano;
 - i nominativi degli amministratori, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche della società destinatari del piano;
 - modalità e condizioni del piano, specificando, ove applicabile, le tipologie di obiettivi di performance assegnati agli amministratori, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Qualora la società abbia reso note le informazioni riguardanti il piano, ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, in sostituzione della documentazione di cui sopra dovrà essere allegata copia della comunicazione al pubblico.

Qualora non sia previsto un piano di compenso basato su strumenti finanziari, deve essere riportata una breve descrizione degli obiettivi individuali e/o societari assegnati agli amministratori, direttori generali ed altri dirigenti con responsabilità strategiche con l'indicazione della percentuale media della remunerazione legata a tali obiettivi.

- dichiarazione dell'emittente che attesti l'avvenuta adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001 con l'indicazione della data di adozione, nonché la descrizione della composizione dell'organismo di vigilanza o indicazione dell'organo equivalente;
 - dichiarazione dell'emittente che il contratto tra emittente e specialista rispetta le previsioni in tema di cessazione del rapporto di cui all'articolo IA.4.4.1 delle Istruzioni;
 - dichiarazione dell'emittente che lo specialista non appartiene al gruppo cui l'emittente fa parte o che fa capo all'emittente;
 - indirizzo del sito web della società.
2. La relazione sul governo societario è integrata con le informazioni di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettere m), n), o) e p).
 3. L'emittente comunica senza indugio a Borsa Italiana ogni variazione delle informazioni che hanno costituito oggetto della documentazione che integra la presente richiesta.
 4. Nel caso in cui l'emittente richiede la qualifica Star in occasione della presentazione della domanda di ammissione, la documentazione di cui sopra deve essere prodotta in via telematica.

Articolo IA.2.10.2***(Documentazione per la verifica dei requisiti di permanenza su Star)***

1. L'emittente comunica a Borsa Italiana, secondo le modalità concordate, le informazioni rilevanti ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 2.2.3 comma 3 del Regolamento tenuto conto della periodicità prevista dall'articolo IA.4.2.2, comma 4.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, l'emittente comunica a Borsa Italiana, secondo le modalità concordate, tenuto conto della periodicità prevista dall'articolo IA.4.2.2, comma 4:
 - attestazione sull'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001.

Articolo IA.2.10.3***(Soglia per la rilevanza delle società controllate)***

Ai fini del calcolo della soglia di cui alla lettera h), comma 3, articolo 2.2.3 del Regolamento, si considera la somma delle società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ammesse a procedure concorsuali per le quali almeno uno dei seguenti parametri risulta uguale o superiore al 25%:

- somma dei fatturati delle società controllate su totale fatturato dell'emittente (tratto dal bilancio consolidato)
- somma degli attivi della società controllate su totale attivo dell'emittente (tratto dal bilancio consolidato e corrispondente alla somma di patrimonio netto, posizione finanziaria netta e fondo TFR)
- somma dei risultati operativi lordi, calcolati secondo le modalità previste nell'articolo IA.2.10.4, delle società controllate su risultato operativo lordo dell'emittente (tratto dal bilancio consolidato).

Articolo IA.2.10.4***(Modalità di calcolo del risultato operativo lordo)***

Avuto riguardo al contenuto del prospetto di conto economico "minimo" definito nella nota n. 81 del regolamento CE n. 2238/2004 del 29/12/2004, il risultato operativo lordo sarà calcolato nel modo seguente:

- Utile o perdita
- +/- imposte sul reddito
- +/- componenti di reddito negativi e positivi derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività, così come definiti dal punto 2 della delibera CONSOB n. 15519 del 27/07/06.
- +/- quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzate al patrimonio netto
- +/- oneri finanziari [*da intendersi come saldo della gestione finanziaria della società*]
- + ammortamento immobilizzazioni materiali

- + ammortamento immobilizzazioni immateriali
- + perdite per riduzioni durevoli di valore di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie o unità generatrici di flussi finanziari [*la voce immobilizzazioni finanziarie è relativa alle sole attività finanziarie classificate come controllate, società collegate e joint venture (Ias 36)*]
- ripristini di valore (o rettifiche delle perdite per riduzione durevole di valore) di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie o unità generatrici di flussi finanziari [*la voce immobilizzazioni finanziarie è relativa alle sole attività finanziarie classificate come controllate, società collegate e joint venture (Ias 36); occorre considerare tale posta solo se le perdite per riduzione di valore relative alla medesima attività erano state rilevate nel conto economico (Ias 36)*]

Articolo IA.2.10.5

(Requisito per emittenti già quotati che richiedano la qualifica Star)

Ai sensi dell'articolo 2.2.3, comma 5, nell'ultimo bilancio annuale o bilancio semestrale abbreviato revisionato dell'emittente il risultato delle attività ricorrenti consolidato deve essere positivo. Nel caso di operazioni straordinarie si considera il risultato delle attività ricorrenti indicato nei dati pro-forma redatti ai fini della pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento Emittenti Consob.

Il risultato delle attività ricorrenti è definito come il risultato prima delle imposte al lordo dei componenti di reddito positivi e negativi derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività, così come definiti dal punto 2 della delibera CONSOB n. 15519 del 27/07/06.

Articolo IA.2.10.6

(Indipendenza degli amministratori)

1. Il numero degli amministratori indipendenti di cui alla lettera m), comma 3, articolo 2.2.3 del Regolamento si considera adeguato quando sono presenti:
 - almeno 2 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti fino a 8 membri;
 - almeno 3 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti da 9 a 14 membri;
 - almeno 4 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti da oltre 14 membri.

Gli amministratori indipendenti dovranno essere diversi dal presidente.

Articolo IA.2.10.7

(Comunicati in lingua inglese)

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.2.3, comma 3, lettera f) del Regolamento, gli emittenti trasmettono senza indugio a Borsa Italiana i comunicati

di cui all'articolo 114, commi 1, 4 e 5, del Testo Unico della finanza tradotti in lingua inglese secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento contestualmente rispetto ai comunicati in lingua italiana, salvo giustificato ritardo.

Articolo IA.2.10.8

(Ulteriori informazioni da rendere disponibili sul sito Internet)

Fermo restando quanto disposto nell'articolo 2.2.3, comma 3, lettera f) del Regolamento, gli emittenti rendono, inoltre, disponibile sul proprio sito Internet la documentazione distribuita in occasione degli incontri con investitori professionali al termine degli incontri stessi.

Articolo IA.2.10.9

(Procedura di esclusione dalla qualifica di Star)

Ai sensi dell'articolo 2.5.7 del Regolamento, Borsa Italiana, entro 5 giorni di borsa aperta dalla presentazione della richiesta, dispone con Avviso l'esclusione dalla qualifica e il trasferimento della società al mercato MTA. Dalla data dell'Avviso di esclusione alla effettiva esclusione dal segmento Star decorrono almeno 5 giorni. Nei casi di esclusione di cui all'articolo 2.2.3 comma 12, il suddetto termine di 5 giorni non trova applicazione.

Sezione IA.2.11

Requisiti di indipendenza dello sponsor

Articolo IA.2.11.1

(Requisiti di indipendenza dello sponsor)

1. Ai sensi dell'articolo 2.3.3, comma 4, del Regolamento, l'incarico di sponsor non può essere conferito qualora ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
 - a) salvo il caso di cui al comma 3, il Gruppo dello sponsor detenga una partecipazione nel Gruppo dell'emittente superiore al 10% del capitale sociale;
 - b) il Gruppo dell'emittente detenga una partecipazione nel Gruppo dello sponsor superiore al 10% del capitale sociale.
2. Al solo fine del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera a) si tiene conto anche dei diritti di pegno e usufrutto su azioni dell'emittente di cui sia

titolare il Gruppo dello sponsor, nel caso in cui il Gruppo dello sponsor detenga il relativo diritto di voto in assemblea.

3. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), il limite del 10% può essere superato fino ad un massimo del 30% qualora lo sponsor o la società del gruppo dello sponsor abbiano assunto l'impegno dalla data di presentazione della domanda, a non vendere, offrire, costituire in pegno e, in generale, a non compiere operazioni aventi ad oggetto la partecipazione nel Gruppo dell'emittente che eccede il limite di cui al comma 1, lettera a). L'impegno termina trascorso un anno dalla data di avvio delle negoziazioni.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione in connessione con un aumento di capitale, l'incarico di sponsor non può essere conferito qualora il rapporto tra posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo (entrambi rinvenienti dall'ultima situazione annuale contabile e consolidata sottoposta a revisione legale dei conti) sia superiore a 2,5 e contemporaneamente si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo dello sponsor e l'emittente (unitamente al gruppo che all'emittente fa capo) siano superiori al 33% dell'indebitamento lordo consolidato dell'emittente (rinveniente dall'ultima situazione contabile sottoposta a revisione legale dei conti);
 - b) i rapporti creditizi esistenti fra il Gruppo dello sponsor e il gruppo a cui l'emittente appartiene siano superiori al 33% dell'indebitamento lordo consolidato del gruppo a cui l'emittente appartiene (rinveniente dall'ultima situazione contabile sottoposta a revisione legale dei conti) e almeno uno dei seguenti parametri sia superiore al 33%:
 - fatturato consolidato dell'emittente su fatturato consolidato del gruppo a cui l'emittente appartiene (entrambi tratti dall'ultimo conto economico revisionato);
 - margine operativo lordo consolidato dell'emittente su margine operativo lordo consolidato del gruppo a cui l'emittente appartiene (entrambi calcolati sulla base dell'ultimo conto economico certificato);
 - totale attivo consolidato dell'emittente su totale attivo consolidato del gruppo a cui l'emittente appartiene (entrambi calcolati sulla base dell'ultima situazione patrimoniale revisionata).
5. Nel caso di cui all'art. 2.3.3, comma 5, qualora l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione con concomitante offerta di vendita, l'incarico di sponsor non può essere conferito qualora siano presenti uno o più azionisti venditori che detengano direttamente e indirettamente una partecipazione superiore al 30%, e rispetto ai quali, si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il Gruppo dello sponsor detenga una partecipazione nel gruppo dell'azionista venditore superiore al 30% del capitale sociale;
 - b) il rapporto tra posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo consolidati (entrambi rinvenienti dall'ultima situazione annuale contabile e

consolidata sottoposta a revisione legale dei conti) dell'azionista venditore, sia superiore a 2,5, e i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo dello sponsor e tale soggetto siano superiori al 33% dell'indebitamento lordo consolidato dello stesso soggetto (rinveniente dall'ultima situazione contabile revisionata).

6. Qualora, fra la data di chiusura dell'ultima situazione contabile revisionata e la data di presentazione della domanda siano intervenute variazioni nei rapporti fra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell'emittente, ovvero fra il Gruppo dello sponsor e l'azionista venditore, tali da comportare il superamento delle soglie di cui ai precedenti commi 4 e 5, le informazioni relative ai citati rapporti devono essere prodotte alla data di presentazione della domanda.

Sezione IA.2.12

Operazioni di reverse merger

Articolo IA.2.12.1

(Operazioni di fusione, aumento di capitale con conferimento in natura e acquisizione che configurano un Reverse merger)

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2.9.2 del Regolamento lo sponsor trasmette a Borsa Italiana il modello allegato.

Allegato

MODULO RELATIVO ALLO SPONSOR

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Sede degli uffici addetti all'attività di Sponsor
- Tel.
- Fax
- Categoria di appartenenza:
 - ☐ banca
 - ☐ impresa di investimento.
- Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente modulo, lo Sponsor si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Sponsor, che dichiara

di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Lo Sponsor approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Sezione IA.2.13

Richiesta di esclusione dalle negoziazioni

Articolo IA.2.13.1

(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato MOT e ETFplus)

1. Nel caso di esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato MOT di cui all'articolo 2.5.4, comma 1 del Regolamento, così come nel caso di esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato ETFplus di cui all'articolo 2.5.9 del Regolamento, l'emittente invia il Modello 1.
2. Nel caso di esclusione su richiesta dalle negoziazioni in conseguenza del possesso integrale da parte dell'emittente dei propri strumenti finanziari, l'emittente invia il Modello 4, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2.5.4, comma 2, del Regolamento per il mercato MOT.

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Comunicazione di variazione del capitale sociale

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito di¹, intervenuta in data

TABELLA 1

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>
Totale di cui:						
Azioni ordinarie (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni privilegiate (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni privilegiate (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni di risparmio convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni di risparmio convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						

¹ Indicare l'operazione da cui origina la variazione del capitale sociale, l'organo sociale che ha deliberato l'operazione e la data della relativa delibera, nonché la data dell'iscrizione della delibera ovvero del deposito presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento Emittenti Consob.

Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni di risparmio non convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						

TABELLA 2²

	N. titoli convertiti/esercitati	N. titoli residui in circolazione
Obbligazioni convertibili		
Azioni di risparmio convertibili		
Azioni privilegiate convertibili		
Warrant		

² La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale sociale conseguente all'avvenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant per sottoscrizione o conversione di azioni in azioni di categoria diversa

RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI**Modello 1****MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI NEL MERCATO MOT
[NEL MERCATO ETFPLUS]**

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a, Via, C.F. e Partita IVA., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.5.4, comma 1 [2.5.9] del Regolamento l'esclusione dalle negoziazioni in Borsa dei seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Denominazione	Valore in circolazione [limitatamente alle obbligazioni]
.....		
.....		

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

- impegno ad acquistare:
 - ☐ direttamente;
 - ☐ indirettamente, tramite,
gli strumenti finanziari in circolazione su richiesta dei portatori almeno fino alla data di decorrenza dell'esclusione dalle negoziazioni di cui all'articolo 2.5.4, comma 1 [2.5.9] del Regolamento;
- limitatamente alle obbligazioni, attestazione relativa al numero dei possessori ai sensi dell'articolo 2.5.4, comma 1, lettera c), del Regolamento
- delibera dell'organo competente che richiede l'esclusione dalle negoziazioni;
- file in formato xls della tabella riportante l'elenco e le caratteristiche degli strumenti finanziari di cui si richiede l'esclusione. Nel caso in cui le informazioni riportate nel presente documento differiscano dal contenuto del file xls allegato, prevarranno ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni le informazioni contenute nel file.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Modello 2**MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI
DI BORSA/MERCATO MIV*****Richiesta di esclusione dalle negoziazioni di borsa/mercato MIV***

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a, Via, C.F. e Partita IVA., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.5.5 del Regolamento l'esclusione dalle negoziazioni in borsa [o nel mercato MIV] dei seguenti strumenti finanziari:

.....

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

-
 -
 -

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Modello 3**RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI
EMITTENTI DI DIRITTO ESTERO**

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a, Via....., C.F. e Partita IVA, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

Ai sensi dell'articolo 2.5.6 del Regolamento l'esclusione dalle negoziazioni di borsa [o del mercato MIV] dei seguenti strumenti finanziari:

.....

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

-
 -
 -

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Modello 4

**MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI DI BORSA DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI NEL MERCATO MOT
IN CASO DI POSSESSO INTEGRALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI**

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"),
con sede sociale a, Via, C.F. e Partita IVA.
....., in persona del legale rappresentante o del soggetto
munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.5.4, comma 2, del Regolamento l'esclusione dalle
negoiazioni in Borsa dei seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Denominazione	Codice di Negoziazione

A tal fine

DICHIARA

- che tali strumenti finanziari non risultano ad oggi diffusi tra il pubblico essendo tutti nel possesso del [Emittente o Soggetto incaricato dall'Emittente] e che non esiste un diritto o interesse di terzi alla quotazione di tali strumenti finanziari;
- che tali strumenti finanziari non sono stati oggetto di scambio nelle ultime due sedute di Borsa antecedenti la data della presente richiesta; e

SI IMPEGNA

a garantire l'assenza di scambi su tali strumenti finanziari sino alla data di esclusione dalla negoziazione disposta da Borsa Italiana S.p.A.

Allega inoltre la seguente documentazione che forma parte integrante della presente domanda

- file in formato xls della tabella riportante l'elenco e le caratteristiche degli strumenti finanziari di cui si richiede l'esclusione.

Nel caso in cui le informazioni riportate nel presente documento differiscano dal contenuto del file xls allegato, prevarranno ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni le informazioni contenute nel file.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Modello 5**MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA QUALIFICA STAR*****Richiesta di esclusione dalla qualifica di Star***

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a, Via, C.F. e Partita IVA., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

PREMESSO

- che Borsa Italiana S.p.A ha riconosciuto, in datala qualifica di Star alla Società ;
- che [l'organo competente della società], in data....., ha deliberato la richiesta di esclusione dalla qualifica di Star per i propri strumenti finanziari con le seguenti motivazioni:
 -

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.5.7 del Regolamento, l'esclusione dalla qualifica di Star per i seguenti strumenti finanziari:

.....

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

- copia della delibera dell'organo competente che ha deliberato l'esclusione dalla qualifica.

(luogo, data)

 (Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

MODELLO DI ATTESTAZIONE DELLO SPONSOR AI SENSI DELL'ART. 2.3.3, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. E DELL'ARTICOLO IA.2.11 DELLE ISTRUZIONI

[denominazione dello sponsor], in persona di..., munito dei necessari poteri,

PREMESSO CHE

- [denominazione della società emittente] ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Borsa Italiana"), ai sensi degli artt. 2.4.1 e 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (di seguito, il "Regolamento"), la domanda di ammissione alla quotazione [specificare mercato e tipologia di strumento finanziario];
- in data ... l'emittente ha nominato [denominazione dello sponsor] quale sponsor per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2.3.4 del Regolamento;

TUTTO CIO' PREMESSO

[denominazione dello sponsor], in qualità di sponsor, in nome e per conto del Gruppo a cui appartiene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2.3.3, commi 2 e 4, del Regolamento, rilascia le seguenti dichiarazioni:

SEZIONE 1

(Rapporti di partecipazione e azioni in pegno o usufrutto ex art. IA.2.11.1 – compilare le parti di pertinenza)

- alla data di inoltro della domanda di ammissione, la percentuale di partecipazione del Gruppo dello sponsor nel Gruppo dell'emittente cumulata con i diritti di pegno o usufrutto su azioni dell'emittente è pari a ... %

TABELLA 1

Gruppo dello sponsor	Società del Gruppo dell'emittente	n. azioni	Proprietà, Pegno, Usufrutto	% capitale sociale	Note
Società A					
Società B					
...					
Società n					

SEZIONE 2

(Rapporti creditizi tra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell'emittente ex art. IA.2.11.1 comma 4 – compilare le parti di pertinenza)

- la posizione finanziaria netta consolidata dell'emittente e il margine operativo lordo consolidato (calcolati come da art. IA.2.11.1, delle Istruzioni) sono pari rispettivamente a ... € e ... € e pertanto il rapporto è pari a

[se il rapporto tra la posizione finanziaria netta consolidata dell'emittente e il margine operativo lordo consolidato risulta inferiore a 2,5 non occorre che lo sponsor fornisca ulteriori informazioni sui rapporti creditizi tra il Gruppo dello sponsor ed il Gruppo dell'emittente]

- l'indebitamento lordo consolidato dell'emittente e del Gruppo dell'emittente (calcolati come da art. IA.2.11.1, delle Istruzioni), sono pari rispettivamente a ... € e ... € e, alla data di inoltro della domanda di ammissione, sussistono i seguenti rapporti di natura creditizia tra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell'emittente:

TABELLA 2

	Import o utilizza to	Soggetto finanziatori	Soggetto beneficiari o	Scadenza	Tasso di interese	% indebitament o lordo	Note
Credito dello sponsor nei confronti dell'emittente e del gruppo che all'emittente fa capo (emittente capogruppo)						<i>su consolidato</i>	
Credito del Gruppo dello sponsor nei confronti dell'emittente e del gruppo che all'emittente fa capo (emittente capogruppo)						<i>consolidato su consolidato</i>	
Credito dello sponsor nei confronti del Gruppo dell'emittente (emittente non capogruppo)						<i>su consolidato</i>	
Credito del Gruppo dello sponsor nei confronti del Gruppo dell'emittente (emittente non capogruppo)						<i>consolidato su consolidato</i>	

- i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo dello sponsor e l'emittente (unitamente al gruppo che all'emittente fa capo) sono pari a ... € e l'indebitamento lordo consolidato dell'emittente (calcolato come da art. IA.2.11.1, delle Istruzioni) è pari a ... € e pertanto il rapporto è pari a ... %;
- i rapporti creditizi esistenti fra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell'emittente sono pari a ... € e l'indebitamento lordo consolidato del Gruppo dell'emittente (calcolato come da art. IA.2.11.1, delle Istruzioni) è pari a ... € e pertanto il rapporto è pari a ... %;

- il fatturato consolidato dell'emittente e il fatturato consolidato del Gruppo dell'emittente (entrambi tratti dall'ultimo conto economico revisionato) sono pari rispettivamente a ... € e ... €, pertanto il rapporto fra le due grandezze è pari a ... %;
- il margine operativo lordo consolidato dell'emittente e il margine operativo lordo consolidato del Gruppo dell'emittente (entrambi calcolati sulla base dell'ultimo conto economico revisionato) sono pari rispettivamente a ... € e ... €, pertanto il rapporto fra le due grandezze è pari a ... %;
- il totale attivo consolidato dell'emittente e il totale attivo consolidato del Gruppo dell'emittente (entrambi calcolati sulla base dell'ultima situazione patrimoniale revisionata) sono pari rispettivamente a ... € e ... €, pertanto il rapporto fra le due grandezze è pari a ... %;

SEZIONE 3

(Rapporti creditizi tra il Gruppo dello sponsor e i soggetti che detengono partecipazioni significative nell'emittente ex art. 2.3.3, comma 2, lettera c) – compilare le parti di pertinenza)

alla data di inoltro della domanda di ammissione, sussistono i seguenti rapporti partecipativi e creditizi tra il Gruppo dello sponsor e i soggetti che detengono, direttamente e indirettamente, partecipazioni significative nell'emittente:

TABELLA 3

Elenco delle partecipazioni del Gruppo dello sponsor nel gruppo dell'azionista venditore:

Gruppo dello sponsor	Società	n. azioni	% capitale sociale	Note
Società A				
Società B				
...				
Società n				

TABELLA 4

Il rapporto tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo consolidati dell'azionista venditore è pari a _____ .

[se il rapporto tra la posizione finanziaria netta e margine operativo lordo dell'azionista venditore risulta inferiore a 2,5 non occorre che lo sponsor fornisca ulteriori informazioni sui rapporti creditizi tra il Gruppo dello sponsor e l'azionista venditore]

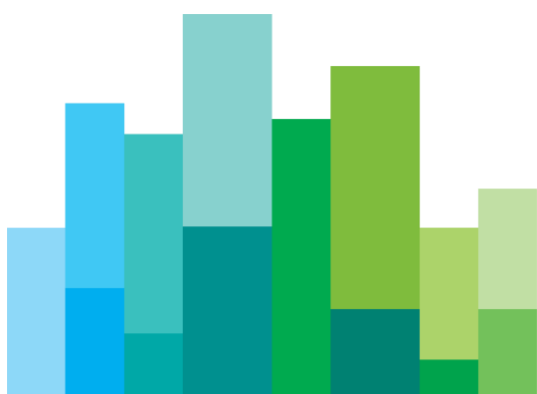
	Import o utilizza to	Soggetto finanziator e	Soggetto beneficiari o	Scadenza	Tasso di interes se	% indebitament o lordo del beneficiario	Tipologia di rapporto del beneficiario con emittente o soggetto avente partecipazion e rilevante nell'emittente	note
Credito 1								
Credito 2								
...								
Credito n.								

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

TITOLO IB .1

**AMMISSIONE ALLE
NEGOZIAZIONI DI STRUMENTI
FINANZIARI GIÀ NEGOZIATI SU UN
ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
E DI QUELLI EMESSI O GARANTITI
DA UN ALTRO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA O EMESSI
DA ORGANISMI INTERNAZIONALI**



Sezione IB.1

Procedura di ammissione alle negoziazioni nel mercato MOT

Articolo IB.1.1

(Obblighi dello specialista)

1. A partire dalla data di inizio delle negoziazioni, l'operatore specialista di cui all'articolo 4.4.1 del Regolamento si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari, compresi quelli per i quali ha richiesto l'ammissione alle negoziazioni, secondo le modalità indicate all'articolo IA.6.4.1 delle Istruzioni.

Articolo IB.1.2

(Obblighi informativi dell'operatore aderente ad uno dei mercati e dell'emittente)

1. L'operatore o l'emittente è assoggettato agli obblighi di cui alla Sezione IA.2.2 e comunica tutte le informazioni che Borsa Italiana ritenga utili, di volta in volta o in via generale, nonché l'informativa di cui all'articolo 2.8.1.
2. Borsa Italiana si riserva di esonerare l'operatore dall'obbligo di comunicare parte o tutte le informazioni di cui al comma 1 se le stesse sono facilmente disponibili e reperibili da Borsa Italiana.

Articolo IB.1.3

(Modalità di negoziazione, informativa e vigilanza)

Si applicano ai soggetti richiedenti, in quanto compatibili, gli articoli 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11, 2.6.12, 2.6.13, 2.6.14 con riferimento agli obblighi informativi, l'articolo 2.6.16, i Titoli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e le Parti 4 e 6 del Regolamento.

Articolo IB.1.4

(Ammissione su iniziativa di Borsa Italiana)

Qualora il richiedente sia Borsa Italiana, gli obblighi di cui all'articolo IB.1.2 sono assunti da Borsa Italiana stessa.

Allegato 1B

Domanda di ammissione alle negoziazioni di

***strumenti finanziari da parte di un [operatore aderente al mercato]
[emittente]***

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), in qualità di [operatore ammesso alle negoziazioni in un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana] [emittente]

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
- Che la Società dichiara di agire in qualità di (barrare la casella interessata):
 - ☐ Emittente;
 - ☐ Operatore;
 - ☐ Operatore Specialista
 - In acquisto e in vendita
 - Solo in acquisto

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

l'ammissione alle negoziazioni nel segmento [DomesticMOT] [EuroMOT], [e Professionale] dei seguenti strumenti finanziari, di cui si indicano le principali caratteristiche:

A tal fine,

DICHIARA

- che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione sono liberamente negoziabili;
- che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione possono essere liquidati [attraverso Clearstream Banking Luxembourg o Euroclear] [attraverso Monte Titoli];

Con la sottoscrizione della presente domanda, la Società si impegna, altresì, da ora in avanti a richiedere l'ammissione alle negoziazioni nel/nei mercato/mercati [.....] organizzato/i e gestito/i da Borsa Italiana di strumenti finanziari, qualora abbia richiesto di operare in qualità di Operatore, inoltrando la relativa domanda tramite i canali informatici (i.e. Member Portal e/o tramite il Servizio BIt – Listing On Line) messi a disposizione di volta in volta da Borsa Italiana (di seguito, i "Canali").

La Società dichiara di riconoscere come propria qualunque comunicazione, disposizione, istruzione eseguita attraverso i Canali mediante l'utilizzo dei codici e delle relative password e, ove previsti, dei certificati digitali ad esso assegnati, restando inteso che la Società manleva Borsa Italiana da qualunque responsabilità in caso di comunicazioni o istruzioni così effettuate anche se da soggetti non autorizzati e garantisce che, ogni informazione/comunicazione inserita, tramite i Canali sia (i) corretta, (ii) veritiera, (iii) e costantemente aggiornata

☐ (se Operatore) la Società dichiara inoltre che gli strumenti indicati nella presente domanda sono ammessi alle negoziazioni nel/nei mercato/mercati dell'Unione Europea..... organizzato/i e gestito/i da.....,

☐ (se Emittente o Operatore) la Società dichiara inoltre che

- ☐ al momento della presentazione della domanda non è previsto l'impegno di alcun soggetto specialista di cui all'articolo 4.4.1 che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti
- ☐ assume l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici;
alternativamente
- ☐ di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista).

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
2. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già

trasMESSO/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.

3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:

(i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;

(ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

- Nominativo del referente informativo e relativo sostituto conformemente a quanto previsto all'art. IA.2.5.7;

e SI OBBLIGA

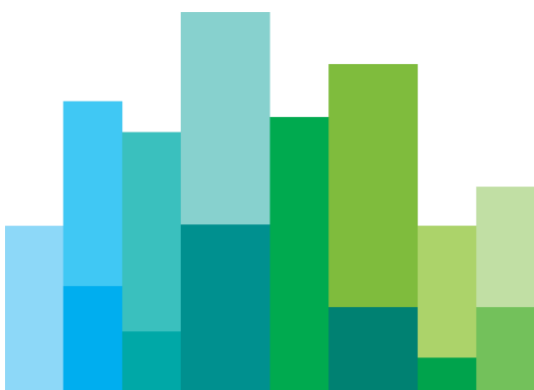
- a trasmettere a Borsa Italiana i dati e le informazioni anagrafiche relative agli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione, nonché ogni ulteriore documento e informazione che si rendesse necessario acquisire ai fini dell'ammissione alle negoziazioni;
- all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Istruzioni, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi;
- all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Istruzioni, in particolare a quanto previsto in materia di disciplina dell'attività di specialista (si applica solo nel caso in cui il richiedente svolga anche l'attività di specialista).

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

TITOLO IC.1

AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL MERCATO ETFPLUS



Sezione IC.1

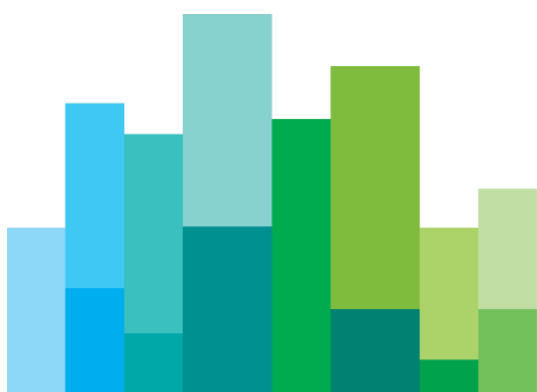
Ammissione degli strumenti finanziari nel mercato ETFplus

Articolo IC.1.1 (Attività sottostante)

1. Ai sensi dell'articolo 2.2.21, le attività sottostanti gli ETC/ETN ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus possono essere le seguenti:
 - a) azioni di emittenti diversi dall'emittente ETC/ETN, negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - b) obbligazioni o altri titoli di debito di emittenti diversi dall'emittente ETC/ETN, negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
 - d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
 - e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
 - f) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere del presente comma, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione;
 - g) contratti derivati relativi alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali esista un mercato liquido e caratterizzato dalla disponibilità di informazioni aggiornate sui prezzi dei contratti stessi;
 - h) indici o panieri relativi a quote o azioni di OICR aperti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
2. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell'emittente, si riserva di ammettere alle negoziazioni ETC/ETN su attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma precedente, fermo restando quanto previsto all'articolo 2.2.21 del Regolamento.

TITOLO IA.3

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI



Capo IA.3.1 – Condizioni di ammissione e permanenza alle negoziazioni

Articolo IA.3.1.1

(Operatori ammessi alle negoziazioni)

1. Possono partecipare alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana:

- a) i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;
- b) le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari;
- c) le imprese di Stati Extracomunitari iscritte nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento n. 2014/600/UE e le imprese autorizzate alla prestazione di servizi di investimento e, ove applicabile, le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione, degli Stati Extracomunitari nei quali Borsa Italiana può operare conformemente a quanto previsto dall'articolo 70 del TUF;
- d) i soggetti autorizzati dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento; le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione. Tali soggetti devono soddisfare il requisito di cui alla lettera e), punto 2.
- e) le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente:
 - i. che negozino per conto proprio nei limiti di quanto previsto all'articolo 4 terdecies, comma 1, lettera d), del Testo Unico della Finanza; tali soggetti non possono essere ammessi ai segmenti IDEX e AGREX;
 - ii. che negozino derivati su merci nei limiti di quanto previsto all'articolo 4 terdecies, comma 1, lettera I), del Testo Unico della Finanza, limitatamente ai segmenti IDEX e AGREX;

per le quali sussistano le seguenti condizioni:

- 1. sussistenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell'attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, di requisiti di sufficiente buona reputazione;

2. istituzione di una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull'attività di negoziazione su strumenti finanziari; Borsa Italiana si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito valutata la dimensione dell'operatore (principio di proporzionalità);
 3. possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.
2. La partecipazione delle imprese di cui al comma 1, lettera e), aventi sede in uno Stato extra EU è subordinata alla stipula di accordi tra Consob e le corrispondenti autorità di vigilanza dello Stato d'origine.

Articolo IA.3.1.2 **(Requisiti di partecipazione)**

1. L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.1.3, comma 1, del Regolamento deve attestare che:
 - a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale;
 - b. gli addetti all'attività di specialista su strumenti finanziari diversi da strumenti derivati, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negoziatori, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici;
 - c. gli obblighi di cui ai commi a) e b) si applicano agli operatori che svolgono l'attività di negoziazione e di specialista su strumenti finanziari diversi da strumenti derivati anche attraverso l'utilizzo di sistemi che non prevedono l'intervento umano. Tali sistemi sono programmati nel rispetto delle regole, delle modalità di funzionamento del mercato e degli strumenti tecnici funzionali all'attività preposta. Gli addetti alla programmazione di detti sistemi possiedono un'adeguata qualificazione professionale;
 - d. è assicurata la presenza di un compliance officer, che deve avere una approfondita conoscenza del Regolamento e delle Istruzioni. Al compliance officer sono demandati inoltre i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di Borsa Italiana.

L'operatore comunica a Borsa Italiana il nominativo del compliance officer, che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana;

- e. si è dotato in via continuativa di sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione, tra cui specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini, nonché di procedure di compensazione e garanzia e di liquidazione che tengano conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;
 - f. si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi. L'operatore comunica a Borsa Italiana il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana.
2. L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.1.3, comma 3, lettera a), del Regolamento, deve attestare:
- i. nel caso di adesione diretta al servizio di liquidazione, la partecipazione al servizio sistema X-TRM;
 - ii. nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, la partecipazione per suo conto del liquidatore al servizio X-TRM.
- Nel caso di adesione a mercati che prevedano sedi liquidazione diverse per i diversi segmenti di mercato, l'adesione al servizio di liquidazione può avvenire in modalità diversa (diretta/indiretta) per i diversi segmenti e in caso di adesione indiretta l'operatore può avvalersi di liquidatori diversi.
- Nel caso di adesione a mercati che prevedano sedi liquidazione diverse per i diversi segmenti di mercato, Borsa Italiana si (i) riserva di richiedere che gli operatori utilizzino codici di accesso diversi per i diversi segmenti e (ii) limitare gli strumenti finanziari negoziabili a seconda dell'adesione ai sistemi di compensazione e garanzia e di liquidazione comunicati dall'Operatore.
3. L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.1.3, comma 3, lettera b), del Regolamento, deve attestare l'adesione diretta o indiretta alla controparte centrale individuata come controparte centrale del mercato. Per i mercati per i quali operi più di una controparte centrale, gli operatori possono inoltre attestare l'adesione diretta o indiretta a una ulteriore controparte centrale, individuata come *Preferred CCP*. In tal caso, Borsa Italiana si riserva di richiedere che gli operatori attivino nuovi codici di accesso.
4. Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'operatore si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali Borsa Italiana ha rilasciato la certificazione di conformità (cd. *conformance test*). La certificazione di conformità deve essere svolta prima dell'utilizzo dei sistemi di accesso al mercato e prima di ogni aggiornamento sostanziale di tali sistemi di accesso o del sistema di negoziazione del mercato, con le modalità indicate nel Manuale

dei Servizi delle Negoziazioni. La certificazione di conformità deve essere svolta anche per ciascun collegamento diretto di clienti sponsorizzati (cd. accesso sponsorizzato). Per l'effettuazione del *conformance test* è richiesta la sottoscrizione di specifiche condizioni generali di fornitura del servizio.

5. Inoltre, nel caso in cui l'operatore intenda svolgere anche attività di market making volontario o specialista nel mercato IDEM, l'operatore deve:
 - a. comunicare l'elenco degli addetti alle attività di market maker ovvero l'elenco degli addetti all'attività di specialista di cui l'operatore stesso si avvale;
 - b. attestare che gli addetti all'attività di market making volontario o specialista su strumenti finanziari derivati, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1, lettera a), per i negozianti, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di market making volontario o specialista sull>IDEM e dei relativi strumenti tecnici. Gli addetti a tale attività dovranno altresì aver superato lo specifico esame organizzato da Borsa Italiana volto ad accertare l'effettiva conoscenza delle regole e modalità di svolgimento dell'attività in discorso.

Tale esame non è richiesto per gli addetti all'attività di market making volontario o specialista su derivati alla data del 3 maggio 2010 a condizione che essi siano già operativi sul mercato IDEM e registrati presso Borsa Italiana come addetti all'attività di market making volontario o specialista.
6. Gli addetti alle attività di negoziazione, market making volontario e specialista non possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più operatori ammessi esclusivamente qualora gli operatori per cui essi operano appartengano al medesimo gruppo.
7. L'operatore si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui al comma precedente nonché di quelle previste in capo al *compliance officer* purché resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui al comma 3. L'operatore ne deve informare Borsa Italiana. Nell'accordo tra operatore e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che Borsa Italiana, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'operatore si avvale.

Articolo IA.3.1.3 **(Requisiti di partecipazione del Non-executing-Broker)**

Il Non-executing Broker è tenuto al rispetto dei requisiti di cui al presente Titolo ove non diversamente disposto nel Regolamento e nelle relative Istruzioni.

Articolo IA.3.1.4**(Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici)**

1. Ai sensi dell'articolo 3.1.3 comma 2, del Regolamento l'operatore può avvalersi di Borsa Italiana o di soggetti terzi per:
 - a) il collegamento con il mercato;
 - b) le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di *housing* od *facility management*).
2. Il collegamento con il mercato può essere offerto, oltre che da Borsa Italiana stessa, esclusivamente da una società specificatamente accreditata da Borsa Italiana.
3. La società che offre il collegamento al mercato può prevedere che la singola connessione sia condivisa tra più operatori, nel rispetto di specifici criteri di segregazione. In tal caso la società che offre il collegamento al mercato è qualificata come Centro Servizi e a tal fine deve avere in essere con Borsa Italiana apposito contratto che prevede, tra l'altro:
 - a) la possibilità per Borsa Italiana, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana;
 - b) la possibilità per Borsa Italiana di limitare il numero di operatori ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;
 - c) l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di *back up* e di *disaster recovery*.
 - d) la possibilità per il Centro Servizi di offrire anche i servizi di cui al precedente comma 1, lettera b).
4. Borsa Italiana si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui al comma 3 agli operatori che forniscano il collegamento al mercato ad altri operatori del proprio gruppo.
5. L'operatore deve informare Borsa Italiana della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a Borsa Italiana, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l'operatore si avvale.
6. L'operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.
7. Dal contratto fra soggetto terzo e operatore deve altresì risultare se il soggetto

terzo si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall'operatore, fermo restando che nel caso di Centro Servizi il contenuto dell'affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Nel caso in cui il soggetto terzo si avvalga a sua volta di terzi deve essere prevista la facoltà per Borsa Italiana di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il terzo di cui il soggetto terzo si avvale.

8. Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.

Articolo IA.3.1.5 **(Procedura di ammissione alle negoziazioni)**

1. La richiesta di cui all'articolo 3.1.2, comma 1, del Regolamento deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a Borsa Italiana della "Richiesta di Servizi" messa a disposizione attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista.
2. Successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 3.1.2 comma 2 del Regolamento, l'operatore è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana con i seguenti dati:

- a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- b) informazioni relative all'offerta del servizio di "accesso elettronico diretto", specificando se avviene attraverso la struttura tecnologica dell'operatore, configurando un DMA, oppure direttamente, configurando un accesso sponsorizzato;

L'entrata in vigore della modalità di "accesso sponsorizzato" per il mercato IDEM sarà comunicata con successivo avviso

- c) dichiarazione dalla quale risulti che prima dell'utilizzo di ciascun algoritmo di negoziazione, e ogniqualvolta intervenga un aggiornamento sostanziale di ciascuno di essi, l'operatore ha effettuato gli opportuni test al fine di non contribuire alla creazione di condizioni di negoziazione anormali e indica l'ambiente nel quale sono stati effettuati i test di tali algoritmi;
- d) informazioni relative alla "negoziiazione algoritmica ad alta frequenza";
- e) informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e di conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali;
- f) dichiarazione dalla quale risulti che si è dotato di specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini e dalla quale risulti

altresì se le procedure tecniche per la cancellazione degli ordini siano disponibili nell'ambito dei sistemi dell'operatore o nell'ambito delle funzionalità di mercato (kill functionality);

- g) per la negoziazione di strumenti finanziari non garantiti, in caso di adesione indiretta al CSD, dichiarazione di cui all'articolo 3.1.3, comma 4, del Regolamento, e dichiarazione di partecipazione diretta o indiretta al Servizio X-TRM;
- h) nel caso di cui al precedente articolo IA.3.1.1, comma 1, lettera e), dichiarazione del legale rappresentante della società che conferma la sussistenza dei requisiti di buona reputazione dei soggetti ivi indicati;
- i) nel caso di cui al precedente articolo IA.3.11, comma 1, lettera e), dichiarazione del legale rappresentante della società che conferma che è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari;
- j) dichiarazione del legale rappresentante della società dalla quale risulti che la stessa è in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.
- k) per il Non-executing Broker, che intenda operare con le modalità previste dall'articolo 5.3.5, comma 6, lettera b), il nominativo degli operatori ammessi alle negoziazioni per conto dei quali svolge la propria attività;
- l) per gli operatori che si avvalgono di Non-executing Broker, il nominativo del (o dei) Non-executing Broker che svolge per loro conto la relativa attività con le modalità previste dall'articolo 5.3.5, comma 6, lettera b), unitamente a una apposita dichiarazione con la quale l'operatore consente al Non-executing Broker di richiedere la cancellazione dei contratti per suo conto, nel rispetto del Regolamento dei mercati e delle relative Istruzioni;
- m) per gli operatori che offrono il servizio di "accesso elettronico diretto" a clienti sponsorizzati:
 1. richiesta di uno specifico codice di accesso per ciascun cliente sponsorizzato e, ove presenti, per ciascuno dei suoi sub-delegati;
 2. dichiarazione con la quale l'operatore conferma di aver verificato l'idoneità dei clienti sponsorizzati e, ove presenti, dei loro sub-delegati, ai sensi del Regolamento UE 589/2017 e attesta il rispetto da parte di tali soggetti dei requisiti di partecipazione previsti per gli operatori;
 3. richiesta di attivazione delle opportune funzionalità necessarie per sospendere l'accesso del cliente sponsorizzato e, ove presenti, dei suoi sub-delegati, per procedere alla cancellazione massiva degli ordini ineseguiti da essi immessi e per monitorare in tempo reale l'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato e, ove presenti, dei suoi sub-delegati;
 4. per ciascun codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato e, ove presenti, per ciascun codice dedicato ai suoi sub-delegati, elenco degli

addetti all'attività di negoziazione autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse riferibili al codice di accesso dedicato a ciascuno di tali soggetti. Tale elenco deve rispettare i requisiti di cui all'articolo IA.3.2.4, comma 3;

5. L'indicazione del nominativo del referente per la funzione di information technology per l'operatività del cliente sponsorizzato, e ove presenti, dei suoi sub-delegati, reperibile durante l'orario di mercato, se differente dal referente per la funzione di information technology dell'operatore.
 6. Dichiarazione con la quale si attesta di avere accesso alle informazioni relative alla attività di negoziazione dei soggetti sub-delegati al fine di consentire a Borsa Italiana di fornire le eventuali informazioni richieste dall'autorità competente.
3. Gli operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato/comparto/segmento gestito da Borsa Italiana che intendano richiedere l'adesione ad altro mercato/comparto/segmento gestito da Borsa Italiana inoltrano a Borsa Italiana la versione semplificata della "Richiesta di Servizi". Borsa Italiana, fermo restando quanto previsto dall'articolo IA.3.1.1, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui all'articolo IA.3.1.2 e di non richiedere la documentazione già fornita dall'operatore in ragione della partecipazione ad altri mercati regolamentati/comparti/segmenti da essa stessa gestiti. Si applica la procedura di cui all'articolo 3.1.2, del Regolamento in quanto compatibile.
 4. Nei casi di indisponibilità del Portale di Membership di Borsa Italiana gli operatori possono trasmettere la documentazione di partecipazione a Borsa Italiana secondo le altre modalità di comunicazione previste dalle condizioni generali di fornitura dei servizi.

Articolo IA.3.1.6

(Comunicazione delle variazioni delle condizioni per l'ammissione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie)

1. Gli operatori ammessi alle negoziazioni comunicano a Borsa Italiana, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di Borsa Italiana ovvero nelle altre modalità previste dalle condizioni generali di fornitura dei servizi, ogni variazione delle condizioni di cui agli articoli 3.1.1 e 3.1.3 del Regolamento nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.
2. Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate dagli operatori a Borsa Italiana tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché Borsa Italiana possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.

3. Borsa Italiana si riserva di richiedere agli operatori un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 3.1.1 e 3.1.3 del Regolamento, mediante invio di apposita comunicazione.

Articolo IA.3.1.7

(Operazioni effettuate su Opzioni Qualificate per conto di Soggetti U.S. Qualificati)

1. Ai fini del presente Articolo si applicano le seguenti definizioni:

"*Intermediario*" significa un Operatore nonché i soggetti autorizzati da cui provengono gli ordini.

"*Soggetto U.S. Qualificato*" significa un ente che soddisfi i seguenti requisiti: (a) rivesta la qualità di "*qualified institutional buyer*" come previsto dalla Rule 144A(a)(1) ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, o si tratti di un'organizzazione internazionale esclusa dalla definizione di "*U.S. person*" prevista nella Rule 902 (k) (2) (vi) del Regulation S ai sensi del U.S. Securities Act of 1933; e (b) abbia acquisito una precedente ed effettiva esperienza con le opzioni quotate sul mercato statunitense delle opzioni;

"*Opzione Qualificata*" significa un contratto di opzione sull'indice FTSE MIB o un su un'azione che sia negoziata su un mercato gestito da Borsa Italiana.

2. Un Intermediario può porre in essere un'operazione per conto di un soggetto ubicato negli Stati Uniti d'America laddove tale soggetto sia un Soggetto U.S. Qualificato e l'operazione riguardi un'Opzione Qualificata.
3. Laddove un Intermediario non sia registrato come *broker-dealer* presso la U.S. Securities and Exchange Commission e intenda effettuare un'operazione in relazione ad un'Opzione Qualificata per conto di un Soggetto U.S. Qualificato che non sia un *broker-dealer* registrato presso la U.S. Securities and Exchange Commission, l'Intermediario potrà effettuare l'operazione unicamente con o tramite un *broker-dealer* registrato presso la U.S. Securities and Exchange Commission ai sensi della Rule 15a-6 of the U.S. Securities and Exchange Commission.
4. Un Operatore non può fornire ad alcun Soggetto U.S. Qualificato accesso ai Mercati tramite Interconnessione.
5. Prima di effettuare un'operazione su un'Opzione Qualificata per conto di un Soggetto U.S. Qualificato, un Intermediario dovrà ottenere e mantenere un documento da parte del Soggetto U.S. Qualificato, sottoscritto da un rappresentante del Soggetto U.S. Qualificato, che attesti che lo stesso soggetto:
 - a) sia un Soggetto U.S. Qualificato;

- b) conferirà unicamente ordini con riferimento alle Opzioni Qualificate;
- c) le operazioni saranno effettuate per conto proprio o per conto di un altro Soggetto U.S. Qualificato;
- d) non trasferirà alcun diritto relativo a un'Opzione Qualificata che abbia acquistato o sottoscritto nei confronti di qualsiasi Soggetto U.S. Qualificato, o nei confronti di una qualsiasi persona nei Stati Uniti d'America, che non sia un Soggetto U.S. Qualificato;
- e) farà in modo che qualsiasi atto dispositivo concernente un'Opzione Qualificata che abbia acquistato o sottoscritto sia effettuato unicamente sul mercato gestito da Borsa Italiana e regolato tramite il Servizio di liquidazione, ed è consapevole che qualsiasi pagamento necessario relativo a premi, regolamento, esercizio o chiusura di un'Opzione Qualificata rispetto alla quale abbia stipulato un contratto con l'Intermediario debba essere effettuato nella valuta designata;
- f) è consapevole che laddove abbia stipulato un contratto in qualità di sottoscrittore di un'Opzione Qualificata tramite un Intermediario, i margini dovranno essere forniti a tale Intermediario nella forma e nell'importo determinati dall'Intermediario, e che tale Intermediario, laddove non sia un intermediario partecipante diretto ad un Sistema di compensazione e garanzia, dovrà fornire margini nella forma e nell'importo determinato dall'Intermediario che sia partecipante diretto di un Sistema di compensazione e garanzia e laddove si tratti di un Intermediario partecipante a un Sistema di compensazione e garanzia, dovrà mantenere, misurare e depositare margini su tale contratto di opzione nei confronti di una controparte centrale nella forma e nell'importo determinato da tale controparte centrale;
- g) nel caso sia un Soggetto U.S. Qualificato che agisca per conto di un altro Soggetto U.S. Qualificato che non abbia poteri gestori in relazione al conto di tale soggetto, abbia ottenuto da tale Soggetto U.S. Qualificato un'attestazione scritta per i medesimi effetti di quanto precede da fornire su richiesta all'Intermediario; e
- h) provvederà a notificare all'Intermediario qualsiasi modifica alle rappresentazioni che precedono prima di conferire qualsiasi ulteriore ordine in relazione alle Opzioni Qualificate e che le rappresentazioni che precedono saranno considerate effettuate rispetto a ciascun ordine conferito all'Intermediario.

Capo IA.3.2 – Regole di condotta

Articolo IA.3.2.1

(Vincoli alla gestione delle proposte di negoziazione)

1. Nelle giornate di scadenza dei contratti futures su indice FTSE MIB, miniFutures su indice FTSE MIB, microFutures su FTSE MIB futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR, opzione su indice FTSE MIB, di opzione su azioni e futures su azioni, gli operatori sono tenuti a immettere nel mercato almeno due minuti prima del termine della fase di pre-asta di apertura le proposte di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari componenti l'indice, ovvero almeno due minuti prima del termine della fase di pre-asta utilizzata per la determinazione del prezzo di liquidazione, le proposte di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari sottostanti ai contratti di opzione o di futures su azioni, qualora le proposte siano relative a:
 - a) chiusura di operazioni di arbitraggio sui contratti futures su indice e futures su azioni;
 - b) trading di volatilità;
 - c) effettuazione di operazioni di copertura sui contratti futures su indice, futures su azioni, opzione su indice e di opzione su azioni.

Articolo IA.3.2.2

(Posizioni sugli strumenti derivati su merci)

1. Gli operatori del mercato IDEM, che negoziano contratti derivati su merci, comunicano le informazioni dettagliate sulle posizioni detenute, comprese le posizioni dei loro clienti e dei clienti di detti clienti, fino al cliente finale, classificati secondo le modalità previste con Regolamento dei Mercati della Consob e con le modalità e le tempistiche contenute nel *Manuale del reporting delle posizioni in derivati su merci*.
2. Borsa Italiana si riserva di richiedere agli operatori ogni informazione e documento utile, anche in relazione all'operatività dei loro clienti e dei clienti di detti clienti, fino al cliente finale, per verificare i limiti di posizione e può richiedere all'operatore di chiudere o ridurre tempestivamente le posizioni al superamento dei limiti e comunque entro il termine di volta in volta comunicato da Borsa Italiana.
3. Qualora le posizioni non siano state ridotte nel termine di cui al comma 2, Borsa Italiana può dare incarico ad un intermediario di chiudere le posizioni riconducibili all'operatore.
4. Qualora necessario al fine di ridurre gli effetti di una posizione dominante, Borsa Italiana può richiedere all'operatore di immettere ordini nel mercato per quantità ed a prezzi convenuti.

Articolo IA.3.2.3***(Trasmissione delle proposte al mercato)***

1. Gli operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.
2. Gli operatori devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di Interconnessioni. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:

- a) alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;
- b) ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di Interconnessioni.

Tali controlli devono consentire di assicurare l'idoneità e il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di Interconnessioni.

Nel caso di "accesso elettronico diretto", che configuri un DMA oppure un accesso sponsorizzato, l'operatore è tenuto a dotarsi di procedure che consentano di assicurare che i soggetti a cui può essere garantito tale accesso rispettino i requisiti previsti dall'articolo 22 del Regolamento 2017/589/UE.

Nel caso di accesso sponsorizzato oggetto di sub-delega, l'operatore è tenuto a segregare i diversi flussi di ordini dei soggetti beneficiari della sub-delega.

Qualora l'operatore venga a conoscenza che un cliente collegato al mercato mediante "accesso elettronico diretto" non soddisfa più i requisiti di cui sopra, oltre a sospendere l'accesso ne dà tempestivamente informazione a Borsa Italiana;

- c) ai controlli sui quantitativi massimi, sul controvalore massimo e sui prezzi delle proposte immesse. L'operatore non consente al cliente sponsorizzato e, ove presenti, ai sub-delegati del cliente sponsorizzato, di immettere o modificare i parametri che si applicano ai controlli sulle proposte immesse attraverso l'accesso sponsorizzato;
 - d) ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni;
 - e) alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, quantità, controvalore e numero.
3. Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 3.3.2 comma 1 del Regolamento, gli operatori si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l'altro dei seguenti elementi:
 - a) prezzo dell'ultimo contratto;

- b) spread presente sul *book*; ⁹
- c) limiti di prezzo, di quantità e di controvalore eventualmente specifici per strumento;
- d) possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa;
- e) quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica della proposta stessa;
- f) controlli sulle proposte con limite di prezzo in asta in modo da evitare che siano inseriti ordini con limite di prezzo che si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalenti del mercato.

In particolare, gli operatori devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevenivano l'immissione di proposte anomale, che per prezzo, quantità, controvalore e numero, potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli operatori si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.

4. Con riguardo alle Interconnessioni, gli operatori, oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante Interconnessioni, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:

- a) prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;
- b) istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte. Con particolare riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso sponsorizzato, l'operatore fornisce altresì specifica formazione ai soggetti inclusi nell'elenco degli addetti autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse, riferibili al codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato o al codice di accesso dedicato ai suoi sub-delegati, ove presenti.

Con riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso elettronico diretto al mercato gli operatori inoltre valutano se sono necessari ulteriori controlli per un'appropriata gestione delle proposte dei clienti sponsorizzati, prendendo in considerazione la natura e la complessità dell'attività da essi svolta.

Gli operatori assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di Interconnessioni o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di Interconnessioni anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite Interconnessioni.

Con riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso sponsorizzato, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'operatore deve essere in grado, in ogni caso, di gestire la sospensione dell'accesso al mercato del cliente sponsorizzato, e ove presenti, dei suoi sub-delegati, e la cancellazione

⁹ Come stabilito nell'Avviso 16169 del 12 settembre 2008, l'entrata in vigore della modalità di controllo indicata all'articolo IA.3.2.3, comma 3, lettera b) (spread presente sul *book*) sarà comunicata con successivo Avviso.

massiva degli ordini immessi dagli stessi in caso di sospensione o disconnessione del cliente, di perdita del monitoraggio dell'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato e dei suoi sub-delegati, ove presenti, o di disconnessione dal mercato dell'operatore.

5. Con riferimento allo svolgimento dell'attività di specialista su strumenti finanziari derivati, gli ordini immessi sul mercato IDEM dagli addetti a tale attività devono essere identificati con il codice "SPEC". Tale codice deve essere specificato nel campo "codice cliente". Inoltre, con riferimento allo svolgimento dell'attività di market making volontario su strumenti finanziari derivati, gli ordini immessi sul mercato IDEM dagli addetti a tale attività possono essere identificati con il codice "MM", al fine di segregare le operazioni derivanti da tale attività in apposito sottoconto del conto proprio presso il sistema di compensazione e garanzia. Tale codice deve essere specificato nel capo "codice cliente".
6. Gli operatori sono tenuti a comunicare per il tramite del Portale di Membership di Borsa Italiana le seguenti informazioni, necessarie per consentire di completare il contenuto delle proposte che Borsa Italiana è tenuta ad archiviare ai sensi del Regolamento n. 2017/580:
 - a) codice identificativo del cliente;
 - b) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'operatore che è responsabile della decisione di investimento;
 - c) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo che è responsabile dell'esecuzione della proposta.

Gli operatori assicurano che a ciascuno di tali codici (cd. *long code*) corrisponda, nelle proposte di negoziazione, un unico codice (cd. *short code*), e viceversa, per tutti i mercati di Borsa Italiana.

La comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b) e c) rappresenta conferma che gli algoritmi di negoziazione indicati sono stati preventivamente testati.

7. Gli operatori ai quali non si applica il Regolamento 2014/600/UE sono tenuti a comunicare tutte le informazioni aggiuntive e non già comunicate ai sensi del comma 6, ai fini del corretto adempimento da parte di Borsa Italiana dell'obbligo di cui all'articolo 26, comma 5, del citato Regolamento, con le modalità indicate nel *Manuale del transaction reporting di Borsa Italiana*.

Articolo IA.3.2.4

(Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori)

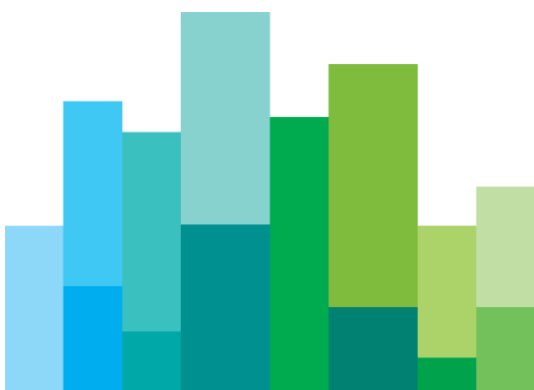
1. Ai sensi dell'articolo 3.3.3 del Regolamento gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso ai mercati di Borsa Italiana, ivi incluse le disfunzioni dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e per l'accesso al mercato dei propri clienti sponsorizzati, e, ove presenti, dei loro sub-delegati,

in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione o riduzione degli obblighi previsti dal Regolamento nel caso di operatori specialisti o market maker volontari. Gli operatori comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.

2. Gli operatori devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli operatori possono richiedere a Borsa Italiana la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse di quelle riferibili a specifici codici di accesso.
3. Gli operatori comunicano per il tramite del Portale di Membership di Borsa Italiana, l'elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell'elenco possono essere indicati gli addetti all'attività di negoziazione, il compliance officer di cui all'articolo IA.3.1.2 lettera d) oppure altri soggetti che l'operatore ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l'articolo 3.3.1 comma 3 del Regolamento.
4. Borsa Italiana può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti indicati nell'elenco di cui al comma precedente. Borsa Italiana comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell'elenco solamente ai soggetti indicati nell'elenco stesso o al *compliance officer* dell'operatore. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.
5. Gli operatori devono comunicare l'elenco di cui al comma 3 e ogni modifica dello stesso per il tramite del Portale di Membership di Borsa Italiana. Le modifiche dell'elenco saranno efficaci dalla data di decorrenza indicata nel Portale di Membership. Gli operatori che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di accesso possono comunicare l'elenco di cui al comma 3 per ciascun codice di accesso.
6. In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice identificativo dell'operatore, il codice di accesso per il quale è richiesta la cancellazione, il nome e numero di telefono dell'addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell'ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di proposte per il quale Borsa Italiana procede alla cancellazione è pari a cinque.
7. Borsa Italiana dà tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'operatore, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui agli articoli IA.9.1.2 e IA.9.1.3.

TITOLO IA.4

MERCATO MTA



Capo IA.4.1 – Compensazione, garanzia e liquidazione

Articolo IA.4.1.1

(Sistemi di compensazione e garanzia, sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MTA sono liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. o da altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross CSD, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli¹⁰:
 - a) il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili, warrant e diritti d'opzione;
 - b) il giorno di calendario TARGET aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati
2. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione alle azioni di emittenti di diritto estero, che tenga conto delle caratteristiche del mercato di riferimento.
3. Le controparti centrali che operano sul Mercato MTA sono:
 - Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., in qualità di controparte centrale del mercato, per la compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto azioni, diritti di opzione, diritti inoptati, warrant e obbligazioni convertibili;
 - European Central Counterparty N.V. "EuroCCP", in qualità di controparte centrale scelta dagli operatori ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 4, limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto azioni, diritti di opzione e diritti inoptati;
 - LCH LTD, in qualità di controparte centrale scelta dagli operatori ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 4, limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto azioni.

¹⁰ L'entrata in vigore della modifica sarà comunicata con successivo Avviso

Capo IA.4.2 - Segmentazione

Articolo IA.4.2.1

(Ripartizione degli strumenti finanziari tra i segmenti di mercato per il mercato MTA)

1. La soglia di capitalizzazione rilevante ai fini dell'ottenimento della qualifica di Star è fissata in 1.000 milioni di euro. La soglia di capitalizzazione minima ai fini dell'ottenimento della qualifica di Star è fissata in 40 milioni di euro.

Articolo IA.4.2.2

(Modalità di trasferimento tra i segmenti di mercato per il mercato MTA)

1. Entro giugno di ogni anno, Borsa Italiana individua le società appartenenti al segmento Star la cui capitalizzazione sia divenuta superiore alla soglia di cui all'articolo IA.4.2.1, comma 1, sulla base della capitalizzazione media di mercato degli ultimi tre mesi, comunica loro la capitalizzazione raggiunta e le trasferisce al mercato MTA su richiesta della società. Il trasferimento ha effetto a decorrere dalla data stabilita con Avviso di Borsa Italiana.
2. Le società che richiedano la qualifica di Star, verranno ammesse alle negoziazioni in tale segmento subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.2.3 del Regolamento, salvo che si tratti di società le cui azioni entrino nella composizione dell'indice FTSE MIB.
3. Entro giugno di ogni anno Borsa Italiana può trasferire dal segmento Star al mercato MTA le società che non abbiano rispettato il requisito relativo alla nomina dello specialista. Con la medesima periodicità, Borsa Italiana individua le società il cui flottante sia sceso al di sotto del 20% del capitale sociale. Il calcolo del flottante è effettuato sulla base delle informazioni disponibili in materia di assetti proprietari ai sensi della normativa applicabile. In particolare, per le società che abbiano emesso azioni a voto plurimo o maggiorato, il calcolo è effettuato sulla base del numero complessivo dei diritti di voto. Con riferimento a tali società, Borsa Italiana verifica se le partecipazioni del soggetto o dei soggetti controllante/i siano superiori alla percentuale del 67% del capitale ordinario computato sottraendo le azioni proprie dell'emittente. A tali società è inviata comunicazione. Trascorsi 6 mesi da tale comunicazione, le società possono essere trasferite al mercato MTA, qualora nel frattempo non siano ripristinate le condizioni per permanere nel segmento originario. Tale termine non si applica nel caso in cui sussista un obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico della Finanza qualora il soggetto obbligato abbia dichiarato che non intende ripristinare il flottante nonché nel caso in cui sia deliberata dagli organi competenti una operazione di carattere straordinario finalizzata alla revoca dalla quotazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, una volta all'anno, entro la fine del mese di giugno, Borsa Italiana può trasferire dal segmento Star al mercato

MTA le società che non abbiano rispettato le condizioni di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, e/o il cui operatore specialista non abbia rispettato gli obblighi di cui all'articolo 2.3.5, lettere b) e c).

5. Nel caso in cui la società abbia richiesto l'esclusione dalla qualifica di Star oppure nei casi di cui all'articolo 2.2.3, comma 12 del Regolamento, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, Borsa Italiana dispone l'esclusione dalla qualifica e il contestuale trasferimento della società al mercato MTA.
6. Ai sensi dell'articolo 2.2.3 del Regolamento, nel mese di giugno di ogni anno Borsa Italiana effettua il calcolo della capitalizzazione media di mercato degli ultimi tre mesi delle società appartenenti al segmento Star. In virtù di tale calcolo, possono chiedere di non procedere alla nomina dell'operatore specialista le società appartenenti al segmento Star con capitalizzazione media di mercato superiore a 1.000 milioni di euro. In tale ipotesi, qualora in base al suddetto calcolo la capitalizzazione media di mercato risulti inferiore alla soglia di 1.000 milioni di euro per due verifiche consecutive, Borsa Italiana richiede all'emittente Star di procedere alla nomina di un operatore specialista entro tre mesi. Laddove l'emittente non proceda alla nomina dell'operatore specialista, Borsa Italiana può trasferire la società dal segmento Star al mercato MTA.

Capo IA.4.3 – Modalità di negoziazione

Articolo IA.4.3.1 (*Modalità di negoziazione del mercato MTA*)

Le negoziazioni nel mercato MTA, incluso il segmento Star, avvengono con le modalità di asta e negoziazione continua, con i seguenti orari:

08.00 – 09.00 (9.00.00 – 9.00.59)	asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione dei contratti)
09.00 – 17.30	negoziazione continua;
17.30 – 17.35 (17.35.00 – 17.35.59)	asta di chiusura (pre-asta, validazione, chiusura e conclusione dei contratti)
17.35 (17.35.00 – 17.35.59) – 17.42	negoziazione al prezzo di asta di chiusura

Ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto delle fasi stesse.

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

La fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura ha inizio al termine della fase di asta di chiusura. Qualora l'asta di chiusura attivi un'asta di volatilità, di cui all'articolo IA.4.3.4, comma 3, la fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura inizia al termine dell'asta di volatilità.

Articolo IA.4.3.2 **(Proposte di negoziazione)**

1. La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con modalità di esecuzione "valida fino a data" è fissata pari a 30 giorni.
2. Il parametro di validità "valido fino a cancellazione" può essere utilizzato esclusivamente per le proposte previste all'articolo 4.3.13 del Regolamento.
3. Borsa Italiana si riserva di rendere disponibile a operatori diversi dagli operatori specialisti la possibilità di immettere proposte della tipologia *quote*.

Articolo IA.4.3.3 **(Prezzi delle proposte di negoziazione)**

1. I prezzi delle proposte di negoziazione per azioni, warrant e diritti di opzione possono essere multipli di valori ("tick") stabiliti per ogni strumento finanziario e per ogni seduta di Borsa in relazione ai prezzi delle proposte inserite e tenuto conto del numero medio giornaliero degli scambi sulla base della seguente tabella:

[tavola Regolamento 2017/588EU]

Intervallo di prezzo	A	B	C	D	E	F
$0 \leq \text{prezzo} < 0,1$	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
$0,1 \leq \text{prezzo} < 0,2$	0,001	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001
$0,2 \leq \text{prezzo} < 0,5$	0,002	0,001	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001
$0,5 \leq \text{prezzo} < 1$	0,005	0,002	0,001	0,0005	0,0002	0,0001
$1 \leq \text{prezzo} < 2$	0,01	0,005	0,002	0,001	0,0005	0,0002
$2 \leq \text{prezzo} < 5$	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001	0,0005
$5 \leq \text{prezzo} < 10$	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001
$10 \leq \text{prezzo} < 20$	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002
$20 \leq \text{prezzo} < 50$	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005
$50 \leq \text{prezzo} < 100$	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
$100 \leq \text{prezzo} < 200$	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02
$200 \leq \text{prezzo} < 500$	2	1	0,5	0,2	0,1	0,05
$500 \leq \text{prezzo} < 1000$	5	2	1	0,5	0,2	0,1
$1000 \leq \text{prezzo} < 2000$	10	5	2	1	0,5	0,2
$2000 \leq \text{prezzo} < 5000$	20	10	5	2	1	0,5
$5000 \leq \text{prezzo} < 10000$	50	20	10	5	2	1
$10000 \leq \text{prezzo} < 20000$	100	50	20	10	5	2
$20000 \leq \text{prezzo} < 50000$	200	100	50	20	10	5
$50000 \leq \text{prezzo}$	500	200	100	50	20	10

2. Borsa Italiana pubblica con Avviso l'elenco degli strumenti finanziari assegnati a ciascuno dei gruppi da A a F di cui alla tabella del comma 1, tenuto conto dei calcoli effettuati dall'autorità competente, ai sensi del Regolamento

2017/588/UE. Per gli strumenti di nuova ammissione e per gli strumenti per i quali vi siano state variazioni della liquidità in conseguenza di eventi societari, il gruppo di appartenenza è comunicato da Borsa Italiana con apposito Avviso.

3. I prezzi delle proposte di negoziazione per le obbligazioni convertibili possono essere multipli di valori ("tick") pari a 0,01.

Articolo IA.4.3.4 **(Asta di volatilità)**

1. La durata della fase di asta di volatilità, di cui agli articoli 4.3.3, comma 5 e 4.3.12, comma 2, del Regolamento, è pari a 5 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere reiterata e ha comunque termine al momento di inizio della fase di asta di chiusura
2. Qualora il superamento dei limiti indicati all'articolo 4.3.12 comma 1, lettere b) e c), del Regolamento, avvenga negli ultimi 5 minuti della fase di negoziazione continua, la sospensione della negoziazione continua determina automaticamente l'attivazione della fase di asta di chiusura.
3. La durata della fase di asta di volatilità, di cui all'articolo 4.3.3, comma 5 del Regolamento e limitatamente alla fase di asta di chiusura, è pari a 2 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere attivata una sola volta.

Articolo IA.4.3.5 **(Prezzo di riferimento)**

1. L'intervallo temporale di cui all'articolo 4.3.9, comma 1, del Regolamento è pari a 10 minuti.
2. Borsa Italiana si riserva di stabilire, in via generale, con riferimento a specifici segmenti di negoziazione o strumenti finanziari, un intervallo temporale diverso rispetto a quello di cui al comma precedente, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.

Articolo IA.4.3.6 **(Modalità di negoziazione dei diritti inoptati)**

1. Durante il periodo di offerta possono essere immesse proposte con o senza limite di prezzo, fatto salvo l'ultimo giorno di offerta nel quale gli operatori incaricati sono tenuti a immettere le proposte in vendita esclusivamente senza limite di prezzo.
2. Gli operatori incaricati sono tenuti a:

- a) immettere le proposte in vendita almeno trenta minuti prima del termine della fase di pre-asta; nel corso dei medesimi trenta minuti gli operatori non possono diminuire il quantitativo precedentemente immesso;
- b) riportare la quantità in vendita rimasta ineseguita al termine della seduta di mercato corrente a quella del giorno successivo.

Articolo IA.4.3.7

(Sospensione in caso in cui i prezzi ufficiali delle azioni risultino inferiori alla soglia minima di 0.01 Euro)

1. La comunicazione al mercato e all'emittente prevista dall'articolo 2.5.1 comma 10 del Regolamento, è effettuata da Borsa Italiana laddove la media dei prezzi ufficiali delle azioni calcolata su un periodo consecutivo di 30 giorni di negoziazione risulti inferiore a 0.01 Euro.

La sospensione prevista dal medesimo articolo, è disposta da Borsa Italiana quando, nel corso dei sei mesi solari successivi a quello della comunicazione al mercato e all'emittente, per ciascun mese solare del semestre, la media mensile dei prezzi ufficiali e il prezzo ufficiale nell'ultimo giorno di negoziazione per ciascun mese risultano ancora inferiori a 0.01 Euro.

2. La circostanza prevista dall'articolo 2.5.1, comma 11, del Regolamento si verifica laddove il prezzo teorico delle azioni risulti inferiore a 0.01 Euro.
3. La negoziazione delle azioni sospese a tempo indeterminato potrà essere ripristinata da Borsa Italiana a esito di operazioni straordinarie che riporteranno il prezzo teorico significativamente al di sopra della soglia minima di 0.01 Euro.

Articolo IA.4.3.8

(Modalità di negoziazione in funzione di livelli minimi di capitalizzazione)

1. Borsa Italiana può disporre di riservare ai soli investitori professionali, la negoziazione di azioni di emittenti che raggiungono un livello medio di capitalizzazione per un periodo di 30 giorni di negoziazione consecutivi inferiore a 1 milione di euro; se tale soglia viene raggiunta in conseguenza di un'operazione straordinaria sul capitale, le azioni verranno riservate agli investitori professionali a partire dall'efficacia di tale operazione.

Si fa eccezione per gli ordini di vendita provenienti da coloro che sono azionisti alla data della decisione di Borsa Italiana che dispone le negoziazioni riservate. Si applicano le regole di condotta di cui all'articolo 3.3.1, comma 10.

2. Le negoziazioni potranno essere ripristinate nei confronti degli investitori non professionali se la capitalizzazione di mercato si riporta significativamente e stabilmente al di sopra della soglia minima di cui al precedente comma.
3. Le citate disposizioni sono comunicate tramite Avviso di Borsa Italiana.

CAPO IA.4.4 – Mercato MTA: Obblighi specialisti e operatori market maker mifid2

Articolo IA.4.4.1

(Obblighi di quotazione per gli operatori specialisti e per i market maker Mifid2 nel Mercato MTA)

1. Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid2 adempiono agli obblighi di quotazione immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee e di quantità comparabili. Tali proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare di uno *spread* massimo indicato nella Guida ai Parametri, e devono rispettare il quantitativo minimo ivi indicato.

Gli operatori specialisti adempiono agli obblighi di negoziazione avvalendosi esclusivamente di proposte della tipologia *quote*.

2. Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid 2 sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al comma precedente, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Operatore	% della giornata di negoziazione per la quale devono essere rispettati gli obblighi minimi di quotazione
	60% (comprende asta di apertura, asta di chiusura e negoziazione continua)
Operatore specialista sulle azioni dell'indice FTSE MIB	***** Gli operatori specialisti sono tenuti a esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 10 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura.

Operatore specialista sulle azioni del segmento STAR "Specialista STAR" <i>su incarico dell'emittente ai fini dell'ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari</i>	60% (comprende asta di apertura, asta di chiusura e negoziazione continua) ***** Gli operatori specialisti sono tenuti a esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 10 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura.
Operatore specialista sulle azioni non appartenenti all'indice FTSE MIB e non appartenenti al segmento STAR	60% (comprende asta di apertura, asta di chiusura e negoziazione continua) ***** Gli operatori specialisti sono tenuti a esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 10 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura.
Operatore market maker Mifid2	55% (comprende asta di apertura, asta di chiusura e negoziazione continua) ***** Gli operatori market maker Mifid2 sono tenuti a esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 10 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura.

3. Le negoziazioni delle azioni sul mercato MTA possono avvenire con l'intervento di un operatore specialista:
- a. che opera in conto proprio;
- oppure

- b. che opera in conto terzi avvalendosi di società autorizzate all'attività di negoziazione nello Stato di origine. Tale società non può essere connessa direttamente al mercato con modalità accesso sponsorizzato.

Solo le negoziazioni delle azioni appartenenti all'indice FTSE MIB possono avvenire con l'intervento di operatori specialisti che operano secondo le modalità di cui alla lettera b) del presente comma.

4. Gli operatori specialisti che operano sulle azioni di società appartenenti al segmento Star che abbiano chiesto di rimanere in tale segmento ai sensi dell'articolo IA.4.2.2 comma 1 sono tenuti agli obblighi previsti per gli specialisti nel segmento Star, ad esclusione degli specialisti che operano sulle società Star dell'indice FTSE MIB che sono comunque tenuti agli obblighi di quotazione previsti per le azioni appartenenti a tale indice.
5. Gli operatori specialisti sulle azioni appartenenti all'indice FTSE MIB possono continuare ad operare secondo gli obblighi ivi previsti anche nel caso in cui le azioni non siano più ricomprese in tale indice.
6. Possono esercitare l'attività di specialista gli operatori ammessi sul mercato MTA purchè non facciano parte del gruppo a cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente.
7. Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nel Titolo IA.9, Capo IA.9.4:
 - a. Gli operatori specialisti sono tenuti a quotare con obblighi ridotti.
 - b. Gli operatori market maker Mifid2 possono quotare con obblighi ridotti qualora, in occasione della stipula dell'accordo di market making, ne abbiano fatto specifica richiesta.

Gli obblighi ridotti sono indicati nella Guida ai Parametri.

8. Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid2 non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.
9. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti e dagli operatori market maker Mifid2.
10. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione.
11. L'intenzione di cessare l'attività di specialista o per gli operatori Maker Maker Mifid2 l'intenzione di cessare la Strategia di market making deve essere tempestivamente comunicata a Borsa Italiana, che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data a partire dalla quale terminano gli obblighi.
12. Nel caso di attività di Specialista STAR, la parte che risolve il contratto, per inadempimento dell'altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione. In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto la comunicazione per iscritto a Borsa Italiana deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data di efficacia della

cessazione stessa. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista da parte di altro soggetto che assuma gli impegni di sostegno della liquidità.

Articolo IA.4.4.2

(Redazione e trasmissione delle ricerche)

1. Le ricerche (come definite nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565) predisposte dallo specialista o dallo sponsor con riferimento ai risultati di periodo dell'emittente devono essere pubblicate tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e dei dati semestrali da parte dell'organo competente dell'emittente.
2. Le ricerche devono essere trasmesse a Borsa Italiana attraverso il sistema NIS Web Studi ai fini della messa a disposizione del pubblico.

Capo IA.4.5 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti e gestione delle rettifiche in caso di corporate events

Articolo IA.4.5.1

(Procedura di esecuzione coattiva)

1. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 7, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita riguardino strumenti assistiti da un sistema di compensazione e garanzia e non siano regolati, alla data di liquidazione prevista, il sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 4 attiva d'ufficio la procedura di esecuzione coattiva dei contratti con le modalità e secondo la tempistica stabilite nel proprio regolamento.

Articolo IA.4.5.2

(Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events)

1. Per gli strumenti finanziari garantiti qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto (operazioni in *fail*) e intercorra una operazioni sul capitale, si applica la disciplina prevista dal sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 del Regolamento.

2. Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l'acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, quali:

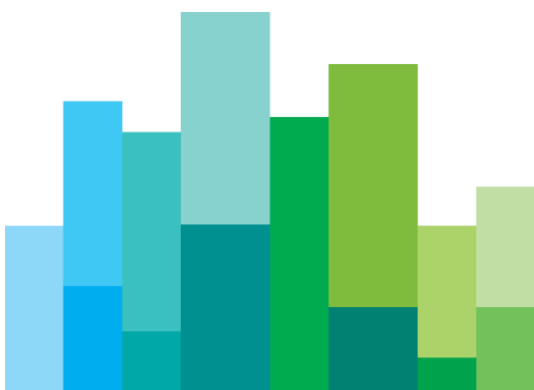
- a) esercizio dei diritti d'opzione rivenienti da aumento di capitale;
- b) conversione opzionale delle azioni in altra categoria di azioni;
- c) distribuzione di cd. script dividend;
- d) e per ogni altra operazione societaria che comporti la manifestazione di una volontà;

l'acquirente in bonis può richiedere al venditore in malis l'esercizio dell'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato (cd. *buyer protection*), informandone il mercato.

Al fine della richiesta di *buyer protection* dovranno essere utilizzati i form resi disponibili dal sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre le controparti, direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori, sono tenute ad immettere nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l'istruzione di regolamento originaria.

TITOLO IA.5

MERCATO MIV



Capo IA.5.1 – Compensazione, garanzia e liquidazione

Articolo IA.5.1.1

(Sistemi di compensazione e garanzia, sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MIV sono liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A o da altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross CSD, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli¹¹:
 - a) il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili, warrant, quote di FIA e diritti d'opzione;
 - b) il giorno di calendario TARGET aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati.
2. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione alle azioni di emittenti di diritto estero, che tenga conto delle caratteristiche del mercato di riferimento.
3. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MIV aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e diritti inoptati sono compensati e garantiti da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

Capo IA.5.2 - Segmentazione

Articolo IA.5.2.1

(Ripartizione degli strumenti finanziari tra i segmenti di mercato per il mercato MIV)

1. I FIA riservati, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.2.36, nonché le SIIQ di cui all'articolo 2.2.40, comma 2 sono negoziati nel Segmento Professionale del mercato MIV.

¹¹ L'entrata in vigore della modifica sarà comunicata con successivo Avviso

Capo IA.5.3 - Modalità di negoziazione

Articolo IA.5.3.1

(Modalità di negoziazione nel mercato MIV)

1. Le negoziazioni si svolgono nel mercato MIV, nei rispettivi segmenti, secondo i seguenti orari:

08.00 – 09.00 (9.00.00 – 9.00.59)	asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione dei contratti)
09.00 – 17.30	negoziazione continua;
17.30 – 17.35 (17.35.00 – 17.35.59)	asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura e conclusione dei contratti)

Ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto delle fasi stesse.

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

Articolo IA.5.3.2

(Altre disposizioni applicabili)

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute agli articoli IA.4.3.2, IA.4.3.3, IA.4.3.4, IA.4.3.5 e IA.4.3.6.

Capo IA.5.4 - Mercato MIV: Obblighi specialisti e operatori market maker mifid2

Articolo IA.5.4.1

(Obblighi di quotazione per gli operatori specialisti e per i market maker Mifid2 del Mercato MIV)

1. Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid2 adempiono agli obblighi di quotazione immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee e di quantità comparabili. Tali proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare di uno

spread massimo indicato nella Guida ai Parametri e rispettare il quantitativo minimo ivi indicato.

Gli specialisti adempiono agli obblighi di quotazione avvalendosi esclusivamente di proposte della tipologia *quote*.

2. Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid2 sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al comma precedente, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Operatore	% della giornata di negoziazione per la quale devono essere rispettati gli obblighi minimi di quotazione
Operatori specialisti <i>su incarico dell'emittente ai fini dell'ammissibilità alle negoziazioni di quote o azioni di FIA non riservati.</i>	60% (comprende asta di apertura, asta di chiusura e negoziazione continua) ***** Gli operatori specialisti sono tenuti a esporre continuativamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 10 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura.
Operatore market maker Mifid2	55% (comprende asta di apertura, asta di chiusura e negoziazione continua) ***** Gli operatori market maker Mifid2 sono tenuti a esporre continuativamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 10 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura.

3. Le negoziazioni degli strumenti finanziari negoziati sul mercato MIV possono avvenire con l'intervento di un operatore specialista incaricato dall'emittente, il quale è tenuto ad operare in conto proprio relativamente agli strumenti quotati per i quali si impegna a sostenere la liquidità.
4. Possono esercitare l'attività di specialista nel Segmento Professionale gli operatori ammessi sul mercato MIV purché non facciano parte del gruppo a cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente.
5. Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nel Titolo IA.9, Capo IA.9.4:
 - a. Gli operatori specialisti sono tenuti a quotare con obblighi ridotti.
 - b. Gli operatori market maker Mifid2 possono quotare con obblighi ridotti qualora, in occasione della stipula dell'accordo di market making, ne abbiano fatto specifica richiesta.

Gli obblighi ridotti sono indicati nella Guida ai Parametri.

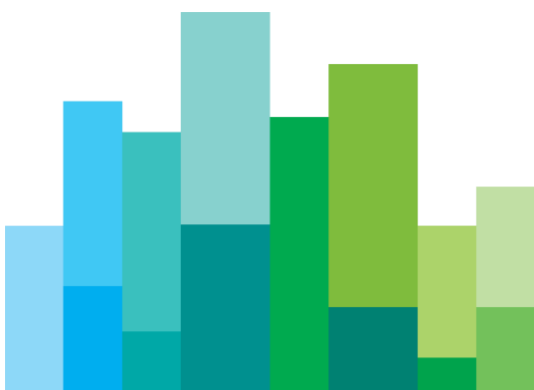
6. Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid2 non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.
7. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti e dagli operatori market maker Mifid2.
8. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui al presente capo.
9. L'intenzione di cessare l'attività di specialista o per gli operatori Maker Maker Mifid2 l'intenzione di cessare la Strategia di market making deve essere tempestivamente comunicata a Borsa Italiana, che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data a partire dalla quale terminano gli obblighi.
10. Nel caso di attività di Specialista su quote o azioni di FIA non riservati, la parte che risolve il contratto, per inadempimento dell'altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione. In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto con lo specialista, la comunicazione per iscritto a Borsa Italiana deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data di efficacia della cessazione stessa. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista da parte di altro soggetto che assuma gli impegni di sostegno della liquidità.

Capo IA.5.5 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti e gestione delle rettifiche in caso di corporate events

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo IA.4.5

TITOLO IA.6

MERCATO MOT



Capo IA.6.1 - Compensazione, garanzia e liquidazione

Articolo IA.6.1.1

(Sistemi di compensazione e garanzia, sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MOT sono liquidati:
 - presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. o da altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross CSD, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli¹²; oppure
 - presso i servizi di liquidazione esteri gestiti da Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg.
2. I contratti di compravendita sono liquidati il secondo giorno successivo alla loro stipulazione.
3. I termini di liquidazione sono calcolati secondo il calendario della valuta di regolamento del contratto e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Borsa Italiana indica nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario il servizio di liquidazione presso il quale gli stessi sono liquidati e può indicare un termine di liquidazione diverso per tenere conto delle caratteristiche del mercato di riferimento dello strumento finanziario.
4. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MOT sono compensati e garantiti da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. con esclusione dei contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari del segmento EuroMOT non garantiti, secondo quanto comunicato da Borsa Italiana nell'Avviso di inizio negoziazione dello strumento finanziario.

Capo IA.6.2 - Segmentazione

Articolo IA.6.2.1

(Determinazione dei segmenti di mercato)

1. Gli strumenti finanziari negoziati nel mercato MOT sono ripartiti per segmenti in funzione dei servizi di liquidazione prescelti:

¹² L'entrata in vigore della modifica sarà comunicata con successivo Avviso

- nel segmento DomesticMOT sono negoziati gli strumenti liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A;
- nel segmento EuroMOT sono negoziati gli strumenti liquidati presso i servizi esteri di liquidazione gestiti da Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg.

All'interno dei segmenti, gli strumenti finanziari sono ripartiti per tipologia:

- relativamente al segmento DomesticMOT, in due classi di mercato, come segue:
 - a) "classe titoli di stato italiani";
 - b) "classe altri titoli di debito";
 - relativamente al segmento EuroMOT, in un'unica classe di mercato, come segue:
 - a) "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito".
2. Borsa Italiana, su domanda dell'emittente, ripartisce gli strumenti finanziari di cui al comma 1 nel Segmento Professionale del mercato MOT, dandone comunicazione nell'Avviso di inizio negoziazione.

Capo IA.6.3 – Modalità di negoziazione

Articolo IA.6.3.1 (*Modalità di negoziazione*)

1. Le negoziazioni nel mercato MOT avvengono con le modalità di asta e di negoziazione continua con i seguenti orari:

08.00 – 09.00	(09.00.00 – 09.00.59)	asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione dei contratti)
09.00 – 17.30		negoziazione continua
17.30 – 17.35	(17.35.00 – 17.35.59)	asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura e conclusione dei contratti)
17.35	(17.35.00 – 17.35.59) – 17.42	negoziazione al prezzo di asta di chiusura

Ai sensi dell'articolo 4.3.3, comma 3, del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto delle fasi stesse.

Le fasi di negoziazione continua hanno inizio al termine della fase di asta di apertura.

La fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura ha inizio al termine della fase di asta di chiusura. Qualora l'asta di chiusura attivi un'asta di volatilità, di cui all'articolo IA.6.3.5, la fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura inizia al termine dell'asta di volatilità.

Articolo IA.6.3.2**(Proposte di negoziazione)**

1. La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con la modalità di esecuzione "valida fino a data" è fissata pari a 30 giorni.
2. Il parametro di validità "valido fino a cancellazione" non può essere utilizzato.

Articolo IA.6.3.3**(RFQ)**

1. Le RFQ possono essere immesse in forma anonima oppure in forma non anonima, a discrezione dell'operatore richiedente.
2. Le RFQ immesse in forma non anonima possono essere rivolte ad un numero massimo di operatori abilitati a rispondere, individuato nella Guida ai Parametri. In tali casi gli operatori abilitati a rispondere sono selezionati dall'operatore richiedente.
3. Gli operatori abilitati alla risposta alle RFQ, devono avvalersi a tal fine della funzionalità "quote response".

Articolo IA.6.3.4**(Prezzi delle proposte di negoziazione e valorizzazione dei contratti nel mercato MOT)**

1. I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli dei seguenti valori ("tick"):

Classe di vita residua	Tick
Vita residua $\leq$ 2 anni	1 millesimo
Vita residua $>$ 2 anni	1 centesimo

2. L'esecuzione delle proposte RFQ di cui all'articolo 4.3.2, comma 4, lettera c) del Regolamento può determinare la conclusione di contratti a prezzi aventi scostamenti diversi dagli scostamenti minimi ("tick") di cui al comma precedente.
3. La valorizzazione dei contratti in valuta diversa dall'euro negoziati nel segmento DomesticMOT avviene sulla base del cambio fixing della BCE relativo all'ultimo giorno precedente la negoziazione in cui sia stato valorizzato tale fixing.
4. La valorizzazione dei contratti negoziati nel segmento EuroMOT avviene sulla base della valuta di denominazione degli strumenti finanziari, salvo quanto diversamente specificato nell'Avviso di ammissione alle negoziazioni.

Articolo IA.6.3.5 **(Asta di volatilità)**

1. La durata della fase di asta di volatilità, di cui agli articoli 4.3.3, comma 5 e 4.3.12, comma 2, del Regolamento, è pari a 5 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere reiterata e ha comunque termine al momento di inizio della fase di asta di chiusura, qualora prevista.
2. Qualora il superamento dei limiti indicati all'articolo 4.3.12 comma 1, lettere b) e c), del Regolamento, avvenga negli ultimi 5 minuti della fase di negoziazione continua, la sospensione della negoziazione continua determina automaticamente l'attivazione della fase di asta di chiusura.
3. La durata della fase di asta di volatilità, di cui all'articolo 4.3.3, comma 5 del Regolamento e limitatamente alla fase di asta di chiusura, è pari a 2 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere attivata una sola volta.

Articolo IA.6.3.6 **(Prezzo di riferimento)**

1. Il prezzo di riferimento è determinato secondo quanto previsto all'articolo 4.3.9, comma 1, del Regolamento per gli strumenti finanziari del segmento DomesticMOT, "classe titoli di stato italiani", di cui all'articolo IA.6.2.1 delle Istruzioni.
2. L'intervallo temporale di cui all'articolo 4.3.9, comma 1, del Regolamento è pari a 20 minuti.
3. Borsa Italiana si riserva di stabilire, in via generale, con riferimento a specifici segmenti di negoziazione o strumenti finanziari, un intervallo temporale diverso rispetto a quello di cui al comma precedente, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.

Capo IA.6.4 – Mercato MOT: Obblighi specialisti e operatori market maker mifid2

Articolo IA.6.4.1 **(Obblighi di quotazione per gli operatori specialisti e per i market maker Mifid 2 del Mercato MOT)**

1. Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid2 adempiono agli

obblighi di quotazione immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee e di quantità comparabili. Tali proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare di uno *spread* massimo indicato nella Guida ai Parametri e rispettare il quantitativo minimo ivi indicato.

Gli specialisti adempiono agli obblighi di quotazione avvalendosi esclusivamente di proposte della tipologia *quote*.

2. Gli operatori specialisti e market maker Mifid2 sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al comma precedente, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Operatore		% della giornata di negoziazione per la quale devono essere rispettati gli obblighi minimi di quotazione
Operatori specialisti sul mercato MOT		50% <i>durante la fase di negoziazione continua</i>
Operatore market maker Mifid2		

3. Gli operatori specialisti nel mercato MOT possono svolgere l'attività di specialista anche per gli strumenti da essi stessi emessi.
4. Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nel Titolo IA.9, Capo IA.9.4 gli operatori specialisti e operatori market maker Mifid2 sono tenuti a quotare con obblighi ridotti. Tali obblighi ridotti sono indicati nella Guida ai Parametri.
5. Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid2 non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.
6. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti e dagli operatori market maker Mifid2.
7. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui al presente capo.
8. L'intenzione di cessare l'attività di specialista, o per gli operatori Market Maker Mifid2 l'intenzione di cessare la Strategia di market making, deve essere

tempestivamente comunicata a Borsa Italiana, che comunica all'operatore, entro trenta giorni, la data a partire dalla quale terminano gli obblighi.

Articolo IA.6.4.2

(Obblighi degli operatori specialisti in acquisto sul mercato MOT)

1. Allo scopo di migliorare la liquidità degli strumenti negoziati e, in particolare, per facilitare il disinvestimento di tali strumenti, Borsa Italiana può consentire la presenza di operatori specialisti che si impegnano ad esporre continuativamente proposte solo in acquisto per quantitativi minimi indicati nella Guida ai Parametri.

Gli operatori specialisti in acquisto adempiono agli obblighi di quotazione immettendo esclusivamente proposte della tipologia *single sided quote*.

2. Gli operatori specialisti in acquisto sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al comma precedente, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Operatore	% della giornata di negoziazione per la quale devono essere rispettati gli obblighi minimi di quotazione
Operatori specialisti in acquisto sul mercato MOT	50% <i>durante la fase di negoziazione continua</i>

3. Possono esercitare tale attività gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato MOT. Qualora l'emittente sia ammesso alle negoziazioni sul mercato MOT, la richiesta può essere presentata dall'emittente che assume l'impegno di cui al paragrafo precedente. La richiesta è presentata con apposito modulo reso disponibile sul sito internet di Borsa Italiana.
4. Gli operatori sono tenuti a segregare l'attività di specialista in acquisto utilizzando uno specifico codice di accesso. A tal fine gli operatori devono preventivamente prendere contatti con Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 3.3.2, comma 4 del Regolamento.
5. Gli operatori specialisti in acquisto non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Su richiesta scritta degli operatori specialisti in acquisto, Borsa Italiana può sospendere o ridurre temporaneamente gli obblighi degli stessi in presenza di cause documentate che pregiudichino l'osservanza dello stesso obbligo.
6. Gli operatori specialisti in acquisto sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti all'articolo IA.6.4.1, commi 4, 6, 7 e 8.

Capo IA.6.5 – Modalità di gestione delle rettifiche in caso di stacchi cedole/rimborsi parziali/totali di obbligazioni

Articolo IA.6.5.1

(Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events)

1. Per gli strumenti finanziari garantiti, qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intervengano operazioni di stacco cedola, rimborso parziale o totale o altre operazioni straordinarie, si applica la disciplina prevista dal sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 del Regolamento.
2. Per gli strumenti finanziari non garantiti, qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intervengano operazioni di stacco cedola, rimborso parziale o totale o altre operazioni straordinarie, si applicano le procedure previste dal sistema di liquidazione individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 del Regolamento. Qualora il sistema di liquidazione non preveda procedura di gestione della *corporate action* rilevante gli operatori devono attribuire alla controparte cedole e rimborsi prendendo come riferimento la data originaria di regolamento del contratto eseguito sul mercato rettificato degli eventuali effetti economici e fiscali.
3. Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l'acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, l'acquirente in bonis può richiedere al venditore in malis l'esercizio dell'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato (cd. *buyer protection*), informandone il mercato.

Al fine della richiesta di *buyer protection* dovranno essere utilizzati i form resi disponibili dal sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre le controparti, direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori, sono tenute ad immettere nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l'istruzione di regolamento originaria.

Capo IA.6.6 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti

Articolo IA.6.6.1

(Avvio della procedura di esecuzione coattiva)

1. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 7, del Regolamento, per i contratti assistiti dal sistema di compensazione e garanzia, di cui all'art. IA.6.1.1, comma 4, si

applicano le procedure previste dal Regolamento di Cassa Compensazione e Garanzia S.p.A.

2. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 7, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, relativamente agli strumenti finanziari non garantiti del segmento EuroMOT, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*buy in*) di cui all'articolo IA.6.6.2. La richiesta di avvio della procedura di *buy in* deve tenere conto della eventuale *buyer protection* e delle caratteristiche dello strumento finanziario. Qualora l'acquirente non richieda l'avvio della procedura di *buy-in* si applica l'articolo IA.6.6.5.
3. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 7, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità del contante, entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, relativamente agli strumenti finanziari non garantiti del segmento EuroMOT, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*sell out*) di cui all'articolo IA.6.6.7.
4. Per i contratti non garantiti del segmento EuroMOT, nelle procedure di esecuzione di *buy in* e *sell out* il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato; qualora uno dei termini cada in un giorno di chiusura del mercato, il relativo adempimento dovrà essere posto in essere il giorno di mercato aperto successivo.
5. Le comunicazioni di cui agli articoli seguenti sono effettuate via e-mail all'indirizzo ms@borsaitaliana.it.

Articolo IA.6.6.2 **(Procedura di buy in)**

1. L'acquirente avvia la procedura di *buy in* conferendo incarico ad un intermediario (*buy in agent*) di provvedere all'esecuzione del *buy in* e inviando una *buy in notice* al venditore. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana, secondo il modello allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *buy in notice* può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).
2. Nella *buy in notice* l'acquirente indica il nominativo del *buy in agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.6.6.4, provvederà ad eseguire il *buy in* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
3. Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della *buy in notice* (data di scadenza), il giorno successivo (*buy in execution date*) il *buy in agent* provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte *in bonis* e a comunicare all'acquirente gli estremi

dell'operazione conclusa. Qualora il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli alla *buy in execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.

4. L'esecuzione del *buy in* può essere effettuata sul mercato MOT salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.
5. L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica al venditore e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo *tel quel* del contratto originario e il prezzo *tel quel* del contratto di esecuzione del *buy in*, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal venditore.
6. Alla *buy in execution date* l'acquirente ed il venditore cancellano dal sistema di liquidazione le istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Alla esecuzione del *buy in* l'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *buy in agent* per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del *buy in* e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *buy in*. Il venditore ne dà comunicazione a Borsa Italiana. Qualora il *buy in agent* non esegua il *buy in* prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta all'acquirente la differenza monetaria fra il valore di rimborso ed il prezzo *tel quel* del contratto originario, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.

Articolo IA.6.6.3 (*Buy in agent*)

1. Ai sensi dell'articolo IA.6.6.2, comma 1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (*buy in agent*) in possesso dei requisiti indicati nel comma successivo.
2. Il *buy in agent* è scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dall'acquirente e che non appartengano al medesimo gruppo.
3. L'acquirente può revocare l'incarico al *buy in agent* che non abbia eseguito il *buy in* provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

Articolo IA.6.6.4**(Consegna dei titoli durante la procedura di buy in)**

1. Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al secondo giorno successivo alla data della *buy in notice* dandone comunicazione a Borsa Italiana ed all'acquirente. Quest'ultimo provvede ad informare il *buy in agent*.
2. Nel caso di cui al comma 1, la procedura di *buy in* viene immediatamente annullata.
3. E' consentita la consegna parziale previo assenso dell'acquirente; in tal caso il venditore e l'acquirente sono tenuti a modificare presso il sistema di liquidazione l'istruzione di regolamento originaria dandone comunicazione a Borsa Italiana.
4. Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il terzo giorno successivo alla data della *buy in notice*, a condizione che abbia informato l'acquirente e Borsa Italiana con un giorno di anticipo. L'acquirente ne dà comunicazione al *buy in agent*.
5. Salvo il caso in cui il *buy in agent* abbia già provveduto ad eseguire il *buy in*, il venditore, previo assenso dell'acquirente e comunicazione a Borsa Italiana, può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il quarto giorno lavorativo successivo alla data della *buy in notice* o in data successiva. L'acquirente provvede ad informare il *buy in agent*.
6. Nei casi indicati ai commi 3, 4 e 5, qualora il venditore consegni un ammontare parziale dei titoli dovuti, il *buy in* verrà effettuato per la parte restante. Nel caso in cui il venditore consegni l'intero ammontare dovuto, la procedura di *buy in* verrà immediatamente annullata.

Articolo IA.6.6.5**(Procedura di cash settlement)**

1. In tutti i casi in cui nel termine di 30 giorni calcolati a partire dalla data di regolamento, il contratto originario non sia regolato o nei casi in cui il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli entro tale termine, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente un importo pari al differenziale, se positivo, tra la valorizzazione delle obbligazioni nel giorno di fine validità e il controvalore originario del contratto (cash settlement).

Articolo IA.6.6.6**(Pass on)**

1. Il venditore che non abbia regolato un contratto avente ad oggetto strumenti finanziari non garantiti concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del *fail* generato da un terzo partecipante al mercato MOT, ricevuta la *buy in notice*, può trasferire gli effetti della procedura di *buy in* sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a Borsa Italiana, da effettuarsi utilizzando il modello allegato di cui

all'articolo IA.6.6.2, comma 1, compilando anche il paragrafo nominato *pass on*.

2. Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a Borsa Italiana gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in*, utilizzando il modello allegato di cui all'articolo IA.6.6.2, comma 5, compilando anche il paragrafo nominato *pass on* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo *tel quel* del contratto originario e il prezzo *tel quel* del contratto di esecuzione del *buy in*, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario e nei casi in cui il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, è il terzo intermediario tenuto al *cash settlement* di cui all'articolo IA.6.6.2, comma 7.

Articolo IA.6.6.7 (Procedura di *sell out*)

1. Il venditore avvia la procedura di *sell out* conferendo incarico ad un intermediario (*sell out agent*) di provvedere all'esecuzione del *sell out* e inviando una *sell out notice* all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, dell'avvio della procedura.
2. Il diritto di inviare una *sell out notice* può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo). Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della *sell out notice*, il giorno successivo (*sell out execution date*) il *sell out agent*, al fine di consegnare il contante alla controparte *in bonis*, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *sell out agent* non riesca a vendere i titoli alla *sell out execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
3. Nella *sell out notice* il venditore indica il nominativo del *sell out agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.6.6.9, provvederà ad eseguire il *sell out* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
4. L'esecuzione del *sell out* può essere effettuata sul mercato MOT salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.
5. Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, notifica all'acquirente e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *sell out* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo *tel quel* del contratto di esecuzione del *sell out* e il prezzo *tel quel* del contratto originario, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dall'acquirente.
6. Alla *sell out execution date* l'acquirente e il venditore cancellano dal sistema di regolamento le istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Alla esecuzione del *sell out* il venditore trasmette al sistema di liquidazione

un'istruzione di regolamento nei confronti del *sell out agent* per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del *sell out* e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5 l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *sell out*. L'acquirente ne dà comunicazione a Borsa Italiana. Qualora il *sell out agent* non esegua il *sell out* prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta al venditore la differenza monetaria fra il prezzo *tel quel* del contratto originario e il valore di rimborso, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.

Articolo IA.6.6.8 **(*Sell out agent*)**

1. Ai sensi dell'articolo IA.6.6.7, comma 1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (*sell out agent*) in possesso dei requisiti indicati al comma successivo.
2. Il *sell out agent* è scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal venditore e che non appartengano al medesimo gruppo.
3. Il venditore può revocare l'incarico al *sell out agent* che non abbia eseguito il *sell out* provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

Articolo IA.6.6.9 **(*Consegna del contante durante la procedura di sell out*)**

1. L'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino al secondo giorno successivo alla data della *sell out notice*, dandone comunicazione a Borsa Italiana ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il *sell out agent*. La procedura di *sell out* viene immediatamente annullata.

Allegato 1

**MERCATO MOT
BUY IN [SELL OUT] NOTICE**

☐ **Segmento EuroMOT**

_____ (luogo); _____ (data)

DESTINATARIO (VENDITORE) [ACQUIRENTE]

Nome società: _____

International Securities Settlement Manager, se presente (nome;cognome): _____

E PER CONOSCENZA

Borsa Italiana SpA

Market Surveillance Unit

Telefono: +39 02 7242.6327

Fax: +39 02 867422

Oggetto: Buy in notice [Sell out notice]

Con la presente buy in notice [sell out notice], come previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. si rende nota la decisione di attivare la procedura di "buy in" [sell out] nei confronti della società destinataria della presente comunicazione con riferimento alla mancata consegna dei titoli [del contante] di cui al seguente contratto concluso sul MOT:

- Numero contratto: _____
- Numero operazione di liquidazione (NOR): _____
- Controparte (codice CED): _____
- Isin strumento finanziario: _____
- Descrizione strumento finanziario (Emittente; Data Scadenza; Valuta; Cedola): _____
- Data conclusione: ____/____/____ (giorno/mese/anno)
- Data di regolamento: ____/____/____ (giorno/mese/anno)
- Importo nominale originario (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____
- Importo nominale non consegnato (specificare la valuta se diversa da euro): _____
- Prezzo corso secco: _____
- Controvalore al netto del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa da euro): _____
- Prezzo tel quel: _____
- Ammontare del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa da euro): _____
- Controvalore al lordo del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa da euro): _____
- Estremi del conto presso cui doveva essere effettuata la consegna dei titoli [del contante]: _____

Il "buy in" [sell out] verrà eseguito nel caso in cui non sia intervenuta la consegna dei titoli [del contante] nei termini stabiliti nelle Istruzioni dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Il buy in [sell out] verrà effettuato dal seguente Buy in Agent [Sell out Agent] (nome della società): _____

PASS ON (eventuale) della procedura di buy in

Si rende noto che l'Acquirente è soggetto, per lo strumento finanziario citato, ad una procedura di buy in da parte della società _____ (specificare solo nella comunicazione per Borsa Italiana) che ha nominato come Buy in Agent _____.

Firma

MITTENTE (ACQUIRENTE) [VENDITORE]

Nome società: _____

Indirizzo Società: _____

Codice CED: _____

Nome: _____

Cognome: _____

Ruolo aziendale: _____

Telefono: _____

Cellulare (facoltativo): _____

Fax: _____

E-mail: _____

DATI DELL'EVENTUALE LIQUIDATORE DELL'ACQUIRENTE [VENDITORE]

Nome società: _____

Indirizzo Società: _____

Codice CED: _____

Allegato 2

MERCATO MOT
NOTIFICA DI ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI BUY IN [SELL OUT]

☐ **Segmento EuroMOT**

_____ (luogo); _____ (data)

DESTINATARIO (VENDITORE) [ACQUIRENTE]

Nome società: _____

International Securities Settlement Manager, se presente (nome;cognome): _____

E PER CONOSCENZA

Borsa Italiana SpA

Market Surveillance Unit

Telefono: +39 02 7242.6327

Fax: +39 02 867422

Oggetto: Notifica di esecuzione della procedura di Buy in [sell out]

Con la presente, come previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. si rendono noti gli estremi di esecuzione della procedura di “buy in” [sell out] attivata nei confronti della società destinataria della presente comunicazione con riferimento alla mancata consegna dei titoli [del contante] di cui alla Buy in notice [Sell out notice] inviata in data ____/____/____ (giorno/mese/anno).

Il Buy in [sell out] dei titoli è stato effettuato alle seguenti condizioni:

- Numero contratto _____
- Numero operazione di liquidazione (NOR): _____
- Isin strumento finanziario: _____
- Descrizione strumento finanziario (Emittente; Data Scadenza; Valuta; Cedola): _____
- Data esecuzione dell'acquisto [vendita]: ____/____/____ (giorno/mese/anno)
- Data di regolamento dell'acquisto [vendita]: ____/____/____ (giorno/mese/anno)
- Importo nominale acquistato [venduto] (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____
- Prezzo corso secco: _____
- Controvalore al netto del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____
- Prezzo tel quel: _____
- Ammontare del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____
- Controvalore al lordo del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____

Eventuale importo nominale ancora da acquistare [vendere] (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____

Il buy in [sell out] è stato effettuato dal seguente Buy in Agent [Sell out Agent] (nome della società): _____

LIQUIDAZIONE DEL DIFFERENZIALE MONETARIO

Alla società destinataria della presente comunicazione viene richiesto il pagamento del differenziale monetario tra il prezzo tel quel dell'operazione originaria non regolata e il prezzo tel quel dell'operazione

di Buy in [Sell out], tenuto conto degli stacchi cedola intervenuti. Si noti che il differenziale deve essere regolato solo qualora sia a favore dell'acquirente originario [venditore originario].

Il pagamento del differenziale monetario deve essere effettuato il giorno (data di regolamento dell'operazione di Buy in [Sell out]) ____/____/____ (giorno/mese/anno) mediante inserimento di un compenso in X-TRM a favore di: _____ (specificare gli estremi del conto) oppure mediante accredito del conto (specificare gli estremi del conto) _____

Importo del differenziale monetario (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____

Per il calcolo del differenziale monetario si sono tenuti in considerazione i seguenti stacchi cedolari (da specificare solo qualora siano intervenuti degli stacchi cedola tra il giorno teorico di regolamento dell'operazione originaria e il giorno di regolamento dell'operazione di Buy in [Sell out]):

Date degli eventuali stacchi cedole: ____/____/____ (giorno/mese/anno)

Importo degli eventuali stacchi cedola (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____

PASS ON (eventuale) della procedura di buy in

Si rammenta che l'Acquirente è soggetto, per lo strumento finanziario citato, ad una procedura di buy in da parte della società _____ (specificare solo nella comunicazione per Borsa Italiana) che ha nominato come Buy in Agent _____.

Firma

MITTENTE (ACQUIRENTE) [VENDITORE]

Nome società: _____

Indirizzo Società: _____

Codice CED: _____

Nome: _____

Cognome: _____

Ruolo aziendale: _____

Telefono: _____

Cellulare (facoltativo): _____

Fax: _____

E-mail: _____

DATI DELL'EVENTUALE LIQUIDATORE DELL'ACQUIRENTE [VENDITORE]

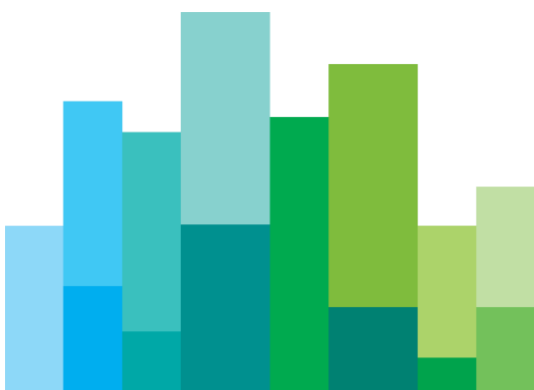
Nome società: _____

Indirizzo Società: _____

Codice CED: _____

TITOLO IA.7

**MERCATO
ETFPLUS**



Capo IA.7.1 – Compensazione, garanzia e liquidazione

Articolo IA.7.1.1

(Sistemi di compensazione e garanzia, sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato ETFplus sono liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. o da altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross CSD, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli¹³.
2. I contratti di compravendita sono liquidati il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo alla stipulazione.
3. Le controparti centrali che operano sul Mercato ETFplus sono:
 - Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. in qualità di controparte centrale del mercato, per la compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto ETF ed ETC/ETN;
 - European Central Counterparty N.V., "EuroCCP", in qualità di controparte centrale scelta dagli operatori ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 4, limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto ETF;
 - LCH LTD, in qualità di controparte centrale scelta dagli operatori ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 4, per la compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto ETF ed ETC/ETN.

Capo IA.7.2 – Segmentazione

Articolo IA.7.2.1

(Determinazione dei segmenti di mercato)

1. Gli strumenti finanziari sono ripartiti nei seguenti segmenti di mercato:
 - a) "segmento ETF indicizzati";
 - b) "segmento ETF strutturati";
 - c) "segmento ETF a gestione attiva";
 - d) "segmento ETC/ETN";

¹³ L'entrata in vigore della modifica sarà comunicata con successivo Avviso

e) “segmento ETF/FIA”

La ripartizione nei segmenti viene effettuata sulla base delle caratteristiche degli strumenti finanziari secondo i criteri di seguito riportati:

- a) “segmento ETF indicizzati”:
ripartito nelle seguenti classi:
 - classe 1: ETF il cui indice di riferimento sia di tipo obbligazionario;
 - classe 2: ETF il cui indice di riferimento sia di tipo azionario;
- b) “segmento ETF strutturati”:
ripartito nelle seguenti classi:
 - classe 1: ETF strutturati senza effetto leva;
 - classe 2: ETF strutturati con effetto leva;
- c) “segmento ETF a gestione attiva”:
ripartito nelle seguenti classi:
 - classe 1: ETF a gestione attiva di tipo obbligazionario;
 - classe 2: ETF a gestione attiva di tipo azionario;
 - classe 3: ETF a gestione attiva strutturati;
- d) “segmento ETC/ETN”:
ripartito nelle seguenti classi:
 - classe 1: ETC/ETN senza effetto leva;
 - classe 2: ETC/ETN con effetto leva massimo pari a 2;
 - classe 3: ETC/ETN con effetto leva superiore a 2.
- e) “segmento ETF/FIA” in cui sono negoziate quote o azioni di FIA che rispettino i requisiti di ammissione di cui all’articolo 2.2.34, comma 10.

Capo IA.7.3 – Modalità di negoziazione

Articolo IA.7.3.1 (Modalità di negoziazione)

1. Le negoziazioni del mercato ETFplus si svolgono secondo i seguenti orari:

08.45 – 09.04 (9.04.00 – 9.04.29)	asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione dei contratti)
09.04 – 17.30	negoziazione continua
17.30 – 17.35 (17.35.00 – 17.35.29)	asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura e conclusione dei contratti)

Ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all'interno degli ultimi 30 secondi delle fasi stesse.

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

Articolo IA.7.3.2 **(Proposte di negoziazione)**

1. La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con la modalità di esecuzione "valida fino a data" è fissata pari a 30 giorni.
2. Il parametro di validità "valido fino a cancellazione" non può essere utilizzato.

Articolo IA.7.3.3 **(RFQ)**

1. Le RFQ del tipo RFQ manuale possono essere immesse in forma anonima oppure in forma non anonima, a discrezione dell'operatore richiedente. Le RFQ del tipo RFQ automatica di dimensione inferiore a quella prevista per gli ordini di dimensione elevata possono essere immesse solo in forma anonima mentre le RFQ del tipo RFQ automatica di dimensione maggiore o uguale a quella prevista per gli ordini di dimensione elevata, possono essere immesse solo in forma non anonima; eccetto il caso in cui il richiedente, al momento dell'immissione della RFQ del tipo RFQ automatica di dimensione maggiore o uguale a quella prevista per gli ordini di dimensione elevata, selezioni i soggetti abilitati alla risposta sulla base di criteri oggettivi individuati da Borsa Italiana.
2. Le RFQ immesse in forma non anonima possono essere rivolte ad un numero massimo di operatori abilitati a rispondere individuato nella Guida ai Parametri. In tali casi gli operatori abilitati a rispondere sono selezionati dall'operatore richiedente.
3. Gli operatori abilitati alla risposta alle RFQ, devono avvalersi a tal fine della funzionalità "quote response".

Articolo IA.7.3.4 **(Prezzi delle proposte di negoziazione)**

1. I prezzi delle proposte di negoziazione, possono essere multipli di valori ("tick") stabiliti per ogni strumento finanziario e per ogni seduta di Borsa in relazione ai prezzi delle proposte inserite, come segue:

Prezzi delle proposte	ETF di tipo azionario europeo Moltiplicatore (tick)	Altri ETF, ETC ed ETN Moltiplicatore (tick)	Altri ETF, ETC ed ETN Operazioni concordate Moltiplicatore (tick)
$0 \leq \text{prezzo} < 1$	0,0001	0,0001	0,0001
$1 \leq \text{prezzo} < 2$	0,0002	0,0002	0,0001
$2 \leq \text{prezzo} < 5$	0,0005	0,0005	0,0001
$5 \leq \text{prezzo} < 10$	0,001	0,001	0,0001
$10 \leq \text{prezzo} < 20$	0,002	0,002	0,0001
$20 \leq \text{prezzo} < 50$	0,005	0,005	0,0001
$50 \leq \text{prezzo} < 100$	0,01	0,01	0,0001
$100 \leq \text{prezzo} < 200$	0,02	0,01	0,0001
$200 \leq \text{prezzo} < 500$	0,05	0,01	0,0001
$500 \leq \text{prezzo} < 1000$	0,1	0,01	0,0001
$1000 \leq \text{prezzo} < 2000$	0,2	0,01	0,0001
$2000 \leq \text{prezzo} < 5000$	0,5	0,01	0,0001
$5000 \leq \text{prezzo} < 10000$	1	0,01	0,0001
$10000 \leq \text{prezzo} < 20000$	2	0,01	0,0001
$20000 \leq \text{prezzo} < 50000$	5	0,01	0,0001
$50000 \leq \text{prezzo}$	10	0,01	0,0001

2. L'esecuzione delle proposte RFQ di cui all'articolo 4.3.2, comma 4 lettera c) del Regolamento, nel rispetto del Regolamento EU 588/2017, può determinare la conclusione di contratti a prezzi aventi scostamenti diversi dagli scostamenti minimi ("tick") di cui al comma precedente.
3. Borsa Italiana, nel rispetto del Regolamento 2017/588/UE, tenuto conto del valore unitario degli strumenti finanziari negoziati nel mercato ETFplus, può stabilire un tick di negoziazione diverso da quello indicato al comma 1, dandone comunicazione al mercato mediante Avviso di Borsa.

Articolo IA.7.3.5 **(Sospensioni e asta di volatilità)**

1. La durata della fase di asta di volatilità, di cui agli articoli 4.3.3, comma 5, e 4.3.12, comma 2 del Regolamento, è pari a 2 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di 30 secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. L'asta di volatilità attivata successivamente all'asta di apertura o in negoziazione continua può essere reiterata e ha

comunque termine al momento di inizio della fase di asta di chiusura. L'asta di volatilità successiva all'asta di chiusura può essere attivata una sola volta.

2. Qualora il superamento dei limiti previsti al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 4.3.12 del Regolamento, avvenga negli ultimi due minuti della fase di negoziazione continua, la sospensione della negoziazione continua determina automaticamente l'attivazione della fase di asta di chiusura.

Articolo IA.7.3.6

(Interventi sulla negoziazione di ETC/ETN soggetti a condizione risolutiva o a modifica delle caratteristiche contrattuali)

1. Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione dell'emittente contenente l'orario (ora, minuto e secondo) dell'avverarsi della condizione risolutiva o della modifica delle caratteristiche contrattuali degli strumenti finanziari, sospende la negoziazione degli strumenti finanziari interessati e cancella gli eventuali contratti conclusi successivamente all'orario indicato nella comunicazione, compresi quelli conclusi nel secondo nel quale si è verificata la condizione o la modifica.
2. Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione relativa all'avveramento della condizione risolutiva di cui al comma 1 dispone la revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari interessati.

Capo IA.7.4 - mercato ETFplus: Obblighi specialisti e operatori market maker mifid2

Articolo IA.7.4.1

(Obblighi di quotazione per gli specialisti e per i market maker Mifid 2 del Mercato ETFPlus)

1. Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid2 adempiono agli obblighi di cui al presente articolo immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee di quantità comparabili.
2. Tali proposte devono essere immesse per un quantitativo minimo ed a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare di uno *spread* massimo, determinati avuto riguardo alla diffusione e alle caratteristiche degli strumenti finanziari nonché alla loro eventuale quotazione su altri mercati e indicati nella Guida ai Parametri.
3. Gli operatori specialisti e market maker Mifid2 sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al comma precedente, secondo quanto indicato

nella seguente tabella.

Operatore		% della giornata di negoziazione per la quale devono essere rispettati gli obblighi minimi di quotazione
Operatore specialista	Operatore specialista incaricato <i>su incarico dell'emittente ai fini dell'ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari</i>	60% Asta di apertura, asta di chiusura, negoziazione continua e delle eventuali aste di volatilità ***** Sono tenuti ad esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 2 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura
	Operatori specialisti advanced liquidity provider <i>senza incarico dell'emittente, opera immettendo proposte in forma anonima</i>	55% Negoziazione continua (in forma anonima)
Operatore market maker Mifid2		50% Negoziazione continua

4. Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nel Titolo IA.9, Capo IA.9.4:
 - a. Gli operatori specialisti, e gli operatori market maker Mifid2 su strumenti del mercato ETFplus diversi dagli ETF, sono tenuti a quotare con obblighi ridotti.

- b. Gli operatori market maker Mifid2 su ETF possono quotare con obblighi ridotti qualora, in occasione della stipula dell'accordo di market making, ne abbiano fatto specifica richiesta.

Gli obblighi ridotti sono indicati nella Guida ai Parametri.

L'operatore specialista incaricato è tenuto a quotare con obblighi ridotti anche in caso di attivazione dell'asta di volatilità.

5. Gli operatori specialisti e gli operatori market maker Mifid2 non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.
6. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti e dagli operatori market maker Mifid2.
7. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui al presente capo.
8. L'intenzione di cessare l'attività di specialista advanced liquidity provider o per gli operatori Market Maker Mifid2 l'intenzione di cessare la Strategia di market making deve essere tempestivamente comunicata a Borsa Italiana, che comunica all'operatore, entro trenta giorni, la data a partire dalla quale terminano gli obblighi.
9. Nel caso di attività di specialista incaricato, la parte che risolve il contratto, per inadempimento dell'altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione. In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto con lo specialista incaricato, la comunicazione per iscritto a Borsa Italiana deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data di efficacia della cessazione stessa. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista incaricato da parte di altro operatore specialista incaricato che assuma gli impegni di cui al presente articolo.

Capo IA.7.6 – Procedura di esecuzione coattiva dei contratti

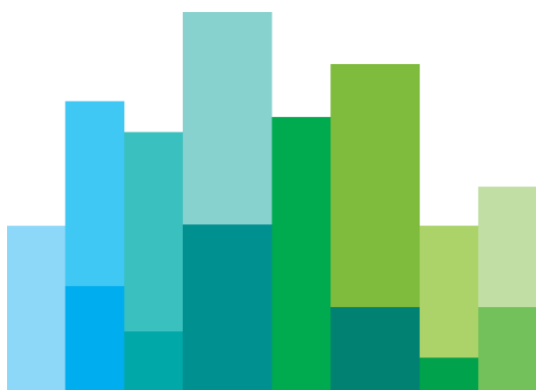
Articolo IA.7.6.1 (Procedura di esecuzione coattiva)

Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 7, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita riguardino strumenti assistiti da un sistema di compensazione e garanzia e non siano regolati, alla data di liquidazione prevista, il sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 attiva d'ufficio la

procedura di esecuzione coattiva dei contratti con le modalità e secondo la tempistica stabilite nel proprio regolamento.

TITOLO IA.8

MERCATO IDEM



Capo IA.8.1 - Contratti derivati ammessi alle negoziazioni

Articolo IA.8.1.1

(*Futures sull'indice FTSE MIB – "Futures su FTSE MIB"*)

1. E' ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB (di seguito denominato contratto "*Futures su FTSE MIB*").
2. L'indice FTSE MIB (base 31.12.1997 = 24.412) è relativo a titoli azionari, nazionali ed esteri, quotati in borsa, selezionati in base ai criteri della liquidità, della capitalizzazione del flottante. L'indice è calcolato e diffuso in tempo reale a partire dalla fase di negoziazione continua del mercato MTA in base ai prezzi degli ultimi contratti conclusi.
3. Il valore del *contratto Futures su FTSE MIB*, quotato in punti indice, è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 5 euro.
4. Sono negoziabili contratti *Futures su FTSE MIB* aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le quattro scadenze trimestrali. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
5. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.
Il contratto *Futures su FTSE MIB* non prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE MIB.
6. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione.

Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come

prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione può stabilire un prezzo diverso.

Articolo IA.8.1.2

(Futures sull'indice di borsa FTSE MIB – miniFutures su FTSE MIB)

1. E' ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB (di seguito denominato contratto "*miniFutures su FTSE MIB*"), le cui caratteristiche sono definite nell'articolo IA.8.1.1, comma 2.
2. Il valore del contratto *miniFutures su FTSE MIB*, quotato in punti indice, è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 1 euro.
3. Sono negoziabili contratti *miniFutures su FTSE MIB* aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate la scadenza più vicina e la prima scadenza successiva. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
4. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.

Il contratto *miniFutures su FTSE MIB* non prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE MIB.

5. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione.

Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.

Articolo IA.8.1.3**(Futures sull'indice di borsa FTSE MIB - microFutures su FTSE MIB)**

1. È ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB (di seguito denominato "microFutures su FTSE MIB"), le cui caratteristiche sono definite nell'articolo IA.8.1.1, comma 2.
2. Il valore del contratto microFutures su FTSE MIB, quotato in punti indice, è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 0,20 euro.
3. Sono negoziabili contratti microFutures su FTSE MIB aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate la scadenza più vicina e la prima scadenza successiva. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
4. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12. Il contratto microFutures su FTSE MIB non prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE MIB.
5. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione.
2. Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.

Articolo IA.8.1.4**(Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR)**

1. E' ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE Italia PIR PMI TR (di seguito denominato contratto "Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR").
2. L'indice FTSE Italia PIR PMI TR (base 30.12.2011 = 10.000) è relativo a titoli azionari che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 232/2017, selezionati in base ai criteri della liquidità, della capitalizzazione del flottante. L'indice è calcolato e diffuso in tempo reale a partire dalla fase di negoziazione continua del mercato MTA in base ai prezzi degli ultimi contratti conclusi.
3. Il valore del contratto Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR, quotato in punti indice, è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 1 euro.
4. Sono negoziabili contratti Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le quattro scadenze trimestrali. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
5. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.

Il contratto Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR non prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE Italia PIR PMI TR.

6. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE Italia PIR PMI TR calcolato sui prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione.

Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.

Articolo IA.8.1.5

(Futures sull'indice FTSE MIB Dividend – "Futures su FTSE MIB Dividend")

1. E' ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB Dividend (di seguito denominato contratto "Futures su FTSE MIB Dividend").
2. L'indice FTSE MIB Dividend (base a 0 il giorno successivo al terzo venerdì del mese di dicembre di ogni anno) è relativo al totale cumulato dei dividendi ordinari, al lordo dell'effetto fiscale, staccati dai titoli azionari componenti il paniere dell'indice FTSE MIB. L'indice è calcolato e diffuso una volta al giorno.
3. Il valore del contratto *Futures su FTSE MIB Dividend*, quotato in punti indice, è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 5 euro.
4. Sono negoziabili contratti *Futures su FTSE MIB Dividend* aventi scadenza semestrale nel mese di giugno dei primi due anni e contratti aventi scadenza annuale nel mese di dicembre dei primi cinque anni. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
5. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.
Il contratto *Futures su FTSE MIB Dividend* prevede la liquidazione mediante pagamento del differenziale in contanti.
6. L'ultimo giorno di contrattazione, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE MIB Dividend nel giorno di scadenza del relativo contratto.

Articolo IA.8.1.6

(Futures su dividendi – "Dividend futures su azioni")

1. È ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto futures avente ad oggetto i dividendi ordinari, al lordo dell'effetto fiscale, staccati nel periodo che intercorre dal giorno successivo la scadenza del mese di dicembre dell'anno precedente alla scadenza del contratto medesimo da azioni di società ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati (di seguito denominato contratto "Dividend futures su azioni"). L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Il valore del contratto *Dividend futures su azioni* è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il numero di azioni sottostanti il singolo contratto. Il numero di azioni

sottostanti il singolo contratto è fissato da Borsa Italiana e comunicato mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.

3. Sono negoziabili contratti aventi scadenza annuale nel mese di dicembre dei primi cinque anni. Inoltre, tenuto prevalentemente conto delle condizioni e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti aventi scadenza semestrale nel mese di giugno dei primi due anni, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
4. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.
Il contratto *Dividend futures su azioni* prevede la liquidazione mediante pagamento del differenziale in contanti.
5. L'ultimo giorno di contrattazione, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione, che è pari all'importo complessivo dei dividendi ordinari, al lordo dell'effetto fiscale, staccati nel periodo che intercorre dal giorno successivo la scadenza del mese di dicembre dell'anno precedente alla scadenza del contratto medesimo.
6. Si applica quanto previsto dall'Articolo IA.8.1.15 in quanto compatibile.

Articolo IA.8.1.7 **(Opzione sull'indice di borsa FTSE MIB)**

1. E' ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB, le cui caratteristiche sono definite nell'articolo IA.8.1.1, comma 2.
2. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre), semestrali (giugno e dicembre) e annuali (dicembre), di seguito denominati contratti "*Opzione MIBO*". In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate:
 - le due scadenze mensili più vicine,
 - le quattro scadenze trimestrali dell'anno in corso,
 - le quattro scadenze semestrali del primo e secondo anno che seguono l'anno in corso;
 - le quattro scadenze annuali del terzo, quarto, quinto e sesto anno che seguono l'anno in corso, per un totale di quattordici scadenze.

Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.

3. Sono negoziabili contratti aventi scadenza ogni primo, secondo, quarto e quinto venerdì del mese (laddove presente), di seguito denominati "*Opzione MIBO settimanale*". Il contratto di "*Opzione MIBO settimanale*" è ammesso alle negoziazioni il giovedì; nel caso in cui tale giovedì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di ammissione coincide con il primo giorno di borsa aperta successivo. Il contratto di "*Opzione MIBO settimanale*" con scadenza corrispondente a quella dell'opzione MIBO mensile non è ammesso alle negoziazioni. Il giorno di scadenza coincide con il venerdì della seconda settimana successiva alla quotazione del contratto; nel caso in cui tale venerdì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le due scadenze settimanali più vicine. Le contrattazioni terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza.
4. Sono negoziabili:
 - a) "*Opzioni MIBO*"
 - per le scadenze semestrali e annuali (relative agli anni che seguono l'anno in corso) almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 1.000 punti indice; nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi (anno in corso), sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 500 punti indice, fino a negoziare almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put;
 - per le scadenze mensili e trimestrali (relative all'anno in corso) almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 250 punti indice per la prima scadenza e di 500 punti indice per le successive; il giovedì della seconda settimana antecedente quella di scadenza del contratto di opzione MIBO mensile, sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 100 punti indice, fino a negoziare almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put;
 - b) "*Opzioni MIBO settimanali*"
 - per le scadenze settimanali almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 100 punti indice.
5. Il contratto di opzione su FTSE MIB ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio (in punti indice) ed il valore di ciascun punto dell'indice pari a 2,5 euro. Il contratto è quotato in punti indice.

6. Nuovi prezzi di esercizio vengono introdotti nel caso in cui l'ultimo valore dell'indice FTSE MIB del giorno di borsa aperta precedente risulti:
 - per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
 - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.
7. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4 qualora lo richiedano esigenze di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'indice sottostante. I prezzi di esercizio saranno generati con gli intervalli indicati al comma 4 o loro multipli sulle serie call e sulle serie put.
8. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.
9. Il contratto "*Opzione su FTSE MIB*" prevede l'esercizio automatico il giorno di scadenza dell'opzione, dopo il termine delle negoziazioni (opzione di tipo "Europeo"). Al termine delle negoziazioni di ciascuna opzione call (put) le posizioni ancora aperte in the money (prezzo di esercizio inferiore (superiore) a quello del sottostante) sono liquidate, mediante il versamento da parte dei contraenti venditori e l'accredito ai contraenti compratori della differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione. Il prezzo di liquidazione è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui primi prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione. Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.
10. La liquidazione per differenziale dei contratti di compravendita derivanti dall'esercizio a scadenza dei contratti di opzione su indice avviene secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.

Articolo IA.8.1.8

(Opzione su azioni di tipo americano con consegna fisica)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM contratti di opzione di tipo americano aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla negoziazione nei

mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.

2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest'ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre), di seguito denominati contratti "*Opzione su azione*". In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate per tutti i contratti di opzione su azioni le quattro scadenze trimestrali, nonché le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate:
 - le quattro scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei due anni successivi a quello in corso, oppure
 - le otto scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei quattro anni successivi a quello in corso; oppure
 - le dodici scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei sei anni successivi a quello in corso.

Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.

4. Sono altresì negoziabili contratti aventi scadenza ogni primo, secondo, quarto e quinto venerdì del mese (laddove presente), tesdi seguito denominati "*Opzione su azione settimanale*". Borsa Italiana, mediante apposito Avviso, individua i contratti di opzione su azione settimanale, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione su azione e dell'interesse del mercato. Il contratto di "*Opzione su azione settimanale*" è ammesso alle negoziazioni il giovedì; nel caso in cui tale giovedì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di ammissione coincide con il primo giorno di borsa aperta successivo. Il contratto di "*Opzione su azione settimanale*" con scadenza corrispondente a quella dell'opzione su azione mensile non è ammesso alle negoziazioni. Il giorno di scadenza coincide con il venerdì della seconda settimana successiva alla quotazione del contratto; nel caso in cui tale venerdì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. In ciascuna seduta di negoziazione sono contemporaneamente quotate le due scadenze settimanali più vicine. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della scadenza.
5. Sono negoziabili:

a) "Opzioni su azioni"

- per le scadenze semestrali oltre i 12 mesi almeno 37 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna C della tabella che segue; nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue;
- per le scadenze sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue; il giovedì antecedente la scadenza del contratto di opzione su azione mensile, sono introdotti, sulla seconda scadenza mensile in negoziazione, nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue;

b) "Opzioni su azioni settimanali":

- per le scadenze settimanali almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue:

Prezzi di esercizio (euro)	A <i>Opzioni settimanali, e 1° scadenza delle Opzioni su azioni</i> Intervalli (euro)	B <i>Opzioni fino a 12 mesi (esclusa prima scadenza mensile)</i> Intervalli (euro)	C <i>Opzioni oltre 12 mesi</i> Intervalli (euro)
Da 0,0050 a 0,1800	0,0025	0,0050	0,0100
Da 0,1801 a 0,4000	0,0050	0,0100	0,0200
Da 0,4001 a 0,8000	0,0100	0,0200	0,0400

Da 0,8001 a 2,0000	0,0250	0,0500	0,1000
Da 2,0001 a 4,0000	0,0500	0,1000	0,2000
Da 4,0001 a 9,0000	0,1000	0,2000	0,4000
Da 9,0001 a 20,0000	0,2500	0,5000	1,0000
Da 20,0001 a 40,0000	0,5000	1,0000	2,0000
Oltre 40,0001	1,0000	2,0000	4,0000

Con apposito Avviso, Borsa Italiana comunica la data di cancellazione dalle negoziazioni di tutte le serie per le quali, al termine delle negoziazioni della data indicata nell'Avviso stesso, siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'open interest sia nullo;
 - l'opzione put o call corrispondente per scadenza e prezzo di esercizio abbia open interest nullo.
6. Giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio qualora il prezzo di riferimento dell'azione sottostante risulti:
 - per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
 - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.
 7. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 6 qualora lo richiedano esigenze di mercato o di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'azione sottostante. I prezzi di esercizio saranno generati con gli intervalli, ovvero multipli di questi, indicati nella colonna A della tabella di cui al comma 5 sulle serie call e sulle serie put.
 8. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.
 9. Il compratore di opzione call e di opzione put su singole azioni può esercitare il proprio diritto in qualunque giorno compreso tra la prima seduta di negoziazione del contratto ed il giorno di scadenza dell'opzione medesima (opzione di tipo "Americano"). Non è consentito l'esercizio per un numero di azioni inferiore a quello sottostante il singolo contratto.

10. La facoltà di esercizio anticipato di cui al comma precedente è sospesa:
- a) nella seduta precedente il giorno di distribuzione dei dividendi dell'azione sottostante il contratto;
 - b) nella seduta precedente il giorno in cui prendono avvio operazioni sul capitale dell'azione sottostante il contratto;
 - c) nell'ultimo giorno di adesione a un'offerta pubblica di acquisto o di esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza in relazione allo strumento finanziario sottostante;
 - d) nei casi in cui Borsa Italiana adotti un provvedimento di sospensione dello strumento finanziario sottostante il contratto; in tal caso la sospensione della facoltà di esercizio anticipato è specificata nello stesso provvedimento di sospensione.
11. Il contratto prevede all'esercizio la consegna delle azioni sottostanti lo stesso contratto. Ai fini dell'esercizio delle opzioni in scadenza, la società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12 confronta il prezzo di liquidazione, pari al prezzo di riferimento dell'azione sottostante ciascun contratto rilevato l'ultimo giorno di contrattazione con il prezzo di esercizio delle posizioni ancora aperte e comunica al compratore la proposta di esercizio o di abbandono automatico dell'opzione in scadenza. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso. Il compratore, entro le ore 8.15 del giorno di scadenza, può comunicare alla società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12 la propria volontà di abbandonare o di esercitare i contratti di opzione per i quali la stessa abbia rispettivamente proposto l'esercizio o l'abbandono. Oltre tale termine, le opzioni in scadenza vengono automaticamente abbandonate o esercitate sulla base della proposta di cui sopra.
12. La liquidazione dei contratti di compravendita derivanti dall'esercizio anticipato o a scadenza dei contratti di opzione avviene attraverso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo a quello di esercizio.
13. Nei casi in cui le azioni sottostanti i contratti di opzione siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria che porti l'offerente a detenere una partecipazione superiore al 90% o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza o equivalente estero, Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action.

Nei casi in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di una società che faccia parte dell'indice FTSE Italia All Share, Borsa Italiana può disporre la sostituzione dei titoli in consegna con il titolo della società offerente.

Borsa Italiana, entro il giorno di Borsa aperta successivo alla data di annuncio dell'offerta, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la tempistica di applicazione della procedura e le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa.

14. Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action. Borsa Italiana entro il giorno di borsa aperta successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.9

(Opzione su azioni di tipo europeo con liquidazione per differenziale)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM contratti di opzione di tipo europeo aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio e il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest'ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre), di seguito denominati contratti "*Opzione su azione*". In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente negoziate per tutti i contratti di opzione su azioni le quattro scadenze trimestrali, nonché le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì negoziate:
 - le quattro scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei due anni successivi a quello in corso, oppure
 - le otto scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei quattro anni successivi a quello in corso; oppure
 - le dodici scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei sei anni successivi a quello in corso.

Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.

4. Sono negoziabili:

- per le scadenze semestrali oltre i 12 mesi, almeno 37 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna C della tabella che segue; nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue;
- per le scadenze sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue; il giovedì antecedente la scadenza del contratto di opzione su azione mensile, sono introdotti, sulla seconda scadenza mensile in negoziazione, nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue:

Prezzi di esercizio (euro)	A <i>Opzioni su azioni</i> <i>1° scadenza</i> Intervalli (euro)	B <i>Opzioni fino a 12 mesi</i> Intervalli (euro)	C <i>Opzioni oltre 12 mesi</i> Intervalli (euro)
Da 0,0050 a 0,1800	0,0025	0,0050	0,0100
Da 0,1801 a 0,4000	0,0050	0,0100	0,0200
Da 0,4001 a 0,8000	0,0100	0,0200	0,0400
Da 0,8001 a 2,0000	0,0250	0,0500	0,1000
Da 2,0001 a	0,0500	0,1000	0,2000

4,0000			
Da 4,0001 a 9,0000	0,1000	0,2000	0,4000
Da 9,0001 a 20,0000	0,2500	0,5000	1,0000
Da 20,0001 a 40,0000	0,5000	1,0000	2,0000
Oltre 40,0001	1,0000	2,0000	4,0000

Con apposito Avviso, Borsa Italiana comunica la data di cancellazione dalle negoziazioni di tutte le serie per le quali, al termine delle negoziazioni della data indicata nell'Avviso stesso, siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'open interest sia nullo;
 - l'opzione put o call corrispondente per scadenza e prezzo di esercizio abbia open interest nullo.
5. Giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio qualora il prezzo di riferimento dell'azione sottostante risulti:
 - per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
 - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.
 6. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5, qualora lo richiedano esigenze di mercato o di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'azione sottostante. I prezzi di esercizio saranno generati con gli intervalli, ovvero multipli di questi, indicati nella colonna A della tabella di cui al comma 4, sulle serie call e sulle serie put.
 7. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.
 8. Il contratto prevede l'esercizio automatico il giorno di scadenza dell'opzione, dopo il termine delle negoziazioni (opzione di tipo "Europeo"). Al termine delle negoziazioni di ciascuna opzione call (put) le posizioni ancora aperte in the money (prezzo di esercizio inferiore (superiore) a quello del sottostante) sono liquidate mediante il versamento da parte dei contraenti venditori e l'accredito ai contraenti compratori della differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione, pari al prezzo di riferimento dell'azione sottostante ciascun contratto rilevato l'ultimo giorno di contrattazione. Borsa Italiana, tenuto conto

di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso.

9. La liquidazione per differenziale dei contratti di compravendita derivanti dall'esercizio a scadenza dei contratti di opzione avviene secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.
10. Nei casi in cui le azioni sottostanti i contratti di opzione siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria che porti l'offerente a detenere una partecipazione superiore al 90% o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza o equivalente estero, Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action.

Nei casi in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di una società che faccia parte dell'indice FTSE Italia All Share, Borsa Italiana può disporre la sostituzione del titolo sottostante con il titolo della società offerente.

Borsa Italiana, entro il giorno di Borsa aperta successivo alla data di annuncio dell'offerta, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la tempistica di applicazione della procedura e le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa.

11. Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action. Borsa Italiana entro il giorno di borsa aperta successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.10

(Opzione su azioni di tipo europeo con consegna fisica)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM contratti di opzione di tipo europeo aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.

2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest'ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre), di seguito denominati contratti "*Opzione su azione*". In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate per tutti i contratti di opzione su azioni le quattro scadenze trimestrali, nonché le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate:
 - le quattro scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei due anni successivi a quello in corso, oppure
 - le otto scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei quattro anni successivi a quello in corso; oppure
 - le dodici scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei sei anni successivi a quello in corso.

Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.

4. Sono negoziabili:
 - le scadenze semestrali oltre i 12 mesi almeno 37 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna C della tabella che segue; nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue;
 - per le scadenze sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue; il giovedì antecedente la scadenza del contratto di opzione su azione mensile, sono introdotti, sulla seconda scadenza mensile in negoziazione, nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 19 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue:

	A	B	C
--	---	---	---

Prezzi di esercizio (euro)	Opzioni su azioni 1° scadenza Intervalli (euro)	Opzioni fino a 12 mesi Intervalli (euro)	Opzioni oltre 12 mesi Intervalli (euro)
Da 0,0050 a 0,1800	0,0025	0,0050	0,0100
Da 0,1801 a 0,4000	0,0050	0,0100	0,0200
Da 0,4001 a 0,8000	0,0100	0,0200	0,0400
Da 0,8001 a 2,0000	0,0250	0,0500	0,1000
Da 2,0001 a 4,0000	0,0500	0,1000	0,2000
Da 4,0001 a 9,0000	0,1000	0,2000	0,4000
Da 9,0001 a 20,0000	0,2500	0,5000	1,0000
Da 20,0001 a 40,0000	0,5000	1,0000	2,0000
Oltre 40,0001	1,0000	2,0000	4,0000

Con apposito Avviso, Borsa Italiana comunica la data di cancellazione dalle negoziazioni di tutte le serie per le quali, al termine delle negoziazioni della data indicata nell'Avviso stesso, siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'open interest sia nullo;
 - l'opzione put o call corrispondente per scadenza e prezzo di esercizio abbia open interest nullo.
5. Giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio qualora il prezzo di riferimento dell'azione sottostante risulti:
- per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
 - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.

6. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5 qualora lo richiedano esigenze di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'azione sottostante. I prezzi di esercizio saranno generati con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella di cui al comma 4, sulle serie call e sulle serie put.
7. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.
8. Il compratore di opzione call e di opzione put su singole azioni può esercitare il proprio diritto esclusivamente il giorno di scadenza dell'opzione medesima (opzione di tipo "Europeo"). Non è consentito l'esercizio per un numero di azioni inferiore a quello sottostante il singolo contratto.
9. Il contratto prevede l'esercizio automatico il giorno di scadenza dell'opzione, dopo il termine delle negoziazioni, con la consegna delle azioni sottostanti lo stesso contratto. Ai fini dell'esercizio delle opzioni in scadenza, la società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12 confronta il prezzo di liquidazione, pari al prezzo di riferimento dell'azione sottostante ciascun contratto rilevato l'ultimo giorno di contrattazione, con il prezzo di esercizio delle posizioni ancora aperte e comunica al compratore la proposta di esercizio o di abbandono automatico dell'opzione in scadenza secondo quanto riportato nelle proprie regole. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso. Il compratore, entro le ore 8.15 del giorno di scadenza, può comunicare alla società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12 la propria volontà di abbandonare o di esercitare i contratti di opzione per i quali la stessa abbia rispettivamente proposto l'esercizio o l'abbandono. Oltre tale termine, le opzioni in scadenza vengono automaticamente abbandonate o esercitate sulla base della proposta di cui sopra.
10. La liquidazione dei contratti di compravendita a scadenza dei contratti di opzione avviene attraverso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A., il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo a quello di esercizio.
11. Nei casi in cui le azioni sottostanti i contratti di opzione siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria che porti l'offerente a detenere una partecipazione superiore al 90% o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza o equivalente estero, Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili

sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action.

Nei casi in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di una società che faccia parte dell'indice FTSE Italia All Share, Borsa Italiana può disporre la sostituzione del titolo in consegna con il titolo della società offerente.

Borsa Italiana, entro il giorno di Borsa aperta successivo alla data di annuncio dell'offerta, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la tempistica di applicazione della procedura e le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa.

12. Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action. Borsa Italiana entro il giorno di borsa aperta successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.11

(Rettifica dei contratti di opzione su azioni)

1. In occasione di qualsiasi operazione societaria che determini la necessità di una rettifica dei contratti di opzione su azioni possono essere rettificati uno o più dei seguenti elementi: il prezzo di esercizio, il numero di azioni sottostanti, la tipologia delle azioni da consegnare e il numero delle posizioni in contratti.
2. Ai fini delle rettifiche in caso di distribuzione di dividendi straordinari, Borsa Italiana tiene conto delle distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi. In caso di assenza di qualificazione da parte della società, Borsa Italiana si riserva di considerare straordinari i dividendi caratterizzati da elementi che ne individuano la natura addizionale rispetto alla normale politica di dividendi attuata dalla società, dandone comunicazione al mercato.
3. Le rettifiche di cui al comma 1 sono volte a contenere gli effetti distorsivi dell'evento. Ai fini delle rettifiche di cui al comma 1 viene determinato un coefficiente di rettifica sulla base di regole di equivalenza finanziaria di generale accettazione.
4. Borsa Italiana, in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1, definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

Articolo IA.8.1.12**(Esclusione dalle negoziazione di un contratto di opzione su azioni)**

1. Verificate le condizioni di cui all'articolo 5.1.2, comma 5, del Regolamento, Borsa Italiana comunica alla Consob e al mercato, con preavviso di almeno 20 giorni, l'avvio della procedura di esclusione.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati da Borsa Italiana qualora si riduca significativamente il flottante dei titoli oppure qualora le condizioni di mercato facciano ritenere che si verificheranno condizioni di illiquidità del sottostante.

L'esclusione dei contratti è altresì disposta nei casi di applicazione della procedura prevista all'articolo IA.8.1.8 commi 13 e 14. In tale ipotesi il giorno di chiusura delle posizioni coincide con il giorno di efficacia della procedura di esclusione.

3. A partire dal primo giorno di efficacia della esclusione:
 - i market maker iscritti sul contratto sono esonerati dagli obblighi di quotazione di cui all'articolo IA.8.3.2;
 - non sono più negoziabili serie con open interest nullo;
 - non sono generate nuove serie e scadenze;
 - le serie con open interest positivo rimangono in negoziazione fino alla scadenza naturale ovvero finché l'open interest è nullo oppure Borsa Italiana può disporre la chiusura e liquidazione monetaria sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein.

Articolo IA.8.1.13**(Futures su azioni con consegna fisica)**

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM contratti futures aventi ad oggetto singole azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione dei contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Il valore del contratto futures su azioni è dato dal prodotto tra il suo prezzo ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; il numero di azioni sottostanti il singolo contratto viene fissato dalla Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze annuali (dicembre), trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e mensili.
4. Qualora il sottostante sia rappresentato da azioni componenti l'indice FTSE MIB, o primari indici finanziari equivalenti, in ciascuna seduta di contrattazione sono

contemporaneamente quotate le quattro scadenze trimestrali più vicine e le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti futures e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate le scadenze annuali (dicembre) dei due anni successivi a quello in corso. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.

5. Qualora il sottostante sia rappresentato da azioni italiane diverse da quelle componenti l'indice FTSE MIB, al momento dell'ammissione a negoziazione del contratto sono quotate: la scadenza trimestrale più vicina e le due scadenze mensili più vicine, per un totale di tre scadenze.

Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza del contratto Borsa Italiana si riserva di ammettere a negoziazione la scadenza trimestrale e/o le scadenze mensili necessarie per mantenere in negoziazione fino ad un massimo di tre scadenze. L'avvio delle negoziazioni su tali scadenze è comunicato mediante Avviso con un preavviso di almeno cinque giorni di borsa aperta.

Tenuto conto della liquidità dell'azione sottostante, Borsa Italiana si riserva di ammettere ulteriori scadenze ai sensi del comma 4.

6. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente.
7. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina dei contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull'MTA terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Qualora le azioni sottostanti siano ammesse alle negoziazioni anche in altri mercati regolamentati europei, Borsa Italiana può stabilire con il provvedimento di ammissione che le contrattazioni terminano alle ore 18.00 come per i contratti di cui al comma 8.
8. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina dei contratti futures su azioni ammesse in altri mercati regolamentati europei terminano alle ore 18.00 del giorno di scadenza.
9. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.

Il contratto futures su azioni prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari sottostanti.

10. La liquidazione del contratto futures su azioni avviene attraverso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. il secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo alla scadenza salvo che nell'Avviso che dispone l'ammissione del contratto sia stabilito un termine di liquidazione diverso che tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento dello strumento finanziario sottostante.

11. Per i contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull'MTA il prezzo di liquidazione del contratto è pari al prezzo di asta di apertura dell'azione sottostante il giorno di scadenza.
12. Per i contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni in altri mercati regolamentati europei il prezzo di liquidazione del contratto è pari al prezzo di asta di chiusura dell'azione sottostante il giorno di scadenza.
13. Qualora il prezzo di apertura o chiusura dell'azione sottostante non possa essere determinato o vi sia la ragionevole certezza che su tale azione non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tale azione il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.
14. Nei casi in cui le azioni sottostanti i contratti futures siano oggetto di -un'offerta pubblica di acquisto totalitaria che porti l'offerente a detenere una partecipazione superiore al 90% o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza o equivalente estero [c.d. squeeze out], Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value*. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action.

Nei casi in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di una società che faccia parte dell'indice FTSE Italia All Share, Borsa Italiana può disporre la sostituzione dei titoli in consegna con il titolo della società offerente.

Borsa Italiana, entro il giorno di Borsa aperta successivo alla data di annuncio dell'offerta, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la tempistica di applicazione della procedura e le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa.

Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value*. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action. Borsa Italiana entro il giorno di borsa aperto successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.14***(Futures su azioni con liquidazione per differenziale)***

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM contratti futures aventi ad oggetto singole azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati o in altri mercati OCSE. L'ammissione dei contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Il valore del contratto futures su azioni è dato dal prodotto tra il suo prezzo ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; il numero di azioni sottostanti il singolo contratto viene fissato dalla Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze annuali (dicembre), trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e mensili. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate per tutti i contratti futures su azioni le quattro scadenze trimestrali più vicine e le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti futures e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate le scadenze annuali (dicembre) dei due anni successivi a quello in corso.

Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente.

4. Per i contratti futures su azioni ammesse a negoziazione in mercati regolamentati italiani le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 09.05 del giorno di scadenza. Per i contratti futures su azioni ammesse a negoziazione in altri mercati regolamentati europei le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 18.00 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.
5. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12. Il contratto futures su azioni prevede alla scadenza il regolamento per differenziale.
6. Nell'ultimo giorno di contrattazione dopo la chiusura delle negoziazioni, la liquidazione delle posizioni contrattuali ancora in essere avviene in contanti, mediante corresponsione di un importo pari alla differenza tra il prezzo di liquidazione e il prezzo di negoziazione. Il prezzo di liquidazione per i contratti futures su azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati italiani è pari al prezzo di asta di apertura dell'azione sottostante il giorno di scadenza. Qualora il prezzo di apertura dell'azione sottostante non possa essere determinato o vi sia la ragionevole certezza che su tale azione non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tale azione il prezzo dell'ultimo contratto

concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso. Il prezzo di liquidazione per i contratti futures su azioni ammesse a negoziazione in altri mercati regolamentati europei è pari al prezzo determinato nell'asta di chiusura nel mercato di riferimento dell'azione sottostante il giorno di scadenza o qualora non possa essere determinato, il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.

7. Nei casi in cui le azioni sottostanti i contratti futures siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria che porti l'offerente a detenere una partecipazione superiore al 90% o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza o equivalente estero [c.d. *squeeze out*], Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value*. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action.

Nei casi in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di una società che faccia parte dell'indice FTSE Italia All Share, Borsa Italiana può disporre la sostituzione dei titoli in sottostante con il titolo della società offerente.

Borsa Italiana, entro il giorno di Borsa aperta successivo alla data di annuncio dell'offerta, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la tempistica di applicazione della procedura e le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa.

Nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto siano oggetto di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni, Borsa Italiana dispone la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti sulla base del *theoretical fair value*. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana nel Manuale delle Corporate Action. Borsa Italiana, entro il giorno di borsa aperto successivo all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni, comunica con Avviso alla Consob e al mercato la procedura adottata, le variabili note ai fini dell'applicazione della stessa e la relativa tempistica.

Articolo IA.8.1.15 **(Rettifica dei contratti futures su azioni)**

1. In occasione di qualsiasi operazione societaria che determini la necessità di una rettifica dei contratti futures su azioni possono essere rettificati uno o più dei seguenti elementi: il numero di azioni sottostanti, la tipologia delle azioni da consegnare, il prezzo di chiusura giornaliero determinato dal sistema di compensazione e garanzia e il numero delle posizioni in contratti.

2. Ai fini delle rettifiche in caso di distribuzione di dividendi straordinari, Borsa Italiana tiene conto delle distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi. In caso di assenza di qualificazione da parte della società, Borsa Italiana si riserva di considerare straordinari i dividendi caratterizzati da elementi che ne individuano la natura addizionale rispetto alla normale politica di dividendi attuata dalla società, dandone comunicazione al mercato.
3. Le rettifiche di cui al comma 1 sono volte a contenere gli effetti distorsivi dell'evento. Ai fini delle rettifiche di cui al comma 1 viene determinato un coefficiente di rettifica sulla base di regole di equivalenza finanziaria di generale accettazione.
4. Borsa Italiana, in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1, definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

Articolo IA.8.1.16

(Esclusione dalle negoziazione dei contratti futures su dividendi e futures su azioni)

1. Verificate le condizioni di cui all'articolo 5.1.2, comma 5, del Regolamento, la Borsa Italiana comunica alla Consob e al mercato, con preavviso di almeno 20 giorni, l'avvio della procedura di esclusione.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati da Borsa Italiana qualora si riduca significativamente il flottante dei titoli oppure qualora le condizioni di mercato facciano ritenere che si verificheranno condizioni di illiquidità del sottostante.

L'esclusione dei contratti è altresì disposta nei casi di applicazione delle procedure previste agli articoli IA.8.1.13, comma 14, e IA.8.1.14 comma 7. In tale ipotesi il giorno di chiusura delle posizioni coincide con il giorno di efficacia della procedura di esclusione.

3. A partire dal primo giorno di efficacia della esclusione:
 - i market maker iscritti sul contratto sono esonerati dagli obblighi di quotazione di cui all'articolo IA.8.3.2;
 - non sono più negoziabili serie con open interest nullo;
 - non sono generate nuove serie;
 - le serie con open interest positivo rimangono in negoziazione fino alla scadenza naturale ovvero finché l'open interest è nullo oppure Borsa Italiana può disporre la chiusura e liquidazione monetaria sulla base del *theoretical fair value*.

Articolo IA.8.1.17 (*Futures su energia elettrica - area Italia*)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM, segmento IDEX, contratti futures di profilo *baseload* ovvero di profilo *peakload* aventi ad oggetto la fornitura di un Megawatt (MW) di potenza nell'area Italia. I contratti futures di profilo *baseload* hanno ad oggetto la fornitura di un Megawatt (MW) di potenza per tutte le ore di tutti i giorni del periodo di consegna. I contratti futures di profilo *peakload* hanno ad oggetto la fornitura di un MW di potenza durante le ore comprese tra le 8 e le 20 di ciascuno giorno del periodo di consegna, esclusi i sabati e le domeniche.
2. Il valore del contratto futures su energia elettrica è dato dal prodotto del suo prezzo per il volume. Per volume del contratto futures su energia elettrica, si intende il numero di Megawattora (MWh) oggetto del contratto stesso, che è pari al numero di ore ricomprese nel periodo di consegna per le quali è prevista la fornitura di un Megawatt di potenza. Il prezzo del contratto future su energia elettrica è quotato in €/MWh.
3. Sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al mese di calendario, al trimestre (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e all'anno (gennaio-dicembre), definiti rispettivamente *futures mensili*, *futures trimestrali* e *futures annuali*.

In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente negoziati:

- tre *futures mensili* di profilo *baseload* e *peakload*, a partire dal primo mese di calendario successivo;
- quattro *futures trimestrali* di profilo *baseload* e *peakload*, a partire dal primo trimestre negoziabile successivo;
- un *futures annuale* di profilo *peakload* e due *futures annuali* di profilo *baseload*, a partire dal primo anno negoziabile successivo.

Borsa Italiana, sentiti gli operatori del segmento IDEX nonchè valutata la disponibilità di operatori market maker, si riserva di ammettere alle negoziazioni ulteriori scadenze annuali di contratti di profilo *baseload* oppure *peakload*. L'avvio delle negoziazioni su tali scadenze è comunicata mediante Avviso.

4. I *futures mensili* sono negoziati fino al termine dell'ultimo giorno di borsa aperta precedente l'inizio del periodo di consegna. I *futures trimestrali* e i *futures annuali* sono negoziati fino al termine del quarto giorno di borsa aperta precedente l'inizio del periodo di consegna.
5. Il futures su energia elettrica è caratterizzato dalla c.d. "struttura a cascata" che prevede la liquidazione del solo *futures mensile*.

Al termine dell'ultimo giorno di negoziazione di un *futures annuale*, le posizioni aperte sono sostituite da posizioni equivalenti nei tre *futures trimestrali* con

periodo di consegna pari ai trimestri aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre e nei tre *futures mensili* con periodo di consegna pari ai mesi gennaio, febbraio e marzo che compongono il periodo di consegna del *futures annuale*.

Al termine dell'ultimo giorno di negoziazione di un *futures trimestrale*, le posizioni aperte sono sostituite da posizioni equivalenti nei tre *futures mensili* con periodo di consegna pari ai mesi di calendario che compongono il periodo di consegna del *futures trimestrale*.

6. Dopo l'ultimo giorno di negoziazione di un *futures annuale* è negoziato il nuovo *futures annuale* con pari periodo di consegna e riferito all'anno successivo a quello dell'ultimo *futures annuale* di medesimo profilo in negoziazione, tenuto conto di quanto previsto all'ultimo periodo del precedente comma 3.

Dopo l'ultimo giorno di negoziazione di un *futures trimestrale* è negoziato il nuovo *futures* con pari periodo di consegna e riferito al trimestre successivo a quello dell'ultimo *futures trimestrale* in negoziazione.

Dopo l'ultimo giorno di negoziazione di un *futures mensile* è negoziato il nuovo *futures* con pari periodo di consegna e riferito al mese di calendario successivo a quello dell'ultimo *futures mensile* in negoziazione.

7. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.

I futures su energia elettrica prevedono la liquidazione mediante pagamento di differenziali in contanti.

8. Il prezzo di liquidazione del contratto è pari alla media aritmetica dei PUN delle ore oggetto di consegna. Per PUN si intende il "Prezzo Unico Nazionale" di acquisto dell'energia elettrica, espresso in Euro al Megawattora (€/MWh), determinato per ciascuna ora del giorno successivo in base agli esiti delle contrattazioni sul Mercato del Giorno Prima (MGP) organizzato e gestito dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 79/1999.
9. Qualora per un determinato periodo di tempo durante il periodo di consegna, il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. non dovesse diffondere il PUN, o altro prezzo di acquisto dell'energia elettrica in Italia, si terrà conto ai fini del calcolo del prezzo di liquidazione, dei soli PUN diffusi nel periodo di consegna.
10. Borsa Italiana, nel caso in cui il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. dovesse cambiare la metodologia di calcolo del PUN, si riserva di sostituire il PUN con altro prezzo sostitutivo di acquisto dell'energia elettrica in Italia. In tal caso potranno essere effettuati interventi di rettifica volti a contenere gli effetti distorsivi dell'evento. Borsa Italiana definisce le modalità di rettifica, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

Articolo IA.8.1.18

(Futures su grano duro)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM, segmento AGREX, contratti futures aventi ad oggetto la consegna di quantitativi di grano duro.
2. Il sottostante del contratto è grano duro di ogni origine, sano, leale, mercantile e conforme alla normativa igienico sanitaria dell'Unione Europea per il grano duro ad uso umano, avente le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

Peso specifico	76,00 minimo	kg/hl
Proteine sul secco	11,5% minimo	
Umidità	13,5% massimo	
Impurità	2% massimo	
Chicchi vitrei	62% minimo	
Chicchi germinati	2% massimo	
Chicchi volpati	12% massimo	
Chicchi spezzati	6% massimo	
Altri cereali	3% massimo	
Chicchi colpiti da fusariosi	0,5% massimo	

Per le definizioni e i metodi di analisi delle caratteristiche riportate in tabella si fa riferimento al Regolamento UE n. 1272/2009 e al Regolamento UE n. 742/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Per i chicchi vitrei si fa riferimento alla norma UNI EN 15585.

Per impurità si intendono le impurità varie (esclusi i chicchi colpiti da fusariosi) e le seguenti impurità relative ai chicchi: chicchi striminziati, chicchi che presentano colorazione del germe, chicchi attaccati da parassiti e chicchi scaldati da essiccamento.

3. Il prezzo del contratto future su grano duro è quotato in €/tonnellata (€/t), iva esclusa.
4. Il valore del contratto futures su grano duro è dato dal prodotto del prezzo per il numero di tonnellate sottostanti il singolo contratto, che è pari a 50 tonnellate.
5. Sono negoziabili contratti futures su grano duro aventi scadenza nei mesi di marzo, maggio, settembre e dicembre.

In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente negoziati i contratti riferiti alle cinque scadenze successive.

Borsa Italiana, sentiti gli operatori del segmento AGREX nonché valutata la disponibilità di operatori market maker, si riserva di ammettere a quotazione contratti futures su grano duro per ulteriori scadenze successive; l'avvio delle negoziazioni per tali scadenze successive è comunicata mediante Avviso.

6. I futures su grano duro sono negoziati fino al termine del giorno di scadenza, che coincide con il decimo giorno del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa

aperta successivo. Dal primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di scadenza è quotata la nuova scadenza.

7. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.8.2.12.

Il futures su grano duro prevede alla scadenza la consegna fisica del sottostante alle condizioni di cui al comma successivo.

8. La consegna fisica del quantitativo di grano duro, di qualità almeno pari a quella del sottostante il contratto, avviene secondo le modalità e la tempistica definite da Cassa di Compensazione e Garanzia.
9. Il prezzo di liquidazione del contratto è pari al prezzo di regolamento giornaliero calcolato da Cassa di Compensazione e Garanzia il giorno di scadenza del contratto. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso.
10. Borsa Italiana prevede limiti alle posizioni che i singoli operatori sul contratto futures su grano duro possono detenere, anche per conto di ciascuno dei propri clienti. Tali limiti sono disciplinati nelle regole di condotta degli operatori.

Capo IA.8.2 – Modalità di negoziazione

Articolo IA.8.2.1

(Determinazione dei segmenti di mercato)

Gli strumenti derivati negoziati nel mercato IDEM sono ripartiti per segmenti omogenei in base alle caratteristiche dell'attività sottostante:

- nel segmento IDEM *Equity* sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, rendimenti, valute, misure finanziarie e relativi indici;
- nel segmento IDEX sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante materie prime energetiche e relativi indici;
- nel segmento AGREX sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante materie prime agricole e relativi indici.

Articolo IA.8.2.2

(Modalità di negoziazione nel mercato IDEM)

1. Le negoziazioni per i Futures sull'indice FTSE MIB e per i miniFutures sull'indice FTSE MIB e per i microFutures su FTSE MIB avvengono con le modalità di asta e negoziazione continua, con i seguenti orari:

07.45 – 08.00 (8.01)	(8.00 – 8.01) - asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura)
-------------------------	---

08.00 – 22.00	negoziiazione continua, articolata come segue:
---------------	--

08.00 - 18.00	negoziiazione continua sessione diurna;
---------------	---

18.00 – 22.00	negoziiazione continua sessione serale;
---------------	---

Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto delle fasi stesse.

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura e, ai fini del controllo delle negoziazioni, si articola in sessione diurna

e serale. Le proposte immesse nella sessione diurna ineseuite o parzialmente eseguite sono automaticamente trasferite alla sessione serale.

2. Le negoziazioni per i Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR avvengono con le modalità di asta e negoziazione continua, con i seguenti orari:

08.30 – 09.00 (9.00 – 9.01) asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura)

09.00 – 18.00 negoziazione continua

Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto delle fasi stesse. La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

3. Le negoziazioni per le opzioni sull'indice FTSE MIB, futures su FTSE MIB Dividend, dividend futures su azioni, futures su azioni, opzioni su azioni, avvengono con le modalità di negoziazione continua, con i seguenti orari:

09.00 – 18.00 negoziazione continua;

4. Le negoziazioni nel segmento IDEX, avvengono con le modalità di negoziazione continua, con i seguenti orari:

09.00 – 17.30 negoziazione continua;

5. Le negoziazioni nel segmento AGREX avvengono con le modalità di negoziazione continua, con i seguenti orari:

14.30 – 17.30 negoziazione continua

Articolo IA.8.2.3 **(Durata dell'asta di volatilità)**

1. La durata della fase dell'asta di volatilità è pari a 3 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di 30 secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere reiterata.

Articolo IA.8.2.4**(Proposte di negoziazione)**

1. Le proposte di negoziazione di cui all'articolo 5.3.2, comma 6, lettera b) del Regolamento, possono essere immesse limitatamente agli strumenti derivati negoziati nel segmento *IDEM Equity*.
2. Le proposte di negoziazione di cui all'articolo 5.3.2, comma 6, lettera d), del Regolamento, possono essere immesse limitatamente agli strumenti derivati negoziati nel segmento *IDEM Equity* e nel segmento *IDEX*.

Articolo IA.8.2.5**(Strategie operative oggetto di proposte combinate standard o di FLEXCO)**

1. Le proposte Combo di cui all'articolo 5.3.2, comma 6, lettera b) del Regolamento, hanno ad oggetto le seguenti strategie operative:
 - a) relativamente al contratto Futures sull'indice FTSE MIB, miniFutures su FTSE MIB, microFutures su FTSE MIB, Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR, Futures sull'indice FTSE MIB Dividend, Dividend futures su azioni e futures su azioni.
Time spread: riflette una combinazione di due ordini di segno opposto, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, relativi a scadenze diverse.
2. Le proposte FLEXCO di cui all'articolo 5.3.2, comma 6, lettera d), del Regolamento, possono avere ad oggetto contratti derivati sullo stesso sottostante oppure su sottostanti diversi purché:
 - nel segmento *IDEM Equity*, il valore del punto indice o il numero di azioni sottostanti il singolo contratto sia il medesimo;
 - nel segmento *IDEX*, aventi ad oggetto la fornitura del medesimo quantitativo di sottostante (periodo di consegna con pari numero di ore).

Borsa Italiana comunica, periodicamente tramite Avviso, il numero massimo di serie differenti e l'elenco degli strumenti finanziari derivati che possono essere associati in strategie operative oggetto di FLEXCO.

3. L'esecuzione delle proposte Combo o FLEXCO può determinare la conclusione di contratti a prezzi aventi scostamenti inferiori agli scostamenti minimi (*tick*) previsti per i contratti derivati componenti le proposte Combo e FLEXCO.

Articolo IA.8.2.6 (Ordini a Pacchetto)

Le operazioni di cui all'articolo 5.3.5, comma 4, sono ammesse esclusivamente per il segmento IDEM Equity.

Articolo IA.8.2.7 (Prezzi delle preposte di negoziazione)

1. I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere immesse nel rispetto dei seguenti scostamenti minimi a seconda della diversa tipologia di quotazione ed eventuale valore del premio per ciascuno strumento derivato negoziato sul mercato IDEM:

Strumento	Tipologia di quotazione	Valore del Premio	Scostamento minimo proposte	Scostamento minimo proposte per le operazioni concordate
Futures su indici: a) Futures su FTSE MIB b) MiniFutures su FTSE MIB c) FTSE Italia PIR PMI TR d) microFutures su FTSE MIB	Punti indice		5	1
Futures su FTSE MIB Dividend	Punti indice		1	1
Futures su dividendi – "Dividend futures su azioni"	Euro		0,0001	0,0001
Opzione sull'indice di borsa FTSE MIB: a) Opzioni MIBO settimanali	Punti indice		1	1
b) Opzioni MIBO diverse da quelle settimanali	Punti indice	1 - 100	1	1
		101-500	2	1
		501+	5	1

Opzione su azioni: a) di tipo americano con consegna fisica b) di tipo europeo con liquidazione per differenziale c) di tipo europeo con consegna fisica	Euro	da 0 a < 0,005	0,0001	0,0001
		≥ 0,005 fino 0,15	0,0010	0,0001
		≥ 0,15 fino 1	0,005	0,0001
		≥ 1 fino a 5	0,01	0,0001
		≥ 5	0,05	0,0001
Futures su azioni: a) con consegna fisica b) con liquidazione per differenziale	Euro		0,0001	0,0001
Futures su energia elettrica - area Italia	€/MWh		0,01	0,01
Futures su grano duro	€/tonnellata (€/t) iva esclusa		0,25	0,25

2. Borsa Italiana può modificare, mediante Avviso, lo scostamento minimo di prezzo tra le proposte, indicato nella tabella al comma 1, qualora quello previsto non consenta di garantire un regolare svolgimento delle negoziazioni.

Articolo IA.8.2.8

(Esecuzione degli ordini CPI dell'operatore in conto terzi)

1. Nei casi di cui all'articolo 5.3.6, comma 4, lettere a) e c), l'esecuzione dell'ordine CPI dell'operatore in conto terzi al prezzo concordato avviene:

- a. con le eventuali proposte di negoziazione presenti sul *book* ed aventi priorità temporale antecedente all'inizio del Periodo CPI, secondo la loro priorità temporale;
- b. successivamente, nel caso di eventuale quantità residua, con l'ordine CPI dell'operatore in conto proprio.

Articolo IA.8.2.9

(Prezzo statico di controllo per la sessione serale)

1. Ai sensi dell'articolo 5.3.8, comma 1, del Regolamento, per le negoziazioni dei contratti Futures sull'indice FTSE MIB, miniFutures sull'indice FTSE MIB, il prezzo statico di controllo ai fini del limite all'immissione delle proposte nella sessione serale della fase di negoziazione continua è determinato come media, ponderata per i volumi, dei prezzi dei contratti conclusi dalle 17.30 alle 17.40, con esclusione dei contratti conclusi con le modalità di cui all'articolo 5.3.5, e mediante abbinamento di proposte di cui all'articolo 5.3.2, comma 6, lettere b) e d), del Regolamento.

Articolo IA.8.2.10

(Limiti di variazione dei prezzi)

1. Qualora durante la negoziazione dei contratti il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 5.3.9 del Regolamento, la negoziazione dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo di un minuto. Durante l'intervallo di sospensione non è consentita l'immissione o la modifica delle proposte di negoziazione.
2. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni degli strumenti finanziari negoziati nei segmenti del mercato IDEM, Borsa Italiana stabilisce nella Guida ai Parametri, comunicata tramite Avviso, il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione.

Articolo IA.8.2.11

(Non-Executing Broker)

1. La conclusione dei contratti a seguito dell'immissione di proposte da parte del Non-Executing Broker, è possibile:
 - a. con riferimento agli strumenti del segmento IDEM Equity secondo la modalità prevista all'articolo 5.3.5, comma 6, lettera a), del Regolamento;
 - b. con riferimento agli strumenti del segmento IDEX secondo la modalità prevista all'articolo 5.3.5, comma 6, lettera a), oppure lettera b), del Regolamento.

Articolo IA.8.2.12 (Controparte centrale)

La controparte centrale per il mercato IDEM di cui agli articoli 5.3.7 e 5.3.10 del Regolamento è gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

Capo IA.8.3 - Operatori Market Maker volontari e operatori market maker mifid2 e operatori specialisti dell'IDEM.

Articolo IA.8.3.1 (Elenco operatori market maker volontari)

1. Ai sensi dell'articolo 5.4.1 del Regolamento gli operatori market maker volontari che ne abbiano fatto richiesta attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana sono iscritti nell'“Elenco degli operatori market makers volontari su strumenti derivati”, di seguito denominato “Elenco”.
2. Nella richiesta l'operatore specifica la tipologia di contratto e, ove applicabile, i sottostanti interessati.
3. L'Elenco è articolato in sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e in sotto-sezioni in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione di cui al comma 4.
4. L'elenco è articolato nelle seguenti sottosezioni:
 - a) sotto-sezione dei Primary Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker volontari assoggettati a obblighi di quotazione continuativa durante la sessione diurna, laddove applicabile;
 - b) sotto-sezione dei Responding Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker volontari assoggettati all'obbligo di rispondere a indicazioni di interesse alla negoziazione;
 - c) sotto-sezione dei Liquidity Provider, nella quale sono iscritti i market maker volontari assoggettati a obblighi di quotazione continuativa per un numero minore di scadenze, periodi o sottostanti rispetto ai Primary Market Maker.
 - d) sotto-sezione Designated Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker volontari assoggettati a obblighi di quotazione continuativa sulle “Opzioni MIBO settimanali” e sulle “Opzioni su azioni settimanali”;
 - e) sotto-sezione Extended Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker volontari assoggettati a obblighi di quotazione continuativa nella sessione serale della negoziazione continua.

5. Con riferimento a ciascun contratto, è ammessa l'iscrizione in una sola delle sotto-sezioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 4.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, Borsa Italiana iscrive gli operatori market makers volontari, nella sotto-sezione dell'Elenco di cui al comma 1 e comunica la data di decorrenza dell'attività.

Articolo IA.8.3.2

(Obblighi di quotazione per i marker maker volontari e per i market maker Mifid2)

1. I market maker volontari e i market maker Mifid2 sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita per quantitativi minimi, per le serie e le scadenze, indicati nella Guida ai Parametri, per ciascun contratto. Limitatamente ai segmenti IDEX e AGREX i market maker volontari possono adempiere, previa comunicazione a Borsa Italiana, agli obblighi di quotazione avvalendosi anche di proposte di negoziazione della tipologia "proposta singola".
2. Le proposte di acquisto e vendita sono esposte per quantità comparabili e a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare di uno *spread*, determinato come differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita, non superiore a quanto indicato nella Guida ai Parametri.
3. Per ciascuno strumento negoziato sono *operatori market maker volontari* gli operatori iscritti nelle sottosezioni di cui alla tabella seguente.
4. Gli operatori market maker volontari e market maker Mifid 2 sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui ai commi precedenti per ciascun giorno di negoziazione e per ciascun contratto, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Strumento	Operatore		% della durata della negoziazione continua per la quale devono essere rispettati gli obblighi minimi di quotazione
• Futures sull'indice FTSE MIB – Futures su FTSE MIB • Futures sull'indice FTSE MIB – miniFutures su FTSE MIB • Futures sull'indice FTSE MIB – microFutures su FTSE MIB	Market maker volontari	Primary Market Maker	70 % della sola sessione diurna
		Extended Market Maker	70% della sola sessione serale
	Operatori market maker Mifid2	—	50%

Futures sull'indice FTSE Italia PIR PMI TR	Market maker volontari	Primary Market Maker	70%
	Operatori market maker Mifid2	—	50%
Futures sull'indice FTSE MIB Dividend – Futures su FTSE MIB Dividend Futures su dividendi – Dividend futures su azioni	Market maker volontari	Primary Market Maker	60%
		Liquidity Provider	60%
	Operatori market maker Mifid2	—	50%
Opzione sull'indice FTSE MIB: Opzioni MIBO diverse da quelle settimanali	Market maker volontari	Primary Market Maker	70%
		Responding Market Maker	60% delle indicazioni di interesse ricevute
		Liquidity Provider	70%
	Operatori market maker Mifid2	—	50%
Opzione sull'indice di borsa FTSE MIB: Opzioni MIBO settimanali	Market maker volontari	Designated Market Maker	70%
	Operatori market maker Mifid2	—	50%
Opzioni su azioni americane diverse da quelle settimanali	Market maker volontari	Primary Market Maker	60%
		Responding Market Maker	60 % delle indicazioni di interesse ricevute
		Liquidity Provider	60%
	Operatori market maker Mifid2	—	50%
Opzioni su azioni settimanali (tipo americane)	Market maker volontari	Designated Market Maker	60%
	Operatori market maker Mifid2	—	50%
		Primary Market Maker	60%

Opzione su azioni di tipo europeo con consegna fisica o con liquidazione per differenziale	Market maker volontari	Responding Market Maker	60 % delle indicazioni di interesse ricevute
	Operatori market maker Mifid2	—	50%
Futures su azioni con consegna fisica o con liquidazione per differenziale (azioni italiane ed europee)	Market maker volontari	Primary Market Maker	60%
	Operatori market maker Mifid2	—	50%
Futures su energia elettrica - area Italia	Market maker volontari	Primary Market Maker	60%
		Responding Market Maker	60% delle indicazioni di interesse ricevute
		Liquidity Provider	60%
	Operatori market maker Mifid2	—	50%
Futures su grano duro	Market maker volontari	Primary Market Maker	60%
		Liquidity Provider	60%
	Operatori market maker Mifid2	—	50%

5. Gli operatori Responding Market Maker sono tenuti a rispondere alle richieste di quotazione secondo le modalità indicate nella Guida ai Parametri.
6. Per i contratti di Opzione su azioni e Futures su azioni l'operatore market maker volontario è tenuto ad effettuare l'attività di market making per un numero minimo di sottostanti indicato nella Guida ai Parametri. Gli operatori market maker volontari che abbiano assunto gli obblighi di quotazione per il numero minimo di contratti, nel caso in cui Borsa Italiana adotti un provvedimento di esclusione dalle negoziazioni di uno di tali contratti, sono tenuti, entro la successiva scadenza, a richiedere l'ampliamento dell'attività di market making su un contratto derivato avente altro sottostante.
7. Gli operatori market maker volontari e i market maker Mifid 2 non sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui al presente capo al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.

8. Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nel Titolo IA.9, Capo IA.9.4:
 - i. Gli operatori market maker volontari sono tenuti a quotare con obblighi ridotti.
 - ii. Gli operatori market maker Mifid2 possono quotare con obblighi ridotti solamente qualora, in occasione della stipula dell'accordo di market making, ne abbiano fatto specifica richiesta.

Gli obblighi ridotti sono indicati nella Guida ai Parametri.
9. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori market maker volontari e dai market maker Mifid 2.
10. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione stabiliti per ciascuno strumento derivato negoziato.
11. L'operatore market maker volontario che intende cessare la propria attività, anche relativamente ad un solo contratto, deve darne comunicazione a Borsa Italiana che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data a partire dalla quale terminano gli obblighi.
12. L'operatore market maker Mifid2 che intenda cessare la Strategia di Market Making ne dà tempestiva comunicazione a Borsa Italiana, che comunica all'operatore, entro trenta giorni, la data in cui terminano gli obblighi.

Articolo IA 8.3.3

(Criteri per la definizione degli obblighi inerenti i sottostanti dei contratti di Opzione su azioni, Futures su azioni e Dividend Futures su azioni)

1. Borsa Italiana rivede e comunica, mediante apposito Avviso ed almeno una volta l'anno:
 - a. I sottostanti dei contratti di Opzione su azioni e Futures su azioni che fanno parte del "Focus Group" sulla base del controvalore scambiato;
 - b. Il numero di contratti oggetto dell'obbligo di quotazione per i contratti di opzione su azioni e futures su azioni stabilito a partire dalla definizione della classe di liquidità, definita in funzione del controvalore scambiato sul sottostante sul mercato azionario di riferimento, del moltiplicatore del contratto derivato nonché del prezzo del sottostante, eventualmente tenendo anche conto di operazioni sul capitale sul sottostante. Ad ogni classe di liquidità per i contratti di opzioni su azioni e futures su azioni è attribuito un numero minimo di contratti oggetto dell'obbligo di quotazione;
 - c. La ripartizione dei contratti di Opzione su azione per tabella di *spread*, definita sulla base della media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dello strumento finanziario sottostante nella settimana antecedente alla pubblicazione dell'avviso.

- d. Gli obblighi di quotazione in termini di quantitativi minimi e spread per i contratti Futures su Dividendi, definiti tenendo conto del controvalore del contratto e della politica di dividendi dell'azione sottostante di riferimento.
- 2. Borsa Italiana si riserva di attribuire un numero minimo di contratti diverso, oppure una diversa tabella di spread rispetto a quelli previsti dall'applicazione delle metodologie standard di cui sopra, ne definisce la data di efficacia e ne dà comunicazione tramite Avviso.

Articolo IA.8.3.4 **(Operatori specialisti del mercato IDEM)**

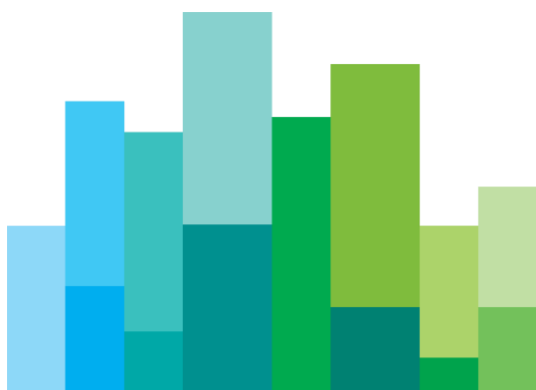
1. Ai sensi dell'articolo 5.4.2 del Regolamento gli operatori specialisti si avvalgono di società autorizzate all'attività di negoziazione nello Stato di origine. **Tali società non possono essere connesse direttamente al mercato con modalità accesso sponsorizzato.**

(L'entrata in vigore della modalità di "accesso sponsorizzato" per il mercato IDEM sarà comunicata con successivo avviso)

2. Agli operatori specialisti di cui all'articolo 5.4.2 del Regolamento, a seconda della tipologia di obblighi di quotazione ai quali hanno aderito e degli strumenti finanziari sui quali intendono svolgere l'attività di specialista, si applicano le disposizioni di cui agli articoli IA.8.3.1, IA.8.3.2 e IA.8.3.3.
3. Limitatamente ai segmenti IDEX e AGREX gli operatori specialisti possono avvalersi di soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo IA.3.1.1, comma 1, lettera e).

TITOLO IA.9

VIGILANZA SUI MERCATI



Capo IA.9.1 – Gestione errori

Articolo IA.9.1.1 (Principi generali)

1. L'operatore che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nei mercati è tenuto a informare tempestivamente Borsa Italiana, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione di cui al presente Titolo.
2. Le comunicazioni, le richieste di gestione degli errori da parte degli operatori che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti di cui al presente Titolo possono essere effettuate previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di Borsa Italiana, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ms@borsaitaliana.it;
Le richieste di gestione degli errori devono contenere gli estremi delle operazioni.
3. Borsa Italiana comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.
4. L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'operatore che ha commesso l'errore. Nei mercati in cui le controparti contrattuali non sono note agli operatori, l'operatore che ha commesso l'errore deve contattare Borsa Italiana.
5. La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori di cui all'articolo 6.1.3, comma 11, del Regolamento è stabilita nell'articolo IA.9.1.6.4.

Articolo IA.9.1.2 (Procedura ordinaria)

1. La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta di gestione degli errori sia stata presentata a Borsa Italiana con la massima tempestività;
 - b) le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore evidente.
2. Borsa Italiana informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.

3. L'applicazione di uno o più interventi correttivi di cui all'articolo 6.1.3, comma 2, del Regolamento può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da Borsa Italiana, solo qualora sussista l'accordo delle parti.

Articolo IA.9.1.3 **(Procedura straordinaria)**

1. Borsa Italiana può disporre o attuare uno o più degli interventi di cui all'articolo 6.1.3, comma 2, del Regolamento qualora siano soddisfatte, per le diverse tipologie di errori, le condizioni rispettivamente previste ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. In caso di errori commessi su uno stesso strumento a seguito dell'immissione di un'unica proposta di negoziazione o quota, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni di cui al comma 1 sono le seguenti:
 - a) la richiesta di gestione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;
 - b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore evidente;
 - c) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da Borsa Italiana mediante la determinazione di "*prezzi teorici di riferimento*" e l'applicazione, a tali prezzi, delle "*soglie di scostamento massime*", stabiliti secondo le modalità dettagliate nelle tabelle 1 e 2 per i singoli mercati;
 - d) l'ammontare della perdita di cui all'articolo 6.1.3, comma 4, lettera c), del Regolamento, deve superare complessivamente le soglie dettagliate nelle tabelle 1 e 2 per i singoli mercati.
3. In caso di errori commessi a seguito dell'immissione di una pluralità di proposte di negoziazione o quote, attraverso le quali siano stati conclusi più contratti legati da un vincolo di continuità con l'errore originario, oltre alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 è necessario che tra il primo e l'ultimo contratto oggetto di richiesta di intervento non trascorra un intervallo di tempo superiore a 60 secondi.

Il presente comma si applica solo agli errori aventi ad oggetto - nei mercati MTA, MIV, MOT ed ETFplus - lo stesso strumento finanziario oppure - nel mercato IDEM - la stessa tipologia di contratti derivati sul medesimo sottostante.

I contratti derivati con modalità di esercizio o di liquidazione differenti sono considerati appartenenti a diverse tipologie di contratti derivati. I contratti futures sull'energia dell'area Italia, negoziati sul segmento IDEX, di profilo *baseload* ovvero di profilo *peakload* sono considerati contratti derivati con sottostanti differenti.

4. Borsa Italiana informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura straordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.

5. I prezzi ricavati applicando le soglie di scostamento massime ai prezzi teorici di riferimento sono arrotondati al tick di negoziazione del medesimo strumento finanziario.
6. Per gli strumenti finanziari negoziati in valuta diversa dall'euro, l'ammontare della perdita è convertito in euro sulla base dell'ultimo cambio fixing disponibile della BCE.
7. I market maker o gli altri operatori eventualmente consultati dalla Borsa per la determinazione dei prezzi teorici di riferimento saranno selezionati tra quelli non coinvolti direttamente o indirettamente nell'errore in corso di risoluzione.

Tabella 1: Mercati MTA, MIV, ETFplus, MOT

MERCATI	PERDITA MINIMA IN EURO	DETERMINAZIONE DEI "PREZZI TEORICI DI RIFERIMENTO" (*) SULLA BASE DI UNO DEI SEGUENTI CRITERI		DETERMINAZIONE DELLE "SOGLIE DI SCOSTAMENTO MASSIMO" (**) SULLA BASE DI UNO DEI SEGUENTI CRITERI
MTA, MIV	Unica proposta: >12.500	Azioni, quote di FIA	(A), (B), (C)	* per MTA e MIV escluso il Segmento Professionale ** solo per MIV Segmento Professionale
		Obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant	(A), (B), (C), (E)	
ETFPLUS	Pluralità di proposte: >25.000	(A), (B), (C), (D), (E)		(1), (3)
MOT		(A) , (B), (C), (E)		(1), (3)

(*) Modalità di determinazione dei "prezzi teorici di riferimento"

A: media aritmetica dei prezzi di un numero minimo di tre e un numero massimo di dieci contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;

B: prezzo di asta di apertura di cui all'articolo 4.3.3, comma 4, del Regolamento;

C: prezzo di riferimento di cui all'articolo 4.3.9 del Regolamento;

D: media delle quotazioni denaro-lettera dell'operatore specialista incaricato o dell'operatore specialista advanced liquidity provider, immesse nella stessa giornata, scelte tra quelle precedenti o successive l'errore, se non inficiate dall'errore stesso;

E: valori di riferimento oggettivi a disposizione del mercato.

() "Soglie di scostamento massimo"**

La soglia di scostamento massimo è pari:

- 1.** per errori commessi nella fase di pre-asta, al limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico di cui all'articolo 4.3.12, comma 1, lettera b), del Regolamento;
- 2.** per errori commessi nella fase di negoziazione continua:
 - al 5% per azioni, obbligazioni convertibili e quote di FIA;
 - al 10% per gli altri strumenti finanziari;
- 3.** per errori commessi nella fase di negoziazione continua, al limite massimo di variazione dei prezzi tra due contratti consecutivi di cui all'articolo 4.3.12, comma 1, lettera c), del Regolamento.

Tabella 2: Mercato IDEM

MERCATO IDEM	PERDITA MINIMA IN EURO		DETERMINAZIONE DEI "PREZZI TEORICI DI RIFERIMENTO" (*) SULLA BASE DI UNO DEI SEGUENTI CRITERI	DETERMINAZIONE DELLE "SOGLIE DI SCOSTAMENTO MASSIMO" (**)
	UNICA PROPOSTA	PLURALITA' DI PROPOSTE		
Futures su Indici	>12.500	>25.000	Per la scadenza più liquida: A,B,C	sessione diurna: 1,5%
				sessione serale: 2%
Futures su azioni	>12.500	>25.000	Per le altre scadenze: B, C	5%
Dividend futures su azioni	>12.500	>25.000	B, C	10%
FTSEMIB div futures	>12.500	>25.000		I scadenza annuale e I scadenza semestrale: 2,5%
				II scadenza annuale e II scadenza semestrale: 3%
				Altre scadenze: 3,5%
Opzioni su indici e su azioni	>12.500 (Tabella 2.1) >5.000 e ≤ 12.500 (Tabella 2.2)	>25.000 (Tabella 2.1)	B, C	Si veda il paragrafo "Soglie di scostamento massimo" per i contratti di opzione su indice e su azioni.

Futures su energia elettrica	mensili	>25.000	>100.000	A, B, C	3%
	trimestrali	>50.000			2%
	annuali	>100.000			1%
Futures su grano duro		>25.000	>50.000		5%

(*) Modalità di determinazione dei “prezzi teorici di riferimento”

A: media aritmetica di un numero massimo di dieci contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;

B: media calcolata separatamente per i prezzi bid (in caso di errore del venditore) o per i prezzi ask (in caso di errore dell'acquirente) delle quotazioni in coppia denaro-lettera dichiarate, su specifica richiesta di Borsa Italiana, da almeno un market maker o un operatore tra i più attivi del mercato;

C: valutazione di Borsa Italiana di prezzi bid (in caso di errore del venditore) o prezzi ask (in caso di errore dell'acquirente) sulla base di valori di riferimento oggettivi a disposizione del mercato.

() “Soglie di scostamento massimo” per i contratti di opzione sull'indice e su azioni**

Lo scostamento massimo per i contratti di opzione è determinato sulla base della scadenza dell'opzione e di un parametro m definito come segue:

- per le opzioni call, m è dato dal rapporto tra il prezzo del sottostante e lo strike dell'opzione;
- per le opzioni put, m è dato dal rapporto tra lo strike dell'opzione e il prezzo del sottostante.

Il valore del parametro m è arrotondato alla terza cifra decimale.

Il prezzo soglia è determinato diminuendo – in caso di errore causato dal venditore – o aumentando – in caso di errore causato dall'acquirente – il prezzo di riferimento, di uno scostamento percentuale ricavato in base alle tabelle 2.1 e 2.2 in corrispondenza del valore di m e della scadenza dell'opzione.

Tabella 2.1 – applicata in caso di errori risultanti da un'unica proposta con perdita maggiore di 12.500 euro o da una pluralità di proposte

valori di m			opzioni MIBO settimanali e opzioni su azioni settimanali; prime tre scadenze quotate per opzioni MIBO e opzioni su azioni	dalla quarta alla sesta scadenza quotata per opzioni MIBO e opzioni su azioni	oltre la sesta scadenza quotata per opzioni MIBO e opzioni su azioni
0,925	$m \leq 0,925$	5	30,0 %	20,0 %	15,0 %
	$< m \leq 0,95$	5	25,0 %	17,5 %	12,5 %
0,975	$< m \leq 0,975$	5	22,5 %	17,5 %	12,5 %
	$< m \leq 1,025$	5	20,0 %	15,0 %	10,0 %
1,025	$< m \leq 1,025$	5	17,5 %	12,5 %	7,5 %

1,05	< m ≤	1,07 5	15,0 %	10,0 %	7,5 %
	m >	1,07 5	10,0 %	7,5 %	5,0 %

Tabella 2.2 – applicata in caso di errori risultanti da un'unica proposta con perdita maggiore di 5.000 euro e inferiore o uguale a 12.500 euro

valori di m			opzioni MIBO settimanali e opzioni su azioni settimanali; prime tre scadenze quotate per opzioni MIBO e opzioni su azioni	dalla quarta alla sesta scadenza quotata per opzioni MIBO e opzioni su azioni	oltre la sesta scadenza quotata per opzioni MIBO e opzioni su azioni
	m ≤	0,92 5	40,0 %	30,0 %	25,0 %
0,925	< m ≤	0,95 0,97	35,0 %	27,5 %	22,5 %
0,95	< m ≤	5	32,5 %	27,5 %	22,5 %
0,975	< m ≤	1,02 5	30,0 %	25,0 %	20,0 %
1,025	< m ≤	1,05 1,07	27,5 %	22,5 %	15,0 %
1,05	< m ≤	5	25,0 %	20,0 %	15,0 %
	m >	1,07 5	20,0 %	15,0 %	10,0 %

Articolo IA.9.6

(Determinazione del corrispettivo per la gestione errori)

1. Per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 6.1.3, comma 11, del Regolamento Borsa Italiana utilizza la seguente formula:

$$C = 50 \times N_{cp} + 10 \times N_{ct}$$

dove:

C =
corrispettivo in euro;

N_{cp} = numero di
controparti coinvolte nei contratti oggetto della procedura;

N_{ct} = numero di contratti considerati per il calcolo pari a: 0 se il numero di contratti oggetto della procedura è inferiore o uguale a 50; al numero eccedente 50 se il numero di contratti oggetto della procedura è superiore a 50.

2. Il corrispettivo non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 2.500 euro.
3. Il corrispettivo minimo di cui al comma 2, è elevato a 1.000 euro per la gestione degli errori risultanti da una pluralità di proposte o quote.

Capo IA.9.2 – Gestione delle disfunzioni tecniche

Articolo IA.9.2.1 (Gestione delle disfunzioni tecniche)

1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo del funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici di cui all'articolo 6.1.1, comma 2, lettera e), del Regolamento Borsa Italiana verifica in via continuativa:
 - a) il collegamento operativo e informativo degli operatori ai mercati;
 - b) il funzionamento delle strutture informatiche e telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione delle informazioni e al riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni;
 - c) il regolare svolgimento delle fasi di mercato con le modalità e negli orari previsti.
2. Qualora - nell'ambito dei controlli di cui al precedente comma 1 - vengano riscontrate anomalie che coinvolgono un numero significativo di operatori, Borsa Italiana può effettuare, per uno strumento finanziario, segmento o comparto di mercato, uno dei seguenti interventi:
 - a) prolungamento o rinvio di una o più fasi di mercato;
 - b) sospensione di una o più fasi di mercato;
 - c) prolungamento della seduta;
 - d) chiusura anticipata della seduta.

La sospensione o il rinvio delle negoziazioni nel mercato MTA ai sensi del presente articolo non implica, di norma, l'adozione degli stessi provvedimenti nei mercati in cui si negoziano strumenti derivati. Analogamente, la sospensione o il rinvio delle negoziazioni ai sensi del presente articolo nei mercati derivati (IDEM) non implica l'adozione degli stessi provvedimenti per le negoziazioni dei relativi strumenti sottostanti.
3. Borsa Italiana valuta la significatività del numero di operatori coinvolti dalle disfunzioni tecniche, di cui all'articolo 4.9.4, comma 1, lettera b), del Regolamento anche in relazione a:
 - a) natura dei guasti e tipo di limitazioni operative (di accesso o di informativa) riscontrate;
 - b) modalità di collegamento ai mercati degli operatori coinvolti;
 - c) circostanza che le disfunzioni abbiano interessato la totalità o una parte delle risorse tecniche a disposizione degli operatori medesimi;
 - d) quota di mercato degli operatori coinvolti.
4. La durata delle sospensioni o dei rinvii di cui al precedente comma 2 è stabilita in condizioni di trasparenza e in modo da consentire a un numero significativo di operatori di valutare le loro posizioni contrattuali e di ripristinare il regolare collegamento al mercato.

5. Il ripristino delle negoziazioni può avvenire:

- a) con una fase che consenta agli operatori l'eventuale cancellazione delle proposte non ancora eseguite immesse nel mercato prima della sospensione;
- b) con le modalità di asta, nei mercati o nei segmenti che prevedono tali modalità;
- c) con le modalità della negoziazione continua.

Capo IA.9.3 – Negoziazione di strumenti finanziari sospesi

Articolo IA.9.3.1

(Negoziazione di strumenti finanziari sospesi)

1. Qualora la sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario abbia durata superiore a un giorno, ai sensi dell'articolo 3.3.1 del Regolamento, Borsa Italiana, su istanza motivata dell'operatore, autorizza ogni operazione che sia volta a garantire l'esecuzione di un obbligo di acquisto o di vendita di strumenti finanziari diventato esigibile qualora tale obbligo risulti da un contratto concluso prima dell'adozione del provvedimento di sospensione.

Capo IA.9.4 – Situazioni di stress del mercato

Articolo IA.9.4.1

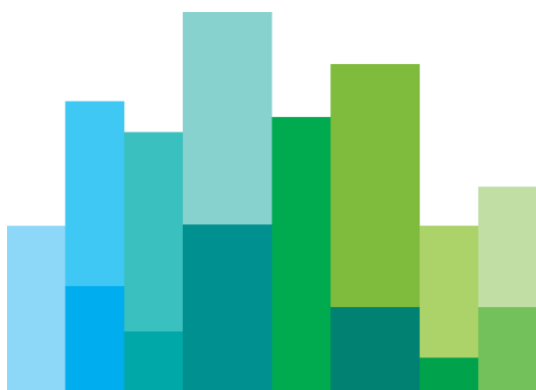
(Situazioni di stress del mercato)

1. Borsa Italiana dichiara in via generale, ai sensi del presente articolo, che ricorrono situazioni di stress di mercato su uno strumento finanziario, e sugli strumenti finanziari di cui rappresenta il sottostante, nell'intervallo temporale successivo alla ripresa delle negoziazioni dopo l'interruzione per volatilità indicato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nella Guida ai Parametri.
2. Borsa Italiana può dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora, sui singoli strumenti finanziari, gruppi di strumenti finanziari, indici o strumenti finanziari derivati, le variazioni dei prezzi e dei volumi in un determinato intervallo temporale superino specifiche soglie, così come indicato nella Guida ai Parametri.

In tali casi, è data comunicazione dell'inizio e della cessazione delle situazioni di stress di mercato con riferimento alla seduta in corso, mediante messaggio di testo libero o mediante specifico messaggio della piattaforma di negoziazione, secondo le modalità indicate nella Guida ai Parametri.

TITOLO IA .10

SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI



Articolo IA.10.1 **(Modalità di calcolo dei ratei)**

1. Ai fini del calcolo dei ratei relativi ai contratti aventi ad oggetto titoli obbligazionari negoziati in Borsa sono adottate le seguenti convenzioni:
 - actual/actual su base annuale: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per i giorni dell'anno e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
 - actual/actual su base periodale: il tasso d'interesse calcolato su base periodale deve essere diviso per i giorni del periodo e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
 - actual/360: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 360 e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
 - 30E/360: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 360 e moltiplicato per il numero dei giorni "commerciali" dalla data di godimento cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
 - actual/365: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 365 e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa).

La convenzione utilizzata per ciascuno strumento viene indicata nell'Avviso di avvio negoziazione, tenuto conto del diverso servizio utilizzato per la liquidazione dei contratti.



borsaitaliana.it